

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 luglio al 16 luglio 1997)

INDICE

AVOGADRO: sulla soppressione del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga (Savona) (4-02973) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>)	Pag. 2739	BOSI ed altri: sul comportamento della camera di commercio di Melbourne (4-04959) (risp. CABRAS, <i>sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>)	Pag. 2749
BEVILACQUA: sull'aggregazione del liceo scientifico di Serra San Bruno (Vibo Valentia) all'istituto tecnico commerciale e per geometri (4-05521) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2741	CURTO: sulla mancanza di una sede dell'istituto tecnico commerciale di Sava (Taranto) (4-03745) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2751
BONATESTA: sulla realizzazione di impianti semaforici pedonali sulla statale n. 2 Cassia (4-04985) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	2742	DE CORATO: sulla situazione critica dell'Accademia di belle arti di Brera (4-03482) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2752
BORTOLOTTI: sul conservatorio di musica «Arrigo Pedrollo» di Vicenza (4-02543) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2743	sulla riforma delle accademie e dei conservatori di musica (4-03792) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2753
sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito dai docenti precari (4-04645) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2744	DE LUCA Athos: sull'Ente nazionale assistenza magistrato (4-04329) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2756
sulla realizzazione nei comuni di Schio e San Vito (Vicenza) del progetto di coltivazione area «Rivelle» (4-06092) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	2747	DEMASI, COZZOLINO: sull'edilizia residenziale pubblica (4-04248) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	2757
		DIANA Lino: sul passaggio della strada statale Prenestina nel comune di Serrone (Frosi-	

none) (4-04633) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) Pag. 2758	MANFREDI ed altri: sulla conservazione dei fax inviati tramite l'Ente poste italiane (4-04035) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) Pag. 2780
DOLAZZA: sulle contravvenzioni elevate dalla Guardia di finanza nel corso della fiera di Arce (Frosinone) del 1996 (4-01721) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 2759	MANIERI: sulla comunicazione di pagamento di somme dovute al Consorzio di bonifica dell'Arneo (4-05459) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 2781
sul Centro italiano ricerche aerospaziali (4-02974) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2764	MARINO ed altri: sul conferimento delle funzioni primariali presso la divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Loreto Mare (4-03953) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>) 2783
FLORINO: sulle dimissioni dell'architetto Gae Aulenti dalla carica di presidente dell'Accademia di belle arti di Milano (4-04567) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2766	MAZZUCA POGGIOLINI: su Villa Manzoni di Roma (4-04863) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 2785
sulle dimissioni dell'architetto Gae Aulenti dalla carica di presidente dell'Accademia di belle arti di Milano (4-05317) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2768	sulla situazione della scuola media statale «E. Amaldi» di Roma (4-04864) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2786
GRECO: sulle pensioni dei ferrovieri (4-05137) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2771	MINARDO, SCHIFANI: sulla situazione della viabilità a Ragusa (4-04930) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2787
LAURO: sull'istituto professionale per operatori tecnici e meccanici di Ischia (4-04285) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2772	MONTELEONE: sullo stato giuridico dei direttori incaricati dei conservatori di musica (4-00967) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2788
sui lavori effettuati sull'autostrada A1 tra lo svincolo di Ceprano e quello di Frosinone (4-06105) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2774	NAPOLI Bruno: sugli incarichi di presidenza negli istituti scolastici (4-03621) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2790
LAVAGNINI: sulla situazione del Policlinico Umberto I di Roma (4-00559) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>) 2775	PACE: sul personale postale nella borgata Acilia (4-03914) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2791
LORENZI: sulla frana verificatasi in località Rocchini del comune di Ceva (Cuneo) (4-03577) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2776	PEDRIZZI: sul trasferimento del professor Fumasi, insegnante presso l'Accademia di belle arti di Firenze (4-00442) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2792
LORENZI, BRIGNONE: sulla scuola elementare del comune di Envie (Cuneo) (4-04173) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2777	PEDRIZZI, BONATESTA: sull'installazione di distributori di profilattici nelle scuole (4-03867) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2794
MAGGIORE: sulla soppressione della sezione staccata della scuola media di Selva di Prognò (Verona) (4-04465) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2778	PETTINATO: sul progetto di soppressione della pretura di Ramacca (Catania)

(4-02986) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 2795	SARACCO: sulla pretura di Canelli (Asti) (4-03237) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 2828
PREIONI: sugli uffici giudiziari della Lombardia (4-04109) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2797	SCIVOLETTO: sul porto di Pozzallo (Ragusa) (4-04853) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2830
sulla variante alla strada statale n. 229 (4-04440) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2799	SELLA DI MONTELUCE: sul registro delle imprese (4-02525) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 2831
sulla variante alla strada statale n. 229 (4-04454) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2802	SERVELLO: sull'inidoneità di Pietro Mennea a ricoprire l'incarico di docente presso l'ISEF (4-05070) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2833
RECCIA: sull'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Osvaldo Conti» di Aversa (Caserta) (4-04264) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2804	SPECCHIA: sui corsi per insegnanti di sostegno per i disabili nella regione Puglia (4-03258) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2835
RECCIA, CIRAMI: sul sistema informatico Ubimior (4-04744) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2806	SPECCHIA: sulla comunicazione di pagamento di somme dovute al Consorzio di bonifica dell'Arneo (4-05333) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 2836
sulla presenza di un dirigente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile (4-04745) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2809	SPERONI: sul completamento dello svincolo in località Cinque Ponti nel comune di Busto Arsizio (Varese) (4-04677) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2838
sulla situazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile (4-04746) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2811	sulla segnaletica presente sul ponte che collega l'Isola Sacra all'aeroporto di Fiumicino (4-04872) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2838
sull'adozione di bambini peruviani (4-04748) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2813	sulla segnaletica presente nello svincolo fra l'autostrada A4 e l'autostrada A8 (4-04873) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2838
sulla Rivista di studi e documenti sulle problematiche minorili (4-04749) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2816	SQUARCIALUPI: sulla vicenda fra il comune di Lissone e l'assegnataria di un alloggio comunale (4-02852) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>) 2840
RECCIA ed altri: sulla normativa in materia di acque pubbliche (4-03688) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2817	TABLADINI, WILDE: sulla situazione dell'ufficio giudiziario di Brescia (4-06058) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2841
sull'iscrizione delle imprese all'albo nazionale dei costruttori (4-04946) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2819	TERRACINI: sull'Istituto idrografico della Marina (4-02857) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>) 2843
RIPAMONTI: sull'introduzione del telefono fisso a schede (4-03167) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2823	THALER AUSSERHOFER: sul contenuto delle cassette di pronto soccorso (4-02259) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>) 2845
sulla viabilità nella zona a sud-est di Milano (4-03763) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2825	
RUSSO SPENA: sull'obelisco di Axum (4-00082) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 2827	

TURINI ed altri: sull'accorpamento di due scuole a Follonica (Grosseto) (4-04212) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) Pag. 2846	VELTRI: sulla pretura di Rogliano (Cosenza) (4-03117) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 2853
VALENTINO: sulle frequenti interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica nei comuni di Anguillara e Trevignano (4-02592) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 2847	VELTRI ed altri: sull'ammodernamento dell'autostrada da Salerno-Reggio Calabria (4-04706) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2855
sulla casa circondariale di Civitavecchia (Roma) (4-06057) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2849	VERALDI: sul palazzo di giustizia di Catanzaro (4-04479) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2856 sui lavori di ammodernamento della strada statale n. 106 (4-05180) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2857
VALLETTA: sui diplomi universitari (4-02758) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2850	VILLONE: sulle richieste di pagamento inoltrate da consorzi di bonifica (4-05681) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 2836
VEDOVATO: sull'interpretazione data dall'Enel della legge n. 127 del 1997 (4-06473) (risp. BASSANINI, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali</i>) 2852	ZILIO: sulla strada di collegamento fra Bonate Sopra e Bergamo (4-04714) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2858 WILDE: sull'aggiornamento professionale per il personale dirigente della USL n. 40 di Salò (Brescia) (4-00377) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>) 2859

AVOGADRO. – *Al Ministro della sanità.* – Viste la notizia di stampa che parlano della soppressione da parte della regione Liguria del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga (Savona) a favore di quello di S. Corona di Pietra Ligure (Savona) in nome dell'economicità di gestione;

considerato:

che il comprensorio albenganese, con il suo ampio entroterra, si presenta in controtendenza rispetto alle altre realtà della regione Liguria, denunciando notevoli incrementi annuali sia a livello di presenze stabili (+ 2.78 per cento nel triennio 1992/4) e fluttuanti sia a livello delle molteplici attività socio economiche, in continuo sviluppo ed evoluzione tanto quantitativa che qualitativa;

che l'ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga, rappresenta una realtà di strutture e servizi incardinata al territorio e non semplicemente un'azienda ospedaliera fine a se stessa;

che l'ospedale di Albenga è dotato dei seguenti reparti e servizi: 1) medicina generale + day hospital; 2) chirurgia generale; 3) ostetricia e ginecologia; 4) ortopedia e traumatologia; 5) otorino laringoiatria; 6) Oftalmologia; 7) nido + day hospital; pediatrico; 8) geriatria; 9) dermatologia + day hospital; 10) cardiologia; 11) nefrologia e dialisi; 12) radiologia; 13) laboratorio analisi; 14) anestesia; 15) pneumologia; 16) SRRF; 17) pronto soccorso;

che i ricoveri sono circa 9000 l'anno con una media di 7/14 giorni a paziente e 1800 pazienti serviti in day hospital e che in esso viene svolta una notevole attività specialistico-ambulatoriale in favore della totalità della popolazione del comprensorio che soddisfa il doppio risultato di evitare una duplicazione antieconomica dei servizi stessi ed in pari tempo di fornire un'assistenza più qualificata;

che quanto detto vale in particolare per il reparto di ostetricia e ginecologia con annesso nido, infatti:

1) al 31 dicembre 1994, il tasso di natalità riscontrabile nell'ambito territoriale del comprensorio albenganese risulta attestato sul 8,18 per 1000, mentre la media provinciale è di 6,39 per 1000;

2) i parti presso l'ospedale di Albenga nel 1995 sono stati 393 con trend in aumento rispetto al 1994 di 46 parti e rispetto al 1993 di 60;

3) gli elementi di crescita di cui sopra sono anche il frutto di attività sinergiche territoriali-ospedaliere intimamente collegate e svolte da un'unica équipe che fa capo all'unità operativa (ambulatorio divisionale, consultorio familiare, scuola di preparazione al parto, assistenza perinatale, assistenza post-natale, consulenza auxologica e assistenza pediatrica),

evidenziato che la paventata soppressione del reparto ostetricia e ginecologia e conseguente accorpamento all'azienda autonoma ospedaliera di S. Corona di Pietra Ligure, eliminerebbe l'illustrata sinergia (che ha anche notevole valenza economico gestionale, comportando altrimenti la necessità di creare sul territorio albenganese strutture nuove e non più collegate al presidio ospedaliero), disperdendo in pari tempo l'ormai notevole patrimonio culturale di professionalità acquistato in quest'ultimo quinquennio;

che il prospettato accorpamento avrebbe anche notevole incidenza negativa sull'utilizzazione delle sale operatorie e dei servizi ad esse annessi, con grave pregiudizio anche di natura economico gestionale dei servizi medesimi e, di riflesso, dell'intero presidio ospedaliero,

si chiede di conoscere:

se il Ministro sia informato di questa volontà di soppressione del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Albenga;

come sia possibile, nell'operare questa scelta, ignorare dati incontrovertibili che attestano a questo reparto un elevato grado di produttività, economicità, professionalità;

come sia possibile, nell'operare questa scelta, ignorare le esigenze di un comprensorio, quello di Albenga ed Alassio, dall'esteso entroterra e dalla grande affluenza turistica in tutto l'arco dell'anno;

cosa si intenda fare per impedire questo scippo operato ai danni dell'ospedale di Albenga e di tutto il comprensorio;

come si intenda sopperire, in caso di accorpamento al S. Corona, stante le difficoltà di collegamento viario, specialmente nel periodo estivo, tra il ponente savonese e Pietra Ligure, alle necessità e alle urgenze delle popolazioni che attualmente si servono dell'ospedale di Albenga.

(4-02973)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, ottenuti attraverso il commissariato del Governo nella regione Liguria.

Riguardo alla soppressione del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale «Santa Maria di Misericordia» di Albenga, da quanto riferito dal dipartimento servizi sociali e attività culturali della regione Liguria risulta che la giunta regionale, in materia di riorganizzazione delle rete ospedaliera in tutto il territorio di competenza (che vede interessati nell'area definita Ponente Ligure i presidi di Albenga, Savona e Cairo) abbia proposto al consiglio regionale in data 14 marzo 1997 un piano che tiene conto, per quanto concerne, in particolare, l'attività dell'ospedale di Albenga, della necessità di assicurare agli assistiti, appartenenti al relativo bacino di utenza, la funzionalità delle specialità di base e del servizio di pronto soccorso (collegato al sistema del 118) per almeno dodici ore giornaliere.

Sembra, peraltro, che dalla proposta della giunta emerga chiaramente l'intenzione di valutare, in occasione delle verifiche sugli assetti

istituzionali, quali saranno, in futuro, le funzioni ed il ruolo da assegnare a tale struttura ospedaliera, considerando la sua notevole vicinanza all'ospedale «Santa Corona» di Pietra Ligure.

A tal proposito, sembra che fin d'ora siano oggetto di valutazione, da parte degli organi interessati, alcune ipotesi di interazione funzionale ed organizzativa (da definire in via formale nei relativi piani di attuazione) che determinino una resa ottimale degli apparati produttivi dei rispettivi presidi.

In tale contesto, tenuto conto che tale integrazione riguarderà soprattutto l'area materno-infantile, l'area ortopedica e l'area riabilitativa, nonchè i servizi di analisi di laboratorio e quelli di medicina nucleare, l'articolazione delle specialità dei due presidi dovrebbe venir definita in coerenza con i ruoli ad essi assegnati dalla programmazione regionale.

Il Ministro della sanità

BINDI

(7 luglio 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con decreto del 16 aprile 1997 il provveditore agli studi di Vibo Valentia ha disposto l'aggregazione del liceo scientifico di Serra San Bruno all'istituto tecnico commerciale e per geometri dello stesso comune;

che quanto disposto dal provveditore comporterà la perdita dell'autonomia del liceo scientifico;

che la direttiva del 15 marzo 1997, diramata dal Ministero della pubblica istruzione, relativa alla riorganizzazione della rete scolastica, all'articolo 1 stabilisce la necessità di salvaguardare le esigenze degli istituti situati in comuni di montagna o che hanno in corso particolari progetti di innovazione didattica;

che il liceo scientifico di Serra San Bruno ha le seguenti caratteristiche: è situato in un comune di montagna e, pertanto, è soggetto alle disposizioni di cui alla direttiva 15 marzo 1997; costituisce il polo per l'attuazione di vari progetti culturali a livello europeo in collegamento con scuole *partner* della Spagna e del Portogallo; partecipa al progetto «Socrates» e al progetto «Deure» su iniziativa dell'IRSAE-Calabria;

che la sussistenza di tali requisiti permette al liceo in oggetto di mantenere la propria autonomia;

che il decreto di accorpamento emanato dal provveditore è stato controfirmato dall'ANP, il cui presidente provinciale è il preside del suddetto liceo, che avrebbe portato avanti tale proposta su iniziativa personale in contrasto con la decisione dell'assemblea degli iscritti tenutasi nei mesi scorsi e che non prevedeva tale accorpamento;

che la direttiva ministeriale sulla razionalizzazione prevedeva, tra l'altro, per la provincia di Vibo Valentia la perdita dell'autonomia

di un istituto superiore e di tre scuole medie e la soppressione di cinque plessi di scuola elementare;

che, invece, con il decreto sopra citato il provveditore ha proceduto a due accorpamenti per la media superiore, quattro per la scuola media e sette per la scuola elementare, superando le previsioni rese note nella comunicazione inviata alle scuole della provincia il 6 febbraio 1997;

che quanto disposto ha provocato la reazione di molti sindaci e dei genitori degli alunni delle scuole interessate,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per evitare l'accorpamento in questione, considerato inoltre che ciò determinerebbe la mancanza di un servizio essenziale in una zona dove, nel degrado generalizzato, la scuola rimane l'unico riferimento certo per la crescita culturale dei giovani.

(4-05521)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98 il provveditorato agli studi di Vibo Valentia ha disposto la perdita dell'autonomia per il liceo scientifico «N. Machiavelli» di Serra San Bruno, trasformato in sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale per geometri «L. Einaudi» dello stesso comune.

Il provvedimento suddetto è stato adottato in quanto il liceo con 10 classi, più altre 10 della sezione staccata di Soriano, non raggiunge le 25 classi, necessarie al mantenimento dell'autonomia, ed invece l'istituto tecnico funziona con 22 classi più 5 della sezione staccata di Acquaro.

Si desidera assicurare che la perdita dell'autonomia non arrecherà alcun danno agli studenti del liceo che continueranno a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e per la ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(3 luglio 1997)

BONATESTA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che gli abitanti del comune di Vetralla e Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo, hanno protestato contro i rischi della strada statale che attraversa i due centri abitanti;

che gli stessi hanno rivolto all'ANAS e alle autorità locali un appello per la realizzazione di condizioni di sicurezza sulla Cassia;

che, all'uopo, si è costituito un comitato che risulta in gran parte formato da cittadini che hanno perso i loro congiunti in gravi incidenti stradali;

che alle oltre 1.500 firme di adesione, già raccolte, si aggiungereanno quelle di altri centri interessati come Cura, Giardino, Camponovo e Mazzocchio,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per la realizzazione delle condizioni di sicurezza del tratto della Cassia che attraversa i comuni sopracitati al fine di evitare che in futuro abbiano a verificarsi nuovi tragici episodi.

(4-04985)

(25 marzo 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS con nota n. 1124-1226 del 20 maggio 1997 ha riferito che il potenziamento della statale n. 2, nel tratto in questione, è stato concordato tra il compartimento per il Lazio e gli enti locali interessati, i quali hanno disposto l'apposizione di impianti semaforici pedonali «a chiamata». Quelli di competenza ANAS, installati ed in via di completamento, sono ubicati al chilometro 65+000 (Cura di Vetralla), 67+200 (Vetralla) e al chilometro 68+500, ove si apporrà un lampeggiatore di «attenzione». Impianti analoghi, di prossima realizzazione, saranno installati a cura del comune competente.

Relativamente alla realizzazione di un sottopasso pedonale al chilometro 67+200 o in altro luogo sulla stessa arteria, il compartimento ANAS del Lazio ha preso in esame la possibilità tecnica della costruzione dell'opera, purchè vengano concesse le aree per gli ingressi di monte e di valle del sottopasso e risulti possibile realizzare un'opera di smaltimento idraulico delle acque affluenti nella zona circostante l'opera stessa.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(24 giugno 1997)

BORTOLOTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che al conservatorio di musica «Arrigo Pedrollo» di Vicenza è stato deciso di non assegnare la classe di liuto e ciò è avvenuto prima ancora che il Ministero ricevesse la tabella per l'organico che riporta le iscrizioni degli alunni (queste ultime possono essere formalizzate soltanto ad esami ultimati);

che gli allievi che hanno frequentato la classe lo scorso anno, e sono stati promossi, si sono iscritti già nel mese di luglio; gli esami di ammissione si sono già svolti e, d'altra parte, non avrebbero potuto essere rimandati data la presenza nel conservatorio della scuola media e del liceo sperimentale annessi;

che il dipartimento di musica antica ne verrebbe gravemente danneggiato e non potrebbero più svolgersi attività da tempo programmate e che prevedono il liuto come strumento importante;

che in occasione della visita a Vicenza dell'allora Ministro della pubblica istruzione Lombardi, come anche al convegno di Ferrara, il dipartimento di musica antica del conservatorio ha dimostrato delle notevoli potenzialità e non merita di essere penalizzato;

che la credibilità del conservatorio di Vicenza e dei conservatori italiani in generale riceverebbe un colpo gravissimo se si annullasse un corso di tale importanza,

l'interrogante chiede di sapere come si spieghi, in tempi di contrazione della spesa pubblica, l'abbondanza di nuove istituzioni (per esempio musica da camera soprattutto al Nord) a fronte di una chiusura così drastica e senza appello.

(4-02543)

(24 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata positivamente risolta.

Infatti, anche per l'anno scolastico 1996-1997 è stato autorizzato il funzionamento di una classe di liuto presso il conservatorio «Pedrollo» di Vicenza.

Al riguardo giova comunque precisare che, sin dalla prima attivazione di detto corso, in seguito ad una richiesta originariamente riguardante il liceo sperimentale esistente presso il conservatorio medesimo, il funzionamento della classe in parola viene autorizzato di anno in anno in quanto il relativo posto non può essere consolidato in organico.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e per la ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(30 giugno 1997)

BORTOLOTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996 prevede che l'abilitazione all'insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado si ottenga mediante un diploma di specializzazione;

che il relativo corso di studi ha la durata di due anni, prevede almeno 700 ore di insegnamento, comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di almeno 300 ore;

che per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno il decreto del Presidente della Repubblica prevede che i piani di studio comprendano, aggiuntivamente, 5 semestralità di insegnamenti su contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali sia dell'area neuropsicologica specifica;

che prima di questo decreto del Presidente della Repubblica gli insegnanti, per conseguire la specializzazione per l'insegnamento ai por-

tatori di *handicap*, dovevano frequentare un corso biennale post-laurea o post-diploma di 1.300 ore, con 18 esami, tirocinio e tesi finale;

che appare evidente che gli insegnanti di sostegno specializzati in base alla precedente normativa hanno già un grado di preparazione analogo a quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996;

che non appare quindi giustificato il fatto che l'abilitazione all'insegnamento non venga riconosciuta agli insegnanti di sostegno già specializzati dopo il corso post-universitario biennale,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda:

riconoscere l'abilitazione o, per la scuola primaria, l'idoneità all'insegnamento sui posti di sostegno agli insegnanti già specializzati per questo;

istituire una specifica classe di concorso per il sostegno.

(4-04645)

(11 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che la richiesta, volta a consentire che al titolo di specializzazione – conseguito dai docenti precari a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 – sia riconosciuto valore abilitante, attiene ad un problema che, nonostante ogni migliore predisposizione, non appare suscettibile di accoglimento, tenuto conto che, per l'abilitazione all'insegnamento, è prescritto un apposito esame di Stato, in conformità di quanto sancito dall'articolo 33, comma 5, della Costituzione.

Quanto, comunque, al raffronto tra le finalità ed i conseguenti effetti derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996, si ritiene di dovere ricordare che i corsi biennali di specializzazione, istituiti ed attuati ai sensi del primo di tali provvedimenti, sono stati gestiti, in parte direttamente dall'amministrazione – la quale ne ha limitato la partecipazione (a titolo gratuito) ai soli docenti di ruolo – e, in parte, da enti ed associazioni varie che ne hanno consentito la partecipazione (a titolo oneroso) anche a neodiplomati e neolaureati, attirati dalla prospettiva di una più agevole sistemazione nella scuola.

Premesso, peraltro, che molti dei docenti specializzati a norma della preesistente normativa hanno poi potuto conseguire l'abilitazione e successivamente la nomina sui posti di sostegno, con la possibilità di partecipare ai concorsi per soli titoli, la questione sollevata si pone per quei docenti precari i quali, pur avendo conseguito fino a tutto il 1996 la citata specializzazione, sono tuttora privi dell'abilitazione all'insegnamento e si vedono, quindi, preclusa la possibilità di accedere ai predetti concorsi ai fini dell'immissione in ruolo.

Non si ritiene, comunque, che i docenti in parola siano stati penalizzati dalla istituzione delle scuole di specializzazione universitarie previste dalla legge n. 341 del 19 novembre 1990, considerato, tra l'altro, che tali scuole sono state previste per il conseguimento di fini che non

sono del tutto assimilabili a quelli perseguiti con i corsi di specializzazione ai quali hanno partecipato i medesimi docenti.

Infatti, le nuove scuole universitarie – il cui ordinamento didattico è stato approvato con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 470 e 417, rispettivamente per la scuola secondaria e per quella primaria – sono finalizzate, secondo lo spirito della legge istitutiva, alla formazione specifica degli insegnanti, a differenza dei corsi attivati a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, i quali avevano lo scopo precipuo di fornire agli insegnanti medesimi solo una specializzazione che consentisse loro di essere utilizzati in attività di sostegno a favore degli alunni affetti da *handicap* fisici e sensoriali, indipendentemente da qualsivoglia collegamento tra la specializzazione conseguita e determinate classi di concorso.

Non si ritiene del tutto condivisibile l'assunto secondo cui le discipline di studio previste per il conseguimento dell'abilitazione, mediante le nuove scuole universitarie, sarebbero equivalenti a quelle richieste dalle norme che disciplinavano i corsi di specializzazione.

In realtà, il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996, che disciplina il funzionamento della scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, prevede, nell'arco di un biennio, 10 insegnamenti semestrali – di cui 5 comuni a tutti gli indirizzi e 5 differenziati per specifiche discipline – con almeno 700 ore di insegnamento e 300 ore di tirocinio; gli indirizzi relativi agli insegnamenti differenziati sono volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate, corrispondenti alle abilitazioni che si intendono conseguire, «fatte salve eventuali variazioni che le università riterranno di apportare», così come precisato nell'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996.

A conclusione del biennio è prescritto un esame finale per il conseguimento del diploma, che ha valore di esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento, in coerenza con il diploma di laurea che ha dato accesso alla scuola di specializzazione e che costituisce titolo di ammissione ai corrispondenti corsi a cattedra.

Gli allievi, che intendano conseguire un'abilitazione valida anche per l'attività didattica di sostegno, devono sobbarcarsi poi ad un numero più elevato di ore di studio dovendo aggiungere, a quelle dianzi riferite, altre 5 semestralità obbligatorie riguardanti insegnamenti dell'area delle pedagogie, delle didattiche speciali e dell'area neuropsicologica nonché attività di laboratorio e di tirocinio.

Non risulta, pertanto, che il diploma di abilitazione sia da solo sufficiente allo svolgimento delle attività di sostegno, essendo richieste perchè ciò possa avvenire altre 5 specifiche semestralità successive.

Le suesposte considerazioni escludono che alle specializzazioni, conseguite mediante i corsi disciplinati dalla pregressa normativa, possa essere attribuito valore abilitante e che per le medesime specializzazioni possano essere previste delle apposite classi di concorso.

In ordine a quest'ultimo punto occorre, in particolare, tenere presente che l'attività di sostegno non è configurabile come disciplina di insegnamento a se stante, concretandosi essa soltanto in interventi indi-

vidualizzati di natura integrativa a favore degli alunni in situazione di *handicap*, così come espressamente stabilito dall'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, a prescindere da accertate, specifiche competenze disciplinari possedute dai docenti interessati.

Quanto sopra premesso, si desidera ad ogni modo assicurare che il problema dei docenti precari specializzati, privi di abilitazione e con adeguata anzianità di servizio è all'attenzione del Ministero, che auspica di poterlo eventualmente risolvere nel contesto del disegno di legge n. 932 (attualmente all'esame del Parlamento) ed in ordine al quale è in atto un confronto tra le forze politiche sulle questioni del precariato e del reclutamento del personale della scuola.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(30 giugno 1997)

BORTOLOTTI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che con apposita istanza la ditta Demoter srl, via Pasubio 67, 36015 Dueville (Vicenza), ha presentato alla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Verona una richiesta di autorizzazione per la realizzazione nei comuni di Schio (Vicenza) e San Vito (Vicenza) del progetto di coltivazione area «Rivelle»;

che nell'area in questione sono presenti vincoli previsti dallo strumento urbanistico comunale, dalla legge regionale n. 52 del 1978 (legge forestale regionale); dalle leggi 8 agosto 1985, n. 431, e n. 349 dell'8 luglio 1986 e dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 23;

che l'area in esame si colloca nel comune di Schio, in ambiente di raccordo fra la dorsale collinare dei Monti Lessini ed il sistema pianiziale dell'alta pianura vicentina, nelle immediate pertinenze del torrente Covolo, affluente del torrente Refosco, nell'area di compluvio di articolate e numerose vallette che dal sistema collinare pedemontano si aprono sulla pianura vicentina;

che l'ambito vallivo in esame viene qualificato da tre elementi ambientali di particolare rilievo:

la valle del Covolo, di grande valore naturalistico per la presenza diffusa di fenomeni idrici e vegetazionali;

gli antichi insediamenti rurali e le contrade sparse, che con le sistemazioni agrarie ed i terrazzi di crinale caratterizzano e qualificano il paesaggio;

il contrasto geomorfologico dei lineamenti fondovallivi a prato con i boscosi pendii, che corteggiano e delimitano tutto intorno l'ambito naturalistico della valle Covolo;

che l'articolato sistema idrico di superficie evidenzia percorsi vallivi tortuosi e incisi nel terreno a testimonianza della erodibilità delle

coltri argillose e vulcaniche che caratterizzano la geologia della zona; solchi erosivi profondi ed affioramenti stratigrafici sono presenti ovunque, rendendo ben leggibile la storia geologica del territorio;

che l'erosione idrica del suolo, accelerata dall'abbondanza delle precipitazioni che interessano la zona, ha infatti demolito nel corso dei millenni le formazioni rocciose dei sovrastanti sistemi collinari, per cui il carattere geologico ne risulta molto differenziato e fragile;

che nel comprensorio locale affiorano sorgenti perenni che alimentano antichi acquedotti rurali, il torrente Covolo e, immediatamente a valle (500 metri), le polle risorgive dell'area paludosa «delle Paltane»;

che il bacino in esame, nei pendii più accidentati, è ricoperto da boschi di carpino, castagno, acero, frassino e roverella, mentre nei crinali prevalgono i coltivi agrari spesso terrazzati;

che dalla carta regionale forestale (F 102 Schio) si desume che l'area in studio ricade nella zona fitoclimatica del Castanetum, collocandosi quindi nella fascia vegetazionale delle latifoglie meso-termofile;

che tra i fattori che hanno influenza sulla grande varietà vegetazionale vanno ricordati il clima, qui nettamente favorevole nei riguardi della vegetazione per l'elevata entità delle precipitazioni idriche e per la loro distribuzione ottimale anche nei mesi estivi, la morfologia del territorio, che per conformazione ed esposizione favorisce una discreta molteplicità di ambienti a vantaggio della diversità tipologica delle formazioni forestali, e le colture agrarie nei lembi collinari terrazzati con muri a secco;

che dalle risultanze delle analisi ecostazionali coordinate dallo studio Franceschetti-Tempesta dell'Università di Padova, prodotte recentemente a corredo della variante del piano regolatore generale di Schio, l'area in argomento è stata classificata dello strumento urbanistico «E3c» area di interesse paesaggistico anche rilevante (più in particolare lo strumento urbanistico del comune di Schio, piano regolatore generale, assegna il sito in esame al comprensorio del futuro Parco dello Zovo);

che in tale ambito il settore collinare di cui alla concessione mineraria, in relazione alla collocazione nei riguardi dei centri abitati prossimi e per la presenza diffusa di naturalità agroforestale, è stato classificato dal comune tra gli ambiti territoriali scledensi vocati ad assumere un ruolo nella politica delle aree naturalistico-ricreative da tutelare e da porre al servizio della città.

che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Verona, con nota n. 215445 del 1° dicembre 1995, ha ritenuto approvabile il progetto di cui alla domanda della ditta Demoter, purchè fosse «limitato definitivamente ai due lotti indicati nel piano di coltivazione» ritenendo che la morfologia e la delicatezza del paesaggio non consentano ulteriori espansioni;

che il parere della sovrintendenza è stato espresso prima dell'acquisizione del parere della commissione consultiva lavori pubblici, organo consultivo della regione Veneto di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, che nella seduta del 20 dicembre 1995,

anche in considerazione dei forti dubbi emersi sulla franosità del sito dei soprastanti pendii prossimi alle contrade abitate, ha sospeso l'approvazione;

che la ditta Demoter si appresta a ripresentare un progetto di coltivazione leggermente ricollocato rispetto alla contrade abitate, teso a superare le riserve idrogeologiche espresse dalla suddetta commissione provinciale lavori pubblici;

che l'elemento instabilità idrogeologica, associato alla franosità dei versanti, minaccia indubbiamente anche l'assetto paesaggistico ed ambientale dei luoghi,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuna una riconsiderazione del parere espresso dalla sovrintendenza con nota n. 215445 del 1° dicembre 1995, tenuto conto che la franosità dei luoghi, come evidenziato dalla commissione lavori pubblici, potrà riflettersi negativamente sull'assetto geomorfologico del comprensorio compromettendo il valore ambientale e paesaggistico di un'area già ricompresa in un progetto di parco urbano fra le città di Schio e Valdagno.

(4-06092)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. - A seguito dell'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si fa presente che è stata interpellata la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona che ha comunicato di concordare con le conclusioni dell'interrogazione stessa.

Pertanto si provvederà a chiedere un aggiornamento del progetto di coltivazione da sottoporre a nuova istruttoria dopo aver acquisito un nuovo parere della commissione consultiva dei Lavori pubblici di Vicenza.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(8 luglio 1997)

BOSI, CIONI, NAPOLI Bruno, TERRACINI, TAROLLI, LOIERO. - *Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Premesso:

che gli interroganti sono a conoscenza dei comportamenti del gruppo dirigente della camera di commercio e industria di Melbourne, in Australia, culminati con l'espulsione di circa 200 ditte italiane che erano già state iscritte e ammesse;

che dalla lettura di quanto è apparso sui *media* editi a Melbourne risulterebbe che si è voluto sottrarre la gestione di questa camera di commercio ad un serio controllo, impedendo altresì la possibilità di un rinnovamento degli organi;

che dalla lettura delle dichiarazioni del signor Francesco Alessi (si veda pagina 13 del «Globo» del 16 dicembre 1996), della risposta

del dottor Marcello Spatafora (si veda pagina 21 del «Globo» del 23 dicembre 1996), dell'editoriale in lingua inglese del «Sunday Herald Sun» del 22 dicembre 1996, alla pagina 21, emerge con chiarezza che la situazione resta confusa e comunque lesiva degli interessi italiani oltre a mantenere gli elementi di illegalità riconosciuti dai Ministri in indirizzo in risposta ad altre interrogazioni;

che per la suddetta situazione di crisi era stata sospesa, da parte del Ministero degli affari esteri, la corresponsione del contributo annuale alla camera di commercio di Melbourne, subordinando il ripristino al superamento dell'attuale situazione di illegalità;

che in data 28 gennaio 1997 la Direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero ha notificato al console generale d'Italia a Melbourne la concessione del contributo di lire 835.787.000 per la camera di commercio a suo tempo sospeso senza che nessun ripristino della legalità associativa sia intervenuto,

si chiede di sapere:

secondo quali criteri i Ministri in indirizzo abbiano ritenuto di sciogliere positivamente le riserve che avevano portato al congelamento del contributo a detta camera di commercio;

se il Ministro degli affari esteri non intenda esaminare con particolare attenzione se i comportamenti tenuti dai diplomatici di Canberra siano stati consoni alla tutela degli interessi dell'Italia e degli italiani interessati a questa vicenda;

se non si ritenga opportuno procedere ad un approfondito riesame che impedisca la gestione di contributi al di fuori o in danno degli interessi dei cittadini italiani nel rispetto delle disposizioni di legge (legge 1° luglio 1970, n. 518) e delle fondamentali norme sulla correttezza dell'amministrazione delle risorse pubbliche.

(4-04959)

(21 marzo 1997)

RISPOSTA. – La camera di commercio italiana di Melbourne è una associazione volontaria di imprenditori, costituita secondo il diritto locale e retta da uno statuto elaborato dai soci. Il funzionamento della camera di commercio è regolato dalla legislazione dello Stato ospite; tale organismo è stato legalmente riconosciuto da questo Ministero, che contribuisce al suo finanziamento.

Secondo quanto riferito dalla Farnesina, le rappresentanze diplomatiche e consolari hanno dettagliatamente informato il Ministero degli affari esteri sulla vicenda relativa alla camera di commercio di Melbourne, la cui assemblea straordinaria, dopo aver indetto nuove elezioni (che, svolte il 23 ottobre 1996, sono state interpretate come un segnale della volontà espressa dai soci di chiudere il contenzioso in merito al controllo della camera medesima) ha successivamente approvato il nuovo statuto.

L'erogazione del contributo finanziario, che era stata temporaneamente sospesa, è stata successivamente ripristinata, essendo tale misura cautelativa in buona parte superata dagli eventi soprariportati e tenuto

conto del fatto che, come segnalato dall'ambasciata competente, la camera di commercio di Melbourne ha portato a termine le attività programmate, rispettando gli impegni contrattuali ed assumendone i relativi oneri finanziari.

Il Ministero degli affari esteri ha riferito che l'autorità diplomatica e consolare in Australia ha svolto, nel rispetto dell'autonomia della camera di commercio e nei limiti della normativa vigente, una delicata opera di mediazione al fine di ricomporre il contrasto sorto fra opposti gruppi di imprenditori ed allo scopo di fare chiarezza sulla intera vicenda. È stata svolta inoltre una puntuale e scrupolosa opera di vigilanza, fin dall'insorgere del contenzioso.

Con l'azione complessiva svolta dall'autorità diplomatica italiana in Australia si è raggiunto il duplice scopo della salvaguardia delle esigenze di correttezza amministrativa e di tutela degli interessi generali della collettività italiana residente in quel paese.

*Il Sottosegretario di Stato
per il commercio con l'estero*
CABRAS

(22 giugno 1997)

CURTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che da tempo ormai l'Istituto tecnico industriale sperimentale di Sava (Taranto) trovasi in stato di gravissimo disagio e precarietà a causa della mancanza di una sede unica e adeguata alle attività svolte;

che l'istituto è attualmente diviso in quattro succursali con conseguenziale difficilissimo svolgimento delle attività scolastiche;

che la costruzione del nuovo edificio, iniziata nel 1989, è da anni interrotta determinando sfiducia nella possibilità di una ripresa dei lavori;

che tutto ciò appare gravemente lesivo della dignità degli studenti, dei loro familiari e del territorio,

l'interrogante chiede di conoscere le cause che abbiano determinato il blocco della costruzione del nuovo edificio ITIS e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per affrontare e risolvere l'annoso problema.

(4-03745)

(21 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che per la costruzione dell'edificio da destinare all'istituto tecnico industriale sperimentale di Taranto è stato disposto un finanziamento di lire 2.780.000.000 ai sensi della legge n. 488 del 1986 nell'ambito dei programmi definiti dalla competente regione Puglia titolare della relativa autonoma potestà programmatoria.

Secondo quanto riferito dall'amministrazione provinciale di Taranto l'appalto per la realizzazione dell'opera, per un importo di lire 5.000.000.000, finanziato con i succitati fondi previsti dalla legge n. 488 del 1986 e per la restante somma di lire 2.220.000.000 con i fondi di bilancio dell'ente, era stato affidato alla impresa Abrusci alla quale in data 22 ottobre 1992 con atto di giunta n. 2225 è stato rescisso il contratto.

I fondi stanziati dall'ente locale sono stati utilizzati per liquidare i lavori realizzati dall'impresa con la quale tuttavia sono sorte ulteriori controversie che hanno comportato l'attivazione del procedimento, ex articolo 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, tuttora in corso.

Soltanto dopo la definizione di tali controversie e l'approvazione del collaudo delle opere già realizzate l'ente locale potrà adottare i provvedimenti relativi al completamento dell'opera.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(3 luglio 1997)

DE CORATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che da tempo l'Accademia delle belle arti di Brera versa in una situazione di grave crisi;

che nel novembre 1996 il presidente dell'Accademia citata, l'architetto Gae Aulenti, ha denunciato gravi fatti come omissioni nei verbali, avallo di situazioni poco chiare, gestione scorretta da parte del consiglio di amministrazione dei fondi pubblici e privati, chiedendo al Ministero della pubblica istruzione di inviare un ispettore per chiarire la situazione;

che in seguito ad una risposta evasiva del Ministero l'architetto Aulenti ha presentato le dimissioni;

visto:

che le dichiarazioni di irregolarità rese dall'ex presidente architetto Aulenti sono molto gravi;

che non vi è stata una risposta chiara in merito alla questione da parte del Ministero,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai il Ministro in indirizzo non abbia ancora ritenuto di intervenire con provvedimenti adeguati alla gravità della situazione;

se abbia intenzione di aprire un'indagine sulla questione delle presunte irregolarità sollevata dal presidente dimissionario;

quali provvedimenti intenda assumere per risolvere al più presto la situazione di paralisi in cui l'Accademia in oggetto si trova.

(4-03482)

(18 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che l'architetto Aulenti, nominato presidente dell'Accademia di belle arti di Brera per le sue note qualità professionali nell'ambito di una più generale politica di sviluppo delle istituzioni di alta cultura, ha rappresentato a questo Ministero di voler rassegnare le dimissioni in seguito a divergenze di natura gestionale, che hanno incrinato i rapporti di reciproca fiducia tra i componenti del consiglio di amministrazione.

In seguito a ciò, l'amministrazione si è adoperata per ricondurre i contrasti all'interno di una normale dialettica tra soggetti diversi. Tali tentativi, tuttavia, non sono riusciti a modificare la decisione presa dall'architetto Aulenti che recentemente è stato sostituito dal professor Emilio Tadini.

Nel più generale interesse dell'istituzione braidense, e a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'architetto Aulenti dopo le dimissioni, è stata disposta un'ispezione ministeriale per verificare la correttezza gestionale dell'Accademia stessa. Dall'ispezione non sono emersi comportamenti penalmente rilevanti o tali da prefigurare sostanziali illeciti amministrativi.

Si ritiene doveroso precisare che l'Accademia ha promosso, negli ultimi tempi, una serie di iniziative di alto profilo artistico e culturale; ha attivato, collaborando con vari organismi nazionali ed internazionali, sperimentazioni didattiche anche nel settore della formazione di livello superiore ed è stata sede di un importante convegno, programmato da questo ispettorato, sul tema «Arte e nuove tecnologie».

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(30 giugno 1997)

DE CORATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione italiana, le istituzioni non statali, legalmente riconosciute, godono di pari diritti e doveri delle corrispondenti istituzioni statali;

che le proposte di legge finora presentate riguardano solo ed esclusivamente le istituzioni statali e nulla dicono circa la futura collocazione delle istituzioni non statali legalmente riconosciute all'interno o a latere degli ipotizzati ISDA regionali;

che non è pensabile che un'istituzione non statale debba dipendere dall'ISDA regionale statale, per cui ogni singola accademia (o conservatorio) non statale deve avere la possibilità di trasformarsi in ISDA libero, non statale, convivendo, nella stessa regione, provincia o città, con l'equivalente ISDA statale;

che nell'ambito della programmazione triennale viene tenuto conto delle istituzioni statali già esistenti nell'ambito regionale, mentre

viene totalmente ignorata l'esistenza delle corrispondenti istituzioni non statali;

che, secondo quanto prospettato, nei capoluoghi di regione sprovvisti di accademie delle belle arti e di conservatori statali si terrà conto, nel piano triennale, delle istituzioni non statali funzionanti, prevedendo per esse, se richiesta, la statalizzazione, per cui le accademie non statali di Perugia e Genova, per sopravvivere, dovrebbero trasformarsi da secolari istituzioni libere in istituzioni statali;

visto:

che l'obiettivo che ci si dovrebbe riproporre di conseguire è l'equiparazione giuridica delle istituzioni di alta cultura artistica nazionali al contesto europeo, in considerazione anche dei numerosi esempi di prestigiose e libere istituzioni europee delle arti e del *design* non statali in Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Germania, Spagna, Francia, mentre nella pratica ciò stenta ad affermarsi;

che le accademie di belle arti non statali italiane sono state le prime e le uniche ad inserirsi a pieno titolo negli organismi comunitari e nei *network* europei, quali l'Elia (European league of institutes of the arts) e l'Art Accord, oltre a partecipare attivamente ai progetti Erasmus Socrates e ai progetti pilota della Commissione Aeti (Arts Education and Training Initiative), dimostrando, di fatto, una precisa volontà di confronto con l'Europa sulle nuove didattiche e tecnologie che le accademie statali hanno del tutto ignorato e negletto, collocandosi fuori dal contesto europeo, anche a causa di una cieca e ottusa politica dell'Ispettorato per l'istruzione artistica;

che dall'utile confronto e dalla collaborazione con i numerosi *partner* europei di cui sopra sono nati alcuni nuovi percorsi educativo-formativi attraverso l'applicazione del decreto n. 419 del 1974 sulla sperimentazione, nell'area del *graphic design/advertising*, della moda, del *product design*, del restauro, eccetera, pur tra le notevolissime e ingiustificate difficoltà frapposte a tali realizzazioni dalla burocrazia ministeriale dell'Ispettorato per l'istruzione artistica;

che nella precedente legislatura i direttori delle accademie non statali avevano fatto pressione sulle presidenze delle Commissioni cultura di Camera e Senato e sui singoli membri di tali Commissioni, affinché fosse loro concesso, in sede di audizioni, il diritto-dovere di esprimersi sulle proposte di riforma in discussione al Parlamento, con pari dignità, credibilità e competenza rispetto ai loro colleghi direttori delle accademie statali: quanto richiesto non venne concesso allora ma viene, dagli stessi, ancora una volta giustamente sollecitato in questa legislatura, perchè si esprima attenzione al «privato» e si valorizzi la reale libertà dell'insegnamento, sancita dall'articolo 33 della Costituzione;

che, in merito al Consiglio nazionale delle arti, a tutt'oggi non viene fatto cenno ad alcuna rappresentatività delle istituzioni non statali all'interno del CNDA, situazione non accettabile dato l'attuale significativo rapporto tra accademie statali (21) e non statali legalmente riconosciute (12), in base al quale sarebbe logico ma soprattutto corretto che dei quattro rappresentanti delle accademie nazionali delle belle arti almeno uno (se non due) fosse eletto fra quelli delle accademie non stata-

li; allo stesso andrebbe concesso pari diritto attivo e passivo nelle elezioni del CNDA, rispetto alle accademie statali;

che la distinzione, operata dal regio decreto del 1923, tra istituzioni che dovrebbero dedicarsi alle «arti pure» (accademie) e quelle che dovrebbero invece esplorare il vasto mondo delle «arti applicate» e del *design* (ISIA), non è più attuale in un contesto artistico e culturale ormai molto diverso, tanto che, se è vero che ogni istituzione manterrà la propria denominazione, ci si chiede, oggi, a differenza del 1923, che cosa significhi «istituto per le industrie artistiche (ISIA)»,

si chiede di sapere:

cosa pensi il Governo della questione sopra delineata;

se il Governo intenda tenere in debito conto tutto quanto sopra esposto nei futuri interventi legislativi in questo settore.

(4-03792)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si fa presente che, sulla questione – relativa alla riforma delle accademie e dei conservatori di musica e sui conseguenti riflessi che tale riforma potrà avere sulle istituzioni similari non statali – questo Ministero non può, al momento, che ribadire quanto già comunicato all'onorevole interrogante con la nota n. 001477 del 4 dicembre 1996, in sede di riscontro all'analoga interrogazione 4-00216.

Si ricorda, infatti, che l'esame, sotto i diversi aspetti, della questione segnalata costituisce oggetto di approfondimento e di dibattito alla Commissione cultura della Camera dei deputati, la quale, com'è noto, è tuttora impegnata ad esaminare la proposta di legge n. 829 (abbinata ad altre presentate da diverse parti politiche), volta a conferire la delega al Governo per la riforma delle istituzioni di cui trattasi.

Con particolare riferimento poi alla richiesta dell'onorevole interrogante, si osserva che eventuali audizioni informali dei professionisti dei settori interessati – cui questo Ministero non ha motivo di opporsi – dovrebbero essere prospettate e richieste alla medesima Commissione cultura.

Si desidera, ad ogni modo, ribadire quanto già fatto presente nella suindicata nota, nel senso che questo Ministero, da parte sua, non manca di seguire i lavori parlamentari per l'approvazione della proposta di legge in parola, consapevole dell'esigenza di una riforma del settore, che tenga nella dovuta considerazione le concrete situazioni – quali quelle costituite dalle istituzioni non statali di cui è cenno nell'interrogazione – appartenenti ad un'unica realtà culturale.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(30 giugno 1997)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'ENAM, ente nazionale assistenza magistrale, è nato nel 1947 con la finalità di assistere i maestri nelle necessità personali e familiari ed ha un patrimonio costituito da lasciti, proprietà immobiliari e trattenute mensili obbligatorie dello 0,8 per cento sullo stipendio di circa 320.000 docenti;

che nel 1977 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 l'ENAM era stato incluso fra gli enti «inutili», ma evitò la soppressione grazie all'intervento di alcuni parlamentari, per cui fu congelato fino al 1991, anno in cui gli è stata confermata piena legittimità con la legge 27 maggio 1991, n. 167;

che l'ente, dopo aver gestito, in modo più o meno trasparente, compiti di assistenza generica che oggi sono considerati marginali dagli insegnanti, potrebbe avere un ruolo importante per inaugurare l'attuazione della normativa vigente sui fondi pensione integrativi;

che la totalità degli insegnanti interpellati in merito condivide l'iniziativa, che è stata suffragata inoltre da una cospicua raccolta di firme,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per modificare le finalità giuridiche dell'ENAM, affinché il patrimonio dell'ente venga destinato alla costituzione della pensione complementare, istituendo il fondo pensioni previsto dal decreto-legge n. 124 del 1993, sancito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335.

(4-04329)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata, in merito alla possibilità di destinare il patrimonio dell'ENAM al fondo pensioni previsto dal decreto legislativo n. 124 del 1993 e dalla legge n. 335 del 1995, e si comunica quanto segue.

Premesso che le finalità assistenziali che caratterizzano l'ENAM sono state attribuite all'Ente stesso dalla legge che lo ha istituito (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1346 del 21 ottobre 1947), ne deriva che una eventuale trasformazione del medesimo può verificarsi soltanto attraverso un apposito strumento normativo, da valutare nelle competenti sedi istituzionali.

Questa amministrazione, comunque, ritiene che non sia possibile istituire un ente pubblico che operi nel campo della previdenza integrativa e le cui risorse finanziarie derivino, esclusivamente, da ritenute obbligatorie effettuate sugli stipendi corrisposti al personale della scuola primaria.

L'entità di tali ritenute ed il patrimonio dell'ENAM, anche dopo la sua eventuale alienazione, non consentirebbero, comunque, la costituzione di un fondo pensioni di consistente rilevanza.

In ogni caso sembra opportuno attendere che vengano definite le disposizioni attuative del citato decreto legislativo n. 124 del 1993.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(30 giugno 1997)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che alcuni enti pubblici istituzionali, tra cui gli ECA (Enti comunali di assistenza) e le IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) non ancora trasferiti ai comuni, soggetti prima a controllo statale e poi a quello regionale e retti da commissari regionali, hanno fruito del contributo statale, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 (cosiddetta legge Tupini), per la costruzione di case popolari da locare ai propri dipendenti, anche senza la contrazione dei mutui, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 408 del 1949;

che il Ministero dei lavori pubblici nell'emanare la circolare esplicativa del 30 giugno 1995, n. 31/seg., recante «Disposizioni esplicative della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sulle norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica», in risposta a quesiti posti da varie amministrazioni centrali e locali, si riservava di integrare la stessa a seguito di ulteriori quesiti proposti dagli enti attuatori;

che risultano essere in corso numerose controversie, anche giuridiche, tra gli assegnatari di tali alloggi e le amministrazioni interessate,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se sia ancora valido il contenuto di cui al secondo periodo del foglio n. 2 della nota datata 22 maggio 1972, n. 393, inviata dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata - divisione 19^a - all'ECA di Cava de' Tirreni e per conoscenza alla prefettura e al Genio civile di Salerno in merito alla conservazione del diritto di restare nell'alloggio dei dipendenti dell'ente collocati a riposo per raggiunti limiti di età, ai quali furono assegnati in locazione i suddetti alloggi costruiti dall'ente con il contributo dello Stato, concesso ai sensi della legge n. 408 del 1949 e da locare ai dipendenti, con la stipula di un contratto le cui clausole non prevedevano l'obbligo di lasciarli liberi al momento della cessazione dal servizio;

se sia ancora valido il contenuto del terzo periodo della stessa nota secondo il quale ogni eventuale assegnazione di alloggi liberi doveva essere disposta dalla competente commissione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1964, modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, oppure se l'amministrazione sia libera di fittarli ad altri dipendenti chiedendo un canone liberamente determinato in riferimento al valore di mercato e, in caso di rinuncia dei dipendenti per l'alto costo dell'affitto mensile, indicando una gara pubblica, come ha fatto la gestione provvisoria dell'ente;

se rientrino nella normativa dell'edilizia residenziale pubblica, assoggettandoli, di conseguenza, alle disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici 30 giugno 1995, n. 31/seg., gli alloggi che hanno fruito del contributo statale concesso ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e del testo unico n. 1165 del 1938 agli enti pubblici istituzionali per la costruzione di case popolari da locare ai propri dipendenti, come è avvenuto

per gli alloggi di proprietà dei vari enti, tra cui quelli delle Poste e telecomunicazioni e delle Ferrovie dello Stato, eccetera;

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, come preannunciato nella citata circolare n. 31/seg./95, con l'emanazione di una nuova circolare che faccia chiarezza definitiva in tale specifica materia, evitando, in tal modo, ulteriore contenzioso con altri carichi di lavoro per la già oberata macchina della giustizia ed inutili esborsi sia da parte dei cittadini che da parte degli enti.

(4-04248)

(13 febbraio 1997)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica che l'ambito di applicazione della legge n. 560 del 1993 è definito all'articolo 1, commi 2 e 3, attraverso una elencazione dettagliata degli alloggi ai quali la normativa è applicabile o meno.

Tale elencazione è tassativa, come peraltro si evince dal comma 1 dello stesso articolo 1, secondo cui «sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquistati, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonchè con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali nonchè da IACP e loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale».

Pertanto, gli alloggi alienabili ai sensi della legge n. 560 del 1993 sono esclusivamente quelli da essa espressamente contemplati e considerati come di edilizia residenziale pubblica. In particolare, come specificato dalla circolare esplicativa dello scrivente Ministero n. 31/segr. data 30 giugno 1995, «la legge non fa alcun riferimento al fatto che gli alloggi siano stati o meno acquistati, realizzati o recuperati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, ma si limita ad introdurre una connotazione legata esclusivamente alla natura del soggetto che ha finanziato, anche parzialmente, la costruzione, il recupero o l'acquisto delle abitazioni».

Alla luce di quanto premesso, gli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 408 del 1949 rientrano nel novero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, quindi, nelle previsioni della legge n. 560 del 1993, trattandosi di alloggi realizzati con contributo dello Stato.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(24 giugno 1997)

DIANA Lino. - *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* - Premesso:

che la strada statale n. 155 Prenestina attraversa il centro urbano del comune di Serrone (Frosinone) per un tratto di circa 3,5 Km;

che da anni tra il suddetto comune e l'ANAS esiste una vertenza per la gestione di detto tratto;

che, a causa di questo conflitto di competenze, il tratto urbano, sia da parte del comune che dell'ANAS, viene lasciato nella più totale incuria che ha causato innumerevoli incidenti stradali, alcuni dei quali molto gravi,

l'interrogante chiede di sapere dal Ministro in indirizzo quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di superare la situazione suesposta così da restituire ai cittadini del comune di Serrone un centro urbano adeguatamente transitabile.

(4-04633)

(7 marzo 1997)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS con nota n. 1005 del 22 aprile 1997 ha riferito che a seguito della trasmissione della delibera del comune di Serrone, relativa alla delimitazione del centro abitato, la competenza del tratto stradale in questione è attualmente statale e, al momento, sono in corso contatti con l'ufficio tecnico della stessa amministrazione comunale per la definizione della relativa traversa al fine di formalizzare le nuove competenze.

Lo stesso ente fa infine presente che il personale d'esercizio non ha rilevato quelle condizioni di incuria stradale citate nell'atto ispettivo e che, attualmente, su segnalazione dello stesso comune, si sta procedendo alla potatura di alcune alberature in fregio all'arteria e, prossimamente, verranno eseguiti i periodici interventi di ripasso della segnaletica orizzontale.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(24 giugno 1997)

DOLAZZA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che è stata pubblicata la notizia secondo la quale all'inizio del mese di settembre 1996 nel corso della fiera di Arce (Frosinone) militari della Guardia di finanza hanno elevato contravvenzione ad un venditore ambulante di arachidi (300.000 lire) e ad un minore (33.000 lire) per aver il primo venduto al secondo arachidi per l'ammontare di lire 2.000 con omissione della stampa, del rilascio e della richiesta di fattura fiscale, si chiede di conoscere:

se corrisponda a verità quanto segnalato;

in caso affermativo, quale sarà per l'erario il risultato economico netto di detta operazione di polizia tributaria detraendo dal totale di 333.000 lire di ammende l'ammontare della missione in giorno festivo dei militari della Guardia di finanza in Arce, le spese per la formalizzazione degli atti successivi al verbale, per la notificazione e per la riscossione delle multe;

se rientri nell'iniziativa autonoma di qualche ufficiale della Guardia di finanza o dirigente del Ministero delle finanze l'operazione ad Arce, di cui viene chiesta conferma, e le cui finalità appaiono esclusivamente dirette a far introitare ai militari operanti l'indennità di missione e soprattutto ad accentuare nella collettività la diffidenza verso l'apparato fiscale: il tutto in stridente ed insanabile contrasto con i principi razionali di lotta all'evasione fiscale ripetitivamente enunciati verbalmente dall'attuale Ministro delle finanze;

in caso affermativo quali provvedimenti il Ministro intenda adottare nei confronti dei responsabili (le cui generalità dovrebbero essere note), anche per dare prova palese dell'annunciato mutamento delle metodologie italiane di perseguimento fiscale;

quante ispezioni tributarie (e con quali risultati sia come ammende comminate sia come introito netto per l'erario) siano state effettuate nell'ultimo lustro dalla Guardia di finanza e dagli altri servizi del Ministero delle finanze in enti e società pubbliche, private, concessionarie di pubblici servizi ed agevolate con norme e contribuzioni pubbliche (IRI, ENI, Finmeccanica, Enel, Olivetti, STET, SIRT, Telecom, TIM, Italgas, ACEA, Finmare, Tirrenia, Alitalia, Ferrovie dello Stato, Registro aeronautico italiano, Automobile Club d'Italia, Ente nazionale assistenza al volo, Aero Club d'Italia, CONI, CNR, ENEA, Aeroporti di Roma, Assitalia, Le Generali, eccetera), banche, società editrici di grandi giornali e settimanali, RAI-TV, enti previdenziali ed organismi sindacali;

se l'impegno governativo per l'accentuazione della lotta all'evasione fiscale proseguirà - come dimostrerebbe l'episodio di Arce, se avvenuto - in misura preminente nella direzione di venditori ambulanti e minori occasionali acquirenti di arachidi e categorie assimilabili, lavoratori dipendenti ed autonomi, liberi professionisti, pensionati, piccole e medie imprese, eccetera, con inevitabile risultato a basso rapporto costo - rendimento, continuando ad assicurare immunità a grandi enti e società, soprattutto se a capitale pubblico o fruente agevolazioni, sovvenzioni e/o erogazioni pubbliche.

(4-01721)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se corrisponde al vero che, nel corso della fiera di Arce (Frosinone), tenutasi nel mese di settembre 1996, alcuni militari della Guardia di finanza abbiano elevato contravvenzione ad un minore e ad un venditore ambulante di arachidi, rispettivamente, per l'acquisto e la vendita di merce senza la richiesta ed il rilascio di ricevuta fiscale relativa al corrispettivo pagato, di importo pari a lire 2.000.

In caso affermativo, l'onorevole interrogante ha chiesto ragguagli circa il risultato economico dell'operazione, anche in relazione alle spese sostenute per l'indennità di missione in giorno festivo ai militari verbalizzanti e per gli adempimenti connessi alla contestazione elevata; ciò anche in considerazione di una presunta «immunità da controlli tributari,

fiscali e contabili per enti e società pubbliche o a partecipazione statale».

Al riguardo si osserva preliminarmente che, secondo quanto riferito dal comando generale della Guardia di finanza, la vicenda riguardante la contravvenzione per vendita di merce effettuata in violazione dei previsti adempimenti tributari si colloca nell'ambito dell'attività di servizio disposta dal comandante della brigata di Ceprano, tendente al riscontro della regolare osservanza della normativa in materia di obblighi strumentali.

In tale ambito di attività una pattuglia di militari della Guardia di finanza si recava in data 2 agosto 1996 (venerdì), presso la fiera campionaria di Arce, per eseguire specifici controlli.

Risulta che, nell'occasione, i finanziari abbiano elevato appositi processi verbali di constatazione, tra i quali tuttavia non è stata riscontrata alcuna contestazione sulla vendita, e correlativo pagamento, di arachidi.

Si sottolinea in proposito che, per l'attività svolta, i militari in questione non hanno usufruito di indennità di missione, in quanto il servizio espletato nel comune di Arce, distando 8 chilometri dal comune sede di reparto, alla luce delle vigenti disposizioni amministrative non può essere remunerato con alcuna indennità integrativa. Nè, peraltro, il servizio di cui trattasi è stato prestato in giorno festivo.

Al di là dello specifico rilievo va, tuttavia, evidenziato che, conformemente a quanto auspicato nel testo dell'interrogazione, le istruzioni impartite con direttiva generale del 26 febbraio 1997, sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 1997, pongono come obiettivo la riduzione dei controlli sugli aspetti formali al fine di concentrare l'azione prevalentemente sulle verifiche alle imprese di grandi o di medie dimensioni.

Si rileva inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, è stato, tra l'altro, disposto che non sono soggette all'obbligo di certificazione le cessioni effettuate da venditori ambulanti e, comunque da parte di soggetti che esercitano senza attrezzature il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali.

Più in generale si osserva che il sistema sanzionatorio non penale in materia tributaria è attualmente oggetto di revisione organica e di completamento, in attuazione di delega legislativa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria per il 1997).

Per quel che attiene, infine, le istanze avanzate dall'onorevole interrogante circa le «ispezioni tributarie» condotte dalla Guardia di finanza nell'ultimo lustro, si rappresenta che la «verifica fiscale» generale o parziale è il principale strumento ispettivo di cui si avvalgono i militari della Guardia di finanza per acquisire e reperire ogni elemento utile all'accertamento dei redditi e delle imposte – sia dirette che indirette – dei soggetti economici nonchè alla repressione delle violazioni penali e amministrative in campo tributario.

I reparti si avvalgono, altresì, di moduli ispettivi di natura speditiva che mirano al riscontro della regolarità, sotto il profilo fiscale, di singoli atti ovvero di determinati aspetti della gestione, denominati «controlli».

Tutti gli interventi eseguiti nell'ultimo quinquennio sono stati riassunti dal comando della Guardia di finanza nel prospetto di seguito specificato.

ANNO	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Interventi eseguiti	33.070	35.038	42.098	43.673	41.855	10.952
Elementi positivi	10.279	11.647	15.233	15.373	25.024	3.849
Elementi negativi	6.522	9.219	8.812	12.122	10.805	1.672
Ritenute d'acconto	90	114	241	1.348	128	35
IVA relativa	1.407	1.702	2.073	2.335	2.392	536
IVA dovuta	1.605	2.170	2.485	3.088	3.193	915

Occorre chiarire che gli importi indicati nel prospetto sopra richiamato sono espressi in miliardi di lire e che, per quel che riguarda l'anno 1997 il periodo di riferimento è relativo al 1° gennaio - 30 aprile.

In particolare, l'attività operativa per gli anni 1996 e 1997, a tutto il 30 aprile, suddivisa in relazione alla tipologia dei contribuenti ispezionati, ha conseguito i risultati di seguito evidenziati.

	1996	1997
ditte individuali	23.641	6.058
società in accomandita per azioni	68	20
società a responsabilità limitata	7.059	1.840
società per azioni	1.675	418
società cooperative	687	188
altri enti ed istituti con personalità giuridica	309	103
enti pubblici economici	2	3
società semplici, irregolari e di fatto	1.123	264
società in nome collettivo	4.732	1.322
società in accomandita semplice	2.559	736

Per quel che attiene le verifiche effettuate presso enti e società pubbliche e private concessionarie di pubblici servizi ed agevolate con norme e contribuzioni pubbliche risultano effettuate nel tempo, dal Servizio centrale degli ispettori tributari e dalla Guardia di finanza, diverse indagini.

A tal fine si indicano taluni controlli effettuati presso istituti di credito ed enti a partecipazione o con contribuzione pubblica.

Monte dei Paschi di Siena - istituto di credito pubblico: processo verbale di constatazione, 6 giugno 1986, violazioni in materia di im-

ste sui redditi; 25 settembre 1992, violazioni in materia di imposte sui redditi; 18 maggio 1993, violazioni in materia di imposte sui redditi.

Istituto bancario San Paolo di Torino: processo verbale di constatazione, 20 giugno 1991, violazioni in materia di imposte sui redditi.

Sezione speciale per il credito industriale, presso la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico: processo verbale di constatazione, 16 novembre 1989, violazioni in materia di IVA; 26 novembre 1990, violazioni in materia di IVA; 22 ottobre 1991, violazioni in materia di IVA.

Banca nazionale del lavoro - istituto di credito di diritto pubblico: processo verbale di constatazione, 19 dicembre 1990, violazioni in materia di IVA; 6 novembre 1991, violazioni in materia di IVA.

Iritecna, società per l'impiantistica industriale e per l'assetto del territorio spa, quale incorporante di Italstat spa: processo verbale di constatazione, 19 marzo 1992, violazioni in materia di imposte sui redditi.

Banca di Roma spa, all'epoca del gruppo IRI, quale incorporante di Finmilano, già Alfa Romeo spa: processo verbale di constatazione, 7 dicembre 1993, violazioni in materia di imposte sui redditi.

Credito italiano spa, all'epoca del gruppo IRI, quale incorporante di Sofinpar spa, già Alfa Romeo Auto spa: processo verbale di constatazione, 10 dicembre 1993, violazioni in materia di imposte sui redditi.

Credito italiano spa, all'epoca del gruppo IRI, quale incorporante di Società di servizi finanziari Finservizi spa, già Società finanziaria meccanica Finmeccanica spa: processo verbale di constatazione, 10 dicembre 1993, violazioni in materia di imposte sui redditi.

Finmeccanica società finanziaria spa (gruppo IRI): processo verbale di constatazione, 16 dicembre 1993, violazioni in materia di imposte sui redditi; 11 ottobre 1994, violazioni in materia di imposte sui redditi.

Fideuram Vita - compagnia di assicurazioni e riassicurazioni spa (gruppo IMI): processo verbale di constatazione, 15 novembre 1991, violazioni in materia di imposte sui redditi.

Istituto nazionale assicurazioni - INA: in corso di verifica l'istituto contribuente ha presentato domanda di condono ai fini IVA, IRPEG e ILOR.

ENEL: 4 interventi tra il 1984 e il 1987, violazioni in materia di imposte sui redditi ed IVA.

Alitalia spa: 8 interventi nel periodo 1981-1995, violazioni in materia di imposte sui redditi ed IVA.

Ferrovie dello Stato: 3 interventi tra il 1990 e il 1995, violazioni in materia di IVA.

CNR; un intervento nel 1983, per violazioni di natura formale.

Registro aeronautico italiano: un intervento nel 1979, violazioni in materia di imposte di registro e di bollo.

STET: 2 interventi nel 1995, violazioni in materia di imposte sui redditi ed IVA.

Aeroporti di Roma spa: un intervento nel 1987, violazioni in materia di imposte sui redditi ed IVA, infrazioni valutarie.

Finmeccanica spa: 2 interventi tra il 1994 e il 1995, violazioni in materia di imposte sui redditi ed IVA.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 giugno 1997)

DOLAZZA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) è una società consortile e per azioni (scpa) i cui azionisti sono per il 33,33 per cento il consorzio ASI della regione Campania e per il 66,67 per cento le maggiori aziende aerospaziali italiane;

che detto CIRA scpa, come stabilisce la legge 184 del 15 maggio 1989, ha sottoscritto con lo Stato italiano le convenzioni 245/94 e 246/94 con le quali è impegnato a realizzare per conto dello Stato, gli impianti di prova descritti del programma PRORA;

che negli atti ispettivi n. 4-02035, 4-02526, 4-04792 e 4-02527, alle quali il Governo non ha fatto pervenire risposta, si pongono gravi interrogativi sull'attuale gestione del CIRA scpa;

che nell'attuale Consiglio d'amministrazione del CIRA scpa a rappresentare gli interessi della regione Campania ed in particolare del presidente di quest'ultima, è stato chiamato l'architetto Giacomo Maria Falomo;

che il consiglio d'amministrazione del CIRA scpa che ha preceduto quello attualmente in carica, aveva approvato gli incarichi conferiti allo stesso architetto Giacomo Maria Falomo sia per la realizzazione del progetto planovolumetrico del CIRA scpa per il quale sono state versate al Falomo lire 198.800.000, sia per la progettazione della nuova portineria per la quale sono state versate allo stesso professionista lire 172.000.000;

che entrambe le opere suddette, ancora in corso di realizzazione, hanno assunto dimensioni faraoniche ed assolutamente inutili e spropositate rispetto ai veri scopi di un centro ricerche;

che il CIRA scpa ha costituito con la Ansaldo (Finmeccanica spa) un consorzio di cui è presidente l'architetto Giacomo Maria Falomo, per la realizzazione e la gestione di una centrale di cogenerazione che risulta antieconomica ed inutile rispetto ai fabbisogni energetici del CIRA e non in linea con i recenti indirizzi governativi in materia, si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo interrogati ritengano compatibili, legittimi e corretti i ruoli svolti dall'architetto Giacomo Maria Falomo, di componente del consiglio d'amministrazione del CIRA scpa e, contem-

poraneamente, di fornitore di servizi di progettazione per il CIRA scpa stesso;

quali provvedimenti ritengano di dover adottare, laddove risultasse illegittimo lo svolgimento dei due ruoli da parte dello stesso soggetto;

se non ritengano che i ruoli di Presidente del consorzio di cogenerazione e di consigliere d'amministrazione del CIRA scpa, svolti dall'architetto Falomo, siano in reciproco contrasto, considerato che sono contrastanti gli interessi delle due società;

se ritengano che i titoli ed il *curriculum* professionale dell'architetto Giacomo Maria Falomo rispondano ai requisiti di professionalità nel campo aerospaziale, manageriale o giuridico, richiesti per essere proposti per il consiglio d'amministrazione del CIRA scpa, oppure se non ritengano invece che lo stesso professionista sia stato nominato nel consiglio d'amministrazione del CIRA scpa per curare interessi propri e dei di lui fornitori.

(4-02974)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, l'onorevole interrogante chiede di conoscere:

a) se siano compatibili e legittimi i ruoli svolti dall'architetto Giacomo Maria Falomo in qualità di componente del consiglio di amministrazione del CIRA scpa e di fornitore di progettazione (progetto planovolumetrico del CIRA e progetto della nuova portineria);

b) se non si ritengano in reciproco contrasto i ruoli svolti dallo stesso architetto quale presidente del Consorzio di cogenerazione e di consigliere di amministrazione del CIRA;

c) se si reputi che i titoli ed il *curriculum* professionale dell'architetto Giacomo Maria Falomo rispondano ai requisiti di professionalità nel campo aerospaziale, manageriale o giuridico per essere preposto quale componente del consiglio di amministrazione del CIRA.

Quanto alla prima richiesta, si fa presente che l'architetto Falomo non svolge contemporaneamente i ruoli di componente del consiglio di amministrazione e di fornitore di progettazione. Il suo rapporto di fornitore è infatti cessato in data 26 luglio 1993.

Soltanto in data successiva e precisamente il 19 agosto 1995 la giunta regionale della Campania, con decreto del presidente, ha nominato l'architetto Falomo consigliere di amministrazione del CIRA per il triennio 1995-1998.

È evidente pertanto che non sussiste alcuna sovrapposizione di ruoli, nè, quindi, incompatibilità.

Riguardo all'ulteriore incompatibilità di ruoli da parte dell'architetto Falomo, rilevata dall'onorevole interrogante, e cioè quale componente del consiglio di amministrazione del CIRA e presidente del Consorzio di cogenerazione, si fa presente che anche tale incompatibilità non sussiste.

Il Consorzio di cogenerazione si propone infatti la costruzione di una centrale di cogenerazione, da realizzarsi, in *project finance* (cioè senza esborso di denaro per i soci del Consorzio) al fine di consentire alla società CIRA l'approvvigionamento dell'energia termica ed elettrica necessaria al funzionamento dei propri impianti.

Non vi è, quindi, alcun contrasto di interessi tra le due società.

L'architetto Falomo è stato nominato presidente del suddetto Consorzio su designazione della società CIRA, così come previsto dallo statuto del Consorzio medesimo e pertanto alla società CIRA deve dar conto del proprio operato.

Quanto infine ai requisiti di professionalità posseduti dall'architetto Falomo, la regione Campania, in caso di nomina dei propri rappresentanti in enti o società partecipate, emette un avviso pubblico in cui vengono indicati i requisiti che devono essere posseduti dai candidati aspiranti alle relative nomine.

Si deve ritenere che anche riguardo alla scelta dell'architetto Falomo l'apposita commissione del consiglio regionale abbia vagliato i requisiti di professionalità posseduti dallo stesso e che soltanto dopo averne accertato la validità lo abbia nominato componente del consiglio di amministrazione del CIRA.

Tutto ciò premesso, questo Dicastero ritiene che non sussistano le incompatibilità, i contrasti di interesse e le illegittimità paventate dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 luglio 1997)

FLORINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che qualche mese fa l'architetto Gae Aulenti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'Accademia di belle arti di Milano, motivando le stesse con la «gestione caotica» del patrimonio immobiliare e finanziario dell'Accademia;

che il Ministero ha avviato un procedimento d'ispezione per il controllo degli atti e dei conti, inviando all'uopo il dottor Gianfranco Minisola, dirigente della I divisione dell'ispettorato per l'istruzione artistica;

che da notizie acquisite si è appreso che il dottor Minisola avrebbe sistemato, d'accordo con il dottor De Filippi e una docente di tecniche dell'incisione, la professoressa Angela Occhipinti, di ruolo all'Accademia di Milano, la nipote Licia Dimino;

che quest'ultima era già stata dichiarata idonea in una graduatoria (per assistente di tecniche dell'incisione) interna all'Accademia di Milano, prima che fossero banditi i concorsi nazionali per le supplenze del 1993, nelle cui graduatorie comunque compare;

che sempre in base alle notizie acquisite sembrerebbe che la Dimino, pur essendo stata dichiarata idonea all'insegnamento della disciplina di cui sopra, non abbia di fatto mai insegnato detta disciplina; che, pertanto, al fine di farla risultare prima in graduatoria, la professoressa Occhipinti avrebbe prodotto le tavole d'incisione, poi accuratamente firmate dalla Dimino;

che, per giustificare la sua presenza all'Accademia in qualità di insegnante, la Dimino, di fatto incompetente a insegnare, firmava il registro delle presenze da insegnante, evitando di entrare in aula e facendosi conoscere come allieva, pur percependo lo stipendio di insegnante;

che, da altre notizie, si è appreso che anche la figlia della professoressa Occhipinti Paola Manusardi, laureata in veterinaria e senza aver mai dipinto o disegnato professionalmente, sarebbe stata dichiarata idonea per la graduatoria di assistente di anatomia artistica, ricoprendone il posto nell'Accademia di Milano;

che nell'anno accademico 1994-95 il De Filippi avrebbe concesso una supplenza d'insegnamento a Gianluigi Lama, nipote del professor Tony Ferro, direttore dell'Accademia di belle arti di Catanzaro;

che presso l'Accademia di belle arti di Milano si sono costituite le commissioni ministeriali per la formazione delle graduatorie nelle seguenti materie: anatomia: docente e assistente; stile, storia dell'arte e del costume: docente e assistente; tecniche dell'incisione: docente e assistente; scenografia: docente e assistente: pedagogia e didattica dell'arte; estetica;

che il De Filippi è presidente di tutte le commissioni tranne che di quelle di anatomia artistica e scenografia;

che in entrambe compaiono suoi familiari: nella graduatoria di anatomia la moglie Nicola Gravier e il figlio Giampaolo De Filippi, peraltro presenti anche in altre graduatorie; che, ancora, la figlia del direttore dell'Accademia di belle arti di Roma, professor Antonio Passa, già componente della commissione ricorsi presso l'ispettorato per l'istruzione artistica, è stata protagonista di simili episodi, risultando, a soli 24 anni, ventottesima in graduatoria per il posto di decoratore assistente, trentasettesima per il posto di assistente di anatomia e quarantaquattresima per il posto di assistente di pittura;

che la figlia del direttore dell'Accademia di belle arti di Sassari, professor Nicola Maria Martino, è stata posta nella graduatoria di decorazione assistente, avendo già insegnato nell'anno accademico 1995-1996 plastica ornamentale presso l'Accademia di Catanzaro, di cui è direttore il professor Tony Ferro;

che il figlio del già menzionato direttore dell'Accademia di Catanzaro, professor Ferro, avrebbe ottenuto vari incarichi presso l'Accademia di Milano;

che la moglie del direttore dell'Accademia di Foggia, professor Savino Grassi, Francesca Sabba, ha avuto l'incarico presso l'Accademia di Napoli, di assistente di plastica ornamentale;

che il figlio del direttore dell'Accademia di belle arti di Reggio Calabria, professor Luigi Malice, docente di plastica ornamentale, ha su-

perato un concorso, mentre era ancora studente, per la cattedra di scultura, risultando ventesimo in graduatoria,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra riportato corrisponda al vero;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali fatti;

in caso positivo, quali provvedimenti urgenti intenda adottare nei confronti dei suddetti direttori delle Accademie di belle arti citate e degli illeciti comportamenti da questi assunti;

quando s'intenda porre fine a questo scempio delle istituzioni e alla illecita e deprecabile conduzione della cosa pubblica, nonchè ai danni erariali che tutto quanto sopra riportato provoca allo Stato.

(4-04567)

(5 marzo 1997)

FLORINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che qualche mese fa l'architetto Gae Aulenti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'Accademia di belle arti di Milano, motivando le stesse con la «gestione caotica» del patrimonio immobiliare e finanziario dell'Accademia;

che il Ministero ha avviato un procedimento d'ispezione per il controllo degli atti e dei conti, inviando all'uopo il dottor Gianfranco Minisola, dirigente della I divisione dell'ispettorato per l'istruzione artistica;

che da notizie acquisite si è appreso che il dottor Minisola avrebbe sistemato, d'accordo con il dottor De Filippi e una docente di tecniche dell'incisione, la professoressa Angela Occhipinti, di ruolo all'Accademia di Milano, la nipote Licia Dimino;

che quest'ultima era già stata dichiarata idonea in una graduatoria (per assistente di tecniche dell'incisione) interna all'Accademia di Milano, prima che fossero banditi i concorsi nazionali per le supplenze del 1993, nelle cui graduatorie comunque compare;

che sempre in base alle notizie acquisite sembrerebbe che la Dimino, pur essendo stata dichiarata idonea all'insegnamento della disciplina di cui sopra, non abbia di fatto mai insegnato detta disciplina; che, pertanto, al fine di farla risultare prima in graduatoria, la professoressa Occhipinti avrebbe prodotto le tavole d'incisione, poi accuratamente firmata dalla Dimino;

che, per giustificare la sua presenza all'Accademia in qualità di insegnante, la Dimino, di fatto incompetente a insegnare, firmava il registro delle presenze da insegnante, evitando di entrare in aula e facendosi conoscere come allieva, pur percependo lo stipendio di insegnante;

che, da altre notizie, si è appreso che anche la figlia della professoressa Occhipinti, Paola Manusardi, laureata in veterinaria e senza aver mai dipinto o disegnato professionalmente, sarebbe stata dichiarata idonea per la graduatoria di assistente di anatomia artistica, ricoprendone il posto nell'Accademia di Milano;

che nell'anno accademico 1994-95 il De Filippi avrebbe concesso una supplenza d'insegnamento a Gianluigi Lama, nipote del professor Tony Ferro, direttore dell'Accademia di belle arti di Catanzaro;

che presso l'Accademia di belle arti di Milano si sono costituite le commissioni ministeriali per la formazione delle graduatorie nelle seguenti materie: anatomia: docente e assistente; stile, storia dell'arte e del costume: docente e assistente; tecniche dell'incisione: docente e assistente; scenografia: docente e assistente; pedagogia e didattica dell'arte; estetica;

che il De Filippi è presidente di tutte le commissioni tranne che di quelle di anatomia artistica e scenografia;

che in entrambe compaiono suoi familiari: nella graduatoria di anatomia la moglie Nicole Gravier e il figlio Giampaolo De Filippi, peraltro presenti anche in altre graduatorie;

che la figlia del direttore dell'Accademia di belle arti di Sassari, professor Nicola Maria Martino, è stata posta nella graduatoria di decorazione assistente, avendo già insegnato nell'anno accademico 1995-1996 plastica ornamentale presso l'Accademia di Catanzaro, di cui è direttore il professor Tony Ferro;

che il figlio del già menzionato direttore dell'Accademia di Catanzaro, professor Ferro, avrebbe ottenuto vari incarichi presso l'Accademia di Milano;

che la moglie del direttore dell'Accademia di Foggia, professor Savino Grassi, Francesca Sabba, ha avuto l'incarico presso l'Accademia di Napoli, di assistente di plastica ornamentale;

che il figlio del direttore dell'Accademia di belle arti di Reggio Calabria, professor Luigi Malice, docente di plastica ornamentale, ha superato un concorso, mentre era ancora studente, per la cattedra di scultura, risultando ventesimo in graduatoria,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra riportato corrisponda al vero;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali fatti;

in caso positivo, quali provvedimenti urgenti intenda adottare nei confronti dei suddetti direttori delle Accademie di belle arti citate e degli illeciti comportamenti da questi assunti;

quando s'intenda porre fine a questo scempio delle istituzioni e alla illecita e deprecabile conduzione della cosa pubblica, nonchè ai danni erariali che tutto quanto sopra riportato provoca allo Stato.

(4-05317)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. (*) – In ordine alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto si deve far presente che l'architetto Aulenti, nominato presidente dell'Accademia delle belle arti di Brera per le sue note qualità professionali nell'ambito di una più generale politica di sviluppo delle istitu-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

zioni di alta cultura, ha rassegnato le dimissioni in seguito a divergenze di natura gestionale che hanno incrinato i rapporti di reciproca fiducia tra i componenti del consiglio di amministrazione.

L'amministrazione si è adoperata per ricondurre i contrasti all'interno di una normale dialettica tra soggetti diversi, ma tali tentativi non sono riusciti a modificare la decisione presa dall'architetto Aulenti che è stato sostituito con il professor Emilio Tadini.

Nel più generale interesse dell'istituzione braidense, e anche a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'architetto Aulenti dopo le dimissioni, è stata disposta un'ispezione ministeriale per verificare la correttezza gestionale dell'Accademia stessa.

L'incarico ispettivo è stato conferito al dottor Giovanni Gentile - e non al dottor Gianfranco Minisola come si afferma nell'interrogazione parlamentare - il quale, dagli accertamenti effettuati, non ha riscontrato le gravi irregolarità denunciate.

Con riguardo poi all'assistente di tecniche dell'incisione Licia Domino si fa presente che la medesima risulta essere stata assunta in servizio nell'anno 1992 sulla base di titoli artistici e professionali documentati dall'interessata, secondo le disposizioni dell'ordinanza ministeriale a quel tempo in vigore, e valutati da una commissione giudicatrice i cui componenti sono stati designati dal collegio dei docenti.

La medesima è stata altresì inclusa successivamente nella graduatoria nazionale compilata in applicazione dell'ordinanza ministeriale 8 aprile 1993, n. 107, e nelle graduatorie compilate a norma dell'ordinanza ministeriale 2 agosto 1996, n. 453.

Più commissioni giudicatrici hanno quindi ritenuto idonea l'assistente in parola esprimendo valutazioni corrispondenti.

Dal documentato *curriculum* artistico della Domino risulta peraltro che i suoi lavori sono stati pubblicati in cataloghi, che delle sue opere hanno scritto diversi critici d'arte e che la medesima ha tenuto importanti mostre in gallerie pubbliche e private italiane ed estere.

Riguardo poi all'attività didattica risulta che, oltre l'orario d'obbligo, l'assistente medesima ha anche effettuato ore straordinarie non retribuite per volontaria collaborazione con alcuni docenti dell'Accademia.

Quanto alle circostanze che la stessa non avesse mai insegnato prima, si ritiene opportuno osservare che tale condizione è comune a tutto il personale precario all'inizio della propria attività didattica.

Riguardo all'assistente Paola Manusardo essa risulta inclusa in graduatoria su motivata valutazione della commissione, avendo al suo attivo una intensa attività artistica documentata da numerosi cataloghi di mostre e recensioni di critici d'arte.

Analogamente l'inclusione della professoressa Nicole Gravier nella graduatoria nazionale di anatomia artistica è stata operata su valutazione dell'apposita commissione ministeriale che non è stata presieduta dal professor De Filippi, che, peraltro, non ha un figlio di nome Giampaolo.

In riferimento poi al servizio prestato presso l'Accademia di belle arti di Milano dell'assistente Gianluigi Lama dal 2 dicembre 1993 al 30 giugno 1996 si fa presente che la supplenza in parola è stata conferita a

norma dell'ordinanza ministeriale 8 aprile 1993, n. 107, sulla base di apposita graduatoria regolarmente predisposta dal consiglio d'istituto.

Non sembra, inoltre, che possa dedursi alcuna connessione tra l'incarico di membro della commissione centrale ricorsi - organismo con competenza limitata ai ricorsi proposti avverso la nomina di supplenze - ricoperto dal professor Passa nell'anno scolastico 1993-1994 e la circostanza che la figlia risulti inclusa nelle graduatorie nazionali, compilata a norma dell'ordinanza ministeriale n. 453 del 1996, per il triennio scolastico 1996-97, 1997-98, 1998-99.

Non sono state, altresì, riscontrate irregolarità di sorta nell'inserimento della signora Isabel Martino nella graduatoria di assistente di decorazione compilata secondo le disposizioni vigenti dall'apposita commissione operante presso l'Accademia di belle arti di Palermo, nè nella nomina della signora Francesca Sabba in qualità di assistente di plastica ornamentale presso l'Accademia di Napoli.

Comunque per quanto riguarda i rapporti di parentela tra aspiranti inclusi in graduatorie per supplenze e funzionari o direttori di accademia, nell'osservare che non vi sono norme che stabiliscono il divieto per i parenti degli stessi funzionari o direttori di presentare domanda di inclusione nelle succitate graduatorie, si deve far presente che non sono state riscontrate violazioni delle norme che prevedono cause di incompatibilità tra componenti le commissioni giudicatrici e i candidati.

Si ritiene, infine, di dover precisare che l'Accademia di Reggio Calabria è diretta dall'anno scolastico 1988-89 dal professor Alessandro Manganaro e che nella graduatoria del concorso a cattedre per l'insegnamento di scultura, esaurita dall'anno scolastico 1992-93, non figurano candidati di nome Malice.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(3 luglio 1997)

GRECO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che a causa di un'impressionante serie di provvedimenti iniqui ed illegittimi che hanno colpito la categoria dei ferrovieri in pensione, molti di costoro sono stati costretti, specie negli ultimi anni, a dover ricorrere in modo massiccio alla magistratura del lavoro per ottenere il ripristino della legalità;

che l'Anla-Fer, che riunisce tutti i ferrovieri anziani d'Italia, ha portato a conoscenza delle recenti iniziative prese in modo concordato da molti pretori di Roma, che - adducendo a motivo l'eccessivo numero di cause loro assegnate - hanno deciso in una riunione autoconvocata di dichiarare la propria incompetenza territoriale su ricorsi regolarmente presentati già da diversi anni, mettendo in discussione in maniera unilaterale il principio sancito dall'articolo 413 del codice di procedura civile che consente di scegliere la sede giurisdizionale tra il luogo di residenza

del ricorrente e la sede legale della società o l'amministrazione chiamata in causa;

che risulta evidente il gravissimo danno che deriva agli interessati non residenti a Roma che sarebbero costretti, dopo anni di vane attese, a dover improntare nuovi ricorsi presso le preture del lavoro delle loro residenze;

che l'oggettiva esigenza dei magistrati di vedere alleviati i propri carichi di lavoro non deve risolversi in un'ulteriore beffa per chi chiede da tempo immemorabile la giusta e puntuale applicazione delle leggi contro coloro che le hanno violate;

che alla predetta esigenza dei giudici si può semmai provvedere attraverso il potenziamento delle strutture e dell'organico dei magistrati che consenta di rispondere in modo più pronto ed adeguato al bisogno di giustizia dei cittadini,

si chiede pertanto di sapere quali immediati provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare l'arbitraria amministrazione della giustizia.

(4-05137)

(3 aprile 1997)

RISPOSTA. — La direzione generale dell'organizzazione giudiziaria non ritiene che nella scelta ermeneutica adottata dai giudici della sezione lavoro della pretura circondariale di Roma — declaratoria anche d'ufficio di incompetenza territoriale per le domande presentate da lavoratori dipendenti di aziende o società con sede legale in Roma, ma che svolgano attività in sedi diverse —, siano ravvisabili ipotesi di responsabilità disciplinare a carico dei suddetti magistrati.

Al riguardo si osserva che le doglianze prospettate dal parlamentare hanno ad oggetto questioni di stretto diritto insindacabili in sede amministrativa se non in ipotesi determinate (abnormità dell'atto, macroscopica violazione di legge, attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia), che non si ravvisano nella vicenda in esame.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(7 luglio 1997)

LAURO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Premesso:

che sull'isola d'Ischia è funzionante l'istituto professionale per operatori tecnici e meccanici, in forte espansione, stante l'importante qualificazione professionale che assicura agli allievi e gli immediati sbocchi lavoratori;

che tale istituto deve lasciare l'attuale ed insufficiente sede, ubicata nel comune di Lacco Ameno, perchè destinata a scuola elementare;

che le lezioni del corrente anno sono iniziate, per le carenze strutturali della sede, con oltre un mese di ritardo;

che si profilano preoccupanti scenari per il destino di questo istituto, per il prossimo anno scolastico, laddove le autorità comunali isolate non riuscissero a mettere a disposizione una adeguata sede per tale istituto professionale;

che gli studenti hanno animato, insieme ai loro colleghi delle scuole medie superiori isolate, manifestazioni di piazza,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere, anche tramite il provveditore agli studi di Napoli, per sollecitare la soluzione del problema della sede dell'istituto professionale per operatori tecnici e meccanici di Lacco Ameno e garantire il corretto funzionamento della scuola dall'anno scolastico 1997-1998.

(4-04285)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguardante l'istituto professionale per operatori tecnici e meccanici di Lacco Ameno (Napoli).

Premesso che in materia di edilizia scolastica la competenza è totalmente devoluta, dalla normativa vigente, agli enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si comunica quanto segue.

Il provveditore agli studi di Napoli, che segue con attenzione la situazione, riferisce che il prefetto della provincia ha già indetto varie riunioni con la partecipazione di tutti i sindaci dell'isola di Ischia, l'assessore all'educazione dell'amministrazione provinciale di Napoli ed il rappresentante dell'ufficio scolastico provinciale.

Tutti hanno convenuto di fare permanere nell'isola l'istituto professionale in parola e si sono assunti, ognuno per la propria competenza, i relativi impegni.

Il sindaco di Ischia convocherà una apposita conferenza di servizi allo scopo di individuare il nuovo immobile da destinare a sede dell'istituto suddetto e l'ente al quale spetterà la gestione materiale del medesimo, anche se l'onere finanziario sarà ripartito tra i vari comuni fino al momento in cui subentrerà l'amministrazione provinciale, come previsto dalla legge n. 23 del 1996.

Il provveditore agli studi resta impegnato a seguire l'evolversi della situazione ed a riferire in merito a questa amministrazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(3 luglio 1997)

LAURO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che nella giornata del 2 aprile 1997 sull'autostrada A1 Roma-Napoli, in direzione Roma, tra lo svincolo di Ceprano e quello di Frosinone, sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione ordinaria del manto stradale in più tratti;

che detti lavori hanno causato fino a circa 8-10 chilometri di coda per ore con notevole disagio per gli automobilisti senza nessuna indicazione, nè segnalazione preventiva,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga di intervenire in futuro per evitare che i lavori di manutenzione ordinaria vengano effettuati in giorni ed in orari di intenso traffico come quelli destinati ai grandi esodi quale quello pasquale;

se tale incongruente atteggiamento abbia causato anche l'incendio di un'auto, ed in tale caso quali provvedimenti i Ministri interessati intendano adottare.

(4-06105)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Ente nazionale per le strade, sulla base di quanto precisato dalla società concessionaria, ha fatto presente che l'interruzione del traffico avvenuta il 2 aprile 1997 sull'autostrada A1 Milano-Napoli in direzione nord, nel tratto tra gli svincoli di Ceprano e Frosinone, è stata causata da un'autovettura che alle ore 10,15 prendeva fuoco, per cause ancora da precisare, sulla corsia di sorpasso a due chilometri circa da un cantiere di lavoro sito fra Pontecorvo e Ceprano.

I vigili del fuoco, per intervenire efficacemente, hanno dovuto sospendere la viabilità sulle tre corsie transitabili e l'interruzione è durata circa 35 minuti, con la conseguente formazione di coda.

Al momento del riavvio del traffico la colonna di traffico ha incontrato altre difficoltà, causate da una successiva riduzione delle corsie transitabili per un secondo cantiere, con scorrimento su sole due corsie.

L'intervento del personale della concessionaria, attuato per aprire un'ulteriore via di scorrimento, ha consentito il ripristino delle normali condizioni di deflusso alle ore 14,40.

La società concessionaria ha riferito che per il periodo pasquale ha attuato la sospensione dei lavori di manutenzione fino a tutto il martedì 1° aprile.

Il 2 aprile, essendosi già registrati i massimi livelli del traffico di rientro nelle giornate precedenti, ha ritenuto opportuno riaprire i cantieri di lavoro.

Comunque, la società stessa ha assicurato che, nei periodi ad alta densità di traffico, i lavori manutentori vengono sospesi e ripristinati non appena la circolazione veicolare raggiunge i limiti della normalità.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(24 giugno 1997)

LAVAGNINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che i giornali del 6 giugno 1996 hanno riportato in cronaca di Roma la notizia della conferenza-stampa del professor Tecce, rettore dell'Università di Roma, e del dottor Fatarella, direttore dell'azienda Policlinico, i quali hanno affermato che al Policlinico i medici dirotterebbero i malati in strutture private prendendo a pretesto la indisponibilità di reparti tecnologici o di strumentazioni;

che in questo contesto, mentre si registra un miglioramento della situazione gestionale del Policlinico, in particolare in alcuni settori (trapianti di fegato e di rene, oncologia pediatrica, fibrosi cistica, dialisi, ematologia), si hanno consistenti regressi in altri (ad esempio trapianti di cuore);

facendo presente che il Policlinico Umberto I è la principale struttura ospedaliera del Centro-Sud,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare: la veridicità delle gravi affermazioni del rettore Tecce;

quali iniziative lo stesso rettore abbia attuato per censire i conflitti d'interesse dei medici del Policlinico con l'attività privata;

quali siano le prestazioni per le quali la durata media delle degenze sia significativamente più elevata di quella nazionale;

se i sanitari che operano in questi settori abbiano attività private e dove e se nelle strutture private la durata delle degenze sia analoga a quella del Policlinico Umberto I;

se i sanitari che operano in questi settori svolgano attività privata come singoli professionisti oppure tramite società e da chi siano state e siano costituite le eventuali società.

(4-00559)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, ottenuti attraverso il commissariato del Governo nella regione Lazio.

Si è appreso, al riguardo, che il direttore generale della competente azienda USL, cui appartiene il presidio ospedaliero Policlinico «Umberto I» di Roma, ha ritenuto doveroso non sottovalutare il problema dell'eventuale conflitto di interessi tra attività pubblica e privata del personale medico del nosocomio, reiterando, in data 8 luglio 1996, un accertamento diffuso per mezzo di un modulo fatto sottoscrivere dagli interessati. Ciò premesso, pare che, ad ogni modo, la direzione generale dell'ASL non abbia mai ricevuto alcuna segnalazione in merito a simili situazioni circostanziate.

Per quanto riguarda la durata delle degenze, sembra sia emerso – attraverso un sistema di rilevazione delle prestazioni, adottato dall'azienda ospedaliera così come stabilito dalla regione Lazio – che la durata media sia passata dagli 11,2 giorni del primo semestre 1995, ai 10,6 giorni del secondo semestre 1996, subendo, quindi, una diminuzione di 0,6 giorni.

Infine, dal mese di ottobre 1996 sarebbe stato attivato, in forma sperimentale, l'aggiornato sistema di controllo per «centri di costo» che consentirà una più concreta possibilità di analisi mirate.

Il Ministro della sanità

BINDI

(7 luglio 1997)

LORENZI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*
– Premesso:

che in data 3 gennaio 1997, alle ore 22 circa, in località Rocchini del comune di Ceva (Cuneo), si è abbattuta sulla strada statale n. 28-Nord una frana delle dimensioni di un condominio in concomitanza del transito di un'autovettura, sottrattasi fortunatamente al completo travolgimento;

che tale evento, l'ennesimo di una serie, ha portato all'interruzione dell'unica statale di collegamento tra la provincia di Imperia e quella di Cuneo per la terza volta in un mese e questa volta in modo molto più drammatico, avendo l'avanzamento dei lavori a cura dell'ANAS compromesso seriamente la stabilità già da sempre precaria dello scosceso pendio di costituzione prevalentemente terrosa mista a rocce;

che i lavori in questione, decisi a seguito dell'ulteriore marcato dissesto prodotto dall'alluvione del 1994, stanno sollevando dure critiche da parte della popolazione e degli amministratori locali sia per il grave disagio e continuo rischio per la pubblica incolumità, sia soprattutto per essere stati preferiti alla soluzione più logica e definitiva del problema, consistente nella galleria che lo stesso comitato promotore «Statale 28 sicura» aveva indicato all'ANAS, alla quale l'ente nazionale si oppose per il costo non ritenuto sopportabile, ripiegando sul recupero del vecchio tracciato con la realizzazione solo di una brevissima galleria artificiale paramassi,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) l'ammontare esatto del preventivo e del consuntivo in prospettiva dell'intervento attualmente in corso nella sola località Rocchini;

2) la valutazione tecnica del costo della soluzione alternativa comprensiva di tunnel e raccordi;

3) le ragioni per le quali in altre zone limitrofe assai meno compromesse (della Liguria) l'ANAS abbia provveduto ad effettuare interventi ben più significativi per mole e costo, negando alla località Rocchini una priorità d'investimento adeguata;

4) l'entità dell'investimento medio effettuato dall'ANAS per chilometro quadrato in provincia di Cuneo negli ultimi 25 anni ed il corrispettivo, sempre per chilometro quadrato, a livello nazionale e per regioni;

5) infine, se l'ANAS intenda, alla luce della persistenza e recrudescenza degli smottamenti in corso, rivedere l'intera proget-

tazione, con l'inserimento in opera di un nuovo tunnel a prosieguo del paramassi fino allo svincolo autostradale della A6.

(4-03577)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade ha riferito quanto segue.

L'importo complessivo dei tre lotti tra i chilometri 55+650 e 57+650 sulla strada statale n. 28 ammonta a lire 6 miliardi lordi mentre l'importo relativo alla galleria artificiale ammonta a lire 3.074.000.000.

Con tale intervento, l'intero tratto dei Rocchini avrà le caratteristiche previste dalla quinta categoria delle norme CNR.

La soluzione alternativa costituita dalla galleria di passaggio può invece essere valutata secondo i costi correnti a lire 30 milioni a metro lineare.

Stimando una lunghezza di circa 900 metri lineari, si avrebbe pertanto un costo per lavori di gallerie di 27 miliardi a cui si dovrebbero inoltre sommare lire 6 miliardi per raccordi, lire 6 miliardi per impianti tecnologici e lire 7,5 miliardi per oneri IVA, per un costo totale complessivo pari a lire 46,5 miliardi.

Tale soluzione dovrebbe inoltre comportare una spesa aggiuntiva di lire 5 miliardi per interventi atti a garantire la sicurezza alla circolazione alla luce della persistenza e della recrudescenza degli smottamenti in corso, come peraltro puntualmente evidenziato dall'interrogante stesso.

Il competente compartimento ANAS del Piemonte ha comunque provveduto a redigere i progetti di variante che prevedono la realizzazione di opere di sostegno lungo tutto il fronte di scavo.

Tali progetti sono stati approvati dal comitato tecnico amministrativo compartimentale e dalla competente Conferenza dei servizi e sono attualmente in fase di realizzazione.

A seguito di tali interventi aggiunti alle opere di ingegneria naturalistica in fase di progettazione, l'ANAS ritiene che il versante interessato troverà definitiva sistemazione.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(24 giugno 1997)

LORENZI, BRIGNONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge 5 giugno 1990, n. 148, relativa all'ordinamento della scuola elementare prevede, all'articolo 15, che il numero complessivo degli alunni per ciascun plesso dovrà essere superiore a 20, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentono la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole;

che la scuola elementare sita nel comune di Envie in frazione Occa è ubicata in zona montana, e precisamente nel comprensorio della comunità montana Valle Po Bronda ed Infernotto di Paesane;

che per il futuro anno scolastico 1997-1998 si prevede una frequenza di circa 15 alunni, come comunicato alla direzione scolastica di Revello;

che l'eventuale soppressione di tale plesso scolastico comporterebbe rilevanti problemi per la popolazione scolastica per l'impossibilità da parte dell'amministrazione comunale di effettuare il trasporto presso altri centri dotati del servizio in questione e l'ulteriore spopolamento della zona montana denominata frazione Occa;

che la necessaria flessibilità richiesta dal legislatore, per realizzare il criterio di gradualità sancito, consente alle competenti autorità di soprassedere fino all'anno scolastico 1997-1998 all'eventuale soppressione di questo plesso scolastico;

considerato che la scuola non è solo un servizio che lo Stato deve offrire, ma è una dimensione umana, sociale e spirituale di cui la montagna non può fare a meno per continuare a crescere nel cammino della civiltà,

si chiede di sapere se sia possibile includere la scuola della frazione Occa nell'elenco di diritto delle scuole elementari di montagna.

(4-04173)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98, il provveditore agli studi di Cuneo ha previsto l'accorpamento della scuola elementare della frazione Occa, con 15 iscrizioni, a quella del comune di Envie, cui appartiene, distante non più di 3 chilometri di strada provinciale di facile percorribilità.

La scuola elementare di Occa, pur facendo parte del comprensorio della comunità montana Valle Po Bronda ed Infernotto, è ubicata ad una altitudine di 350 metri e non può essere, pertanto, considerata scuola di montagna; inoltre la fusione delle due scuole consentirebbe agli alunni di usufruire di migliori opportunità formative nell'ambito di una istituzione organizzata in monoclasse e non in pluriclassi, come attualmente avviene.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(30 giugno 1997)

MAGGIORE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 3 febbraio 1997 il comune di Selva di Progno (Verona) ha ricevuto la comunicazione dal provveditorato agli studi circa la

soppressione di sei sezioni staccate di scuola media e tra queste figura anche quella situata nel territorio del comune di Selva di Progno;

che il comune di Selva di Progno è uno dei più estesi della provincia di Verona (41,21 chilometri quadrati) e tutto il suo territorio è situato in una zona montana; i centri abitati sono tra i più alti dell'intera provincia; le frazioni di San Bartolo e di Campofontana, nelle quali risiedono la maggior parte degli alunni, sono situate a 918 e 1224 metri sul livello del mare;

considerato:

che con la prevista soppressione della scuola media aumenterebbe considerevolmente il disagio affrontato dagli alunni per raggiungere la nuova sede che dista oltre 20 chilometri dalle frazioni di provenienza e con le attrezzature attuali il comune non è in grado di poter assicurare un servizio efficiente e sicuro;

che, in una situazione di diffusa dispersione e di perdita dei valori tradizionali, la scuola si è posta in questi anni come vitale centro di aggregazione e di ricerca, grazie all'intervento di alcuni insegnanti, che da anni hanno scelto di operare in questa realtà, con interventi che non hanno mai comportato oneri per l'amministrazione scolastica comunale;

che l'amministrazione comunale, pur nella limitatezza dei mezzi disponibili, ha investito molte risorse in questi anni per il miglioramento del servizio scolastico e per l'ottimizzazione del trasporto degli alunni;

che la scuola, inoltre, ha operato ed opera come centro di formazione educativa e culturale permanente che, in un momento di perdita della fisionomia originaria e dei valori ad essa collegati, quale insostituibile mezzo, agisce in controtendenza; i risultati positivi sono evidenti fin d'ora e si concretizzano nella ripresa dell'associazionismo e nel rinnovato interesse dei giovani per la loro terra;

che il comune di Selva di Progno è l'unico comune della provincia di Verona nel quale è presente una lingua minoritaria, il «cimbri», un idioma in regresso, comunque ancora parlato dagli ultraquarantenni che risiedono nella frazione di Giazza; in epoche passate, purtroppo, la scuola è stata corresponsabile della omologazione culturale e tale processo ha comportato anche la quasi totale scomparsa della parlata locale; contro tale indirizzo si è mossa la scuola media in questi ultimi anni, anche supportata dai programmi ministeriali e dal recente dispositivo 95/C 322/19 dell'Unione europea a favore della promozione e della salvaguardia delle culture minoritarie;

che appare strano e contraddittorio che, mentre la normativa dell'Unione europea e la legge n. 97 del 1994 per la salvaguardia delle aree montane operano a tutela delle realtà montane, il provveditorato agli studi abbia individuato nella sede staccata di Selva di Progno l'obiettivo di un possibile intervento di soppressione;

che la popolazione residente nel comune, circa 1000 abitanti, rappresenta circa un quarto dei residenti di pochi decenni fa e tale valore, che in questi ultimi anni mostra qualche incoraggiante segnale di ripresa, è inevitabilmente destinato a ridursi qualora la comunità fosse privata di un servizio importante quale è quello della scuola media,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per evitare la soppressione di un servizio così importante, come quello della scuola media, per la comunità di Selva di Progno, soppressione che comporterebbe un esodo dalla comunità e per lo Stato un onere non indifferente per tutti gli interventi di tutela del territorio che ora sono effettuati dalla popolazione.

(4-04465)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta positivamente.

Infatti, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98 il provveditore agli studi di Verona non ha adottato alcun provvedimento nei confronti della scuola media statale di Selva di Progno.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(3 luglio 1997)

MANFREDI, LORETO, LAURO, DE ANNA, VEGAS, PALOMBO, MARRI, SCOPELLITI, AZZOLLINI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che quando un cittadino invia un proprio documento utilizzando il servizio fax dell'Ente poste italiane quest'ultimo ne trattiene una copia per un periodo di sei mesi come indicato al punto 4 del manuale operativo del servizio fac-simile pubblico e *bureaufax*, edizione marzo 1996;

che solo se l'interessato fa esplicita richiesta e compila un modulo prestampato l'Ente poste restituisce l'originale e non ne archivia la copia;

considerato:

che l'articolo 15 della Costituzione recita: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge»;

che questo principio vuole che tutte le manifestazioni dello Stato, dei suoi organi e di tutti gli enti pubblici debbano, quand'anche non rivestano la forma di atto legislativo, essere subordinate ad una legge;

che le leggi a loro volta si devono uniformare alla Costituzione, pena l'illegittimità costituzionale,

gli interroganti chiedono di sapere per quale motivo l'Ente poste trattiene in archivio tali documenti personali e in che modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire per far sì che i cittadini non vengano

prevaricati nei loro diritti e non si venga a creare uno «stato di polizia», contro qualsiasi logica democratica e contro i principi del nostro stato di diritto.

(4-04035)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che i documenti trasmessi tramite il servizio facsimile pubblico vengono trattenuti negli archivi degli uffici per sei mesi allo scopo di poter offrire alla clientela ulteriori prestazioni, ovvero: la ritrasmissione, senza ulteriori oneri, del documento al destinatario in caso di cattiva ricezione; la possibilità, in caso di controversia tra mittente e destinatario circa il contenuto del documento stesso, di richiederne una copia, che viene resa unitamente a tutti gli estremi della trasmissione (data – ora, esito della trasmissione, identificativo del destinatario).

La dichiarazione che il medesimo Ente fa sottoscrivere al cliente che non intende far archiviare il proprio documento ha il solo obiettivo di renderlo consapevole che la mancata archiviazione dello stesso (in originale o in fotocopia) pregiudica la possibilità di offrire le prestazioni suddette.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(30 giugno 1997)

MANIERI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Consorzio speciale bonifica dell'Arneo, con sede in Nardò (Lecce), avvalendosi probabilmente della facoltà impositiva riconosciuta dalla legge regionale n. 54 del 31 maggio 1980, ha fatto recapitare, tramite l'esattoria comunale, a moltissimi cittadini di Brindisi, Lecce e Taranto e delle relative province la «comunicazione di iscrizione a ruolo» di somme da pagare a titolo di contributo obbligatorio di bonifica (codice 630) per l'anno 1997;

che la «comunicazione» con l'invito a pagare è pervenuta anche a cittadini solo ed esclusivamente proprietari di case per civili abitazioni, realizzate circa quaranta o cinquanta anni addietro su terreni dapprima agricoli e successivamente compresi in piani regolatori o di fabbricazione e da allora facenti parte del tessuto urbano regolarmente fornito dei servizi di fogna ed acqua;

che il balzello, che se non corrisposto può fare attivare da parte dell'ente impositore, con lo speciale rito esattoriale, costose procedure di esecuzione forzata in danno di incolpevoli cittadini, si configura come una vera e propria rapina, atteso che nessuna relazione può mai sussistere tra l'attività di bonifica del prefato consorzio e le civili abitazioni comprese nel territorio urbano cittadino;

che se già alla luce della sentenza n. 8960 del 1996 della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite è illegittima la richiesta di contributo, quando il terreno agricolo non consegua nessun beneficio diretto e specifico dall'attività dell'ente impositore, a maggior ragione tale illegittimità ed assurdità, nonchè abuso, deve ravvisarsi nel caso di specie, in cui è del tutto inesistente un qualsivoglia rapporto tra le attività di bonifica agricola e i fabbricati urbani cittadini destinati ad abitazioni;

che a fronte di tale situazione si va allargando e diffondendo la legittima protesta dei cittadini colpiti con possibili complicità per l'ordine pubblico,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo, per il tramite delle autorità deputate, non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza, disponendo l'annullamento o la sospensione dell'assurda imposizione disposta dal consorzio di bonifica dell'Arneo, e comunque quali altri urgenti provvedimenti intenda adottare ad evitare che siano realizzate ingiustizie in danno di cittadini non tenuti ad alcun obbligo contributivo nei confronti del predetto consorzio.

(4-05459)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del Consorzio di bonifica dell'Arneo a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, per il concorso degli stessi nelle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonchè delle spese generali di funzionamento.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni «le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana» (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 116).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di cui trattasi.

In merito, infatti, alla possibilità che l'amministrazione finanziaria inviti i consorzi ad emettere cartelle di pagamento solo a carico di chi effettivamente fruisce dei servizi prestati, provvedendo, nel contempo, ad emettere una normativa chiara in materia, si ricorda che in relazione ai ruoli emessi da enti diversi dall'erario, l'attività posta in essere dall'amministrazione finanziaria è limitata all'apposizione del visto di

esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'*iter* procedurale di formazione dei ruoli medesimi (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

In nessun caso, invece, stante la completa autonomia impositiva degli enti, tale controllo può investire il fondamento della pretesa che potrà costituire oggetto di impugnativa presso i competenti organi giurisdizionali.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 giugno 1997)

MARINO, SALVATO, CARCARINO. – *Al Ministro della sanità.*
– Premesso:

che l'ASL Napoli 1 nel febbraio 1996 provvide ad istituire una apposita commissione per la formulazione della graduatoria ai fini dell'affidamento di funzioni primariali della divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Loreto Mare;

che detta commissione veniva incaricata dalla valutazione, secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale del 10 febbraio 1983, dei titoli esistenti nei fascicoli personali per il conferimento temporaneo della responsabilità primaria della predetta divisione,

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri seguiti della predetta commissione in ordine alla valutazione dei titoli;

se in particolare tra i titoli siano stati valutati quelli relativi alla casistica operatoria personale che, come richiesto dall'articolo 10 del decreto ministeriale 30 ottobre 1982, deve essere analiticamente documentata;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare se vi siano state irregolarità nello svolgimento delle procedure per l'affidamento delle funzioni primariali.

(4-03953)

(30 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Per poter rispondere all'interrogazione parlamentare in esame, questo Ministero ha attivato il commissariato del Governo nella regione Campania, da cui acquisire, in tal modo, gli indispensabili elementi di valutazione di competenza regionale.

Come indicato nell'atto parlamentare, con deliberazione n. 513 del 21 febbraio 1996 del direttore generale dell'ASL/NA-1, in cui sono confluite le 10 ex USL metropolitane (già nn. 37-46), a seguito della cessazione dal servizio del primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Loreto Mare, nelle more dell'espletamento delle procedure prescritte per la copertura definitiva di tale incarico, al fine di procedere alla formula-

zione della graduatoria tra gli aiuti di ostetricia e ginecologia, in possesso dell'idoneità primariale, operanti presso lo stesso ospedale, per l'affidamento temporaneo della responsabilità primariale della relativa divisione, veniva costituita la commissione incaricata della valutazione dei titoli documentati nei loro fascicoli personali.

Come attestato dai verbali redatti da detta commissione in data 4 ed 11 marzo 1996 e dal verbale suppletivo del 23 luglio 1996, i criteri seguiti in tale valutazione sono quelli attinenti ai titoli di carriera, accademici e di studio, alle pubblicazioni ed ai titoli a carattere scientifico, al *curriculum* formativo e professionale dei candidati.

Nel rispetto dei criteri di valutazione ora indicati, la commissione attribuiva prestabiliti punteggi analitici ai vari elementi concorrenti alla valutazione dei titoli concernenti le pubblicazioni ed il *curriculum* professionale.

In particolare, accanto alle pubblicazioni nella specifica disciplina, alle partecipazioni a convegni e congressi, a corsi di studio e di aggiornamento, a corsi di insegnamento e all'affidamento del modulo, la commissione ha proceduto alla valutazione della casistica operatoria personale di ciascun candidato, sulla base della documentazione contenuta nei fascicoli personali, attribuendo punto 0,01 «per gruppi di 50 come intervento ostetrico» e punti 0,05 «per gruppi di 10 come intervento ginecologico».

In base alla documentazione presentata, è risultato primo classificato il dottor Antonio Pasquale Manzi (punteggio 48,950).

Al secondo posto della graduatoria è stato inserito il dottor Pasquale Russo che, dopo aver conseguito un punteggio di 44,290 nella riunione dell'11 marzo 1996, ha ottenuto il riesame del proprio *curriculum* formativo e professionale alla luce della ulteriore casistica operatoria annotata nel registro operatorio degli interventi chirurgici effettuati dal 1993 al 1995, registro smarrito prima delle riunioni della commissione e soltanto in seguito ritrovato.

Come indicato nel citato verbale suppletivo del 23 luglio 1996, la commissione, in sede di riesame, ha attribuito al dottor Russo l'ulteriore punteggio di 0,654 in conformità ai parametri fissati nei criteri generali per la valutazione della casistica operatoria.

Complessivamente, il dottor Russo otteneva un punteggio di 44,944, risultando comunque invariata, peraltro, la graduatoria finale.

In esito a tale risultato, il direttore generale dell'ASL/NA-1, con deliberazione n. 3342 del 1° agosto 1996, immediatamente esecutiva, ha approvato la graduatoria formulata dall'apposita commissione, conferendo al dottor Manzi le mansioni superiori di primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Loreto Mare, per un periodo di 8 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data della stessa deliberazione, attribuendogli, per il periodo semestrale eccedente i primi 60 giorni, la differenza economica tra lo stipendio base della posizione superiore e quella della posizione di appartenenza.

Peraltro, dai dati pervenuti dalle autorità regionali, risulta che in merito alla specifica questione della casistica operatoria del dottor Manzi siano in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria in sede

penale, mentre è stato instaurato innanzi al TAR della Campania, dal dottor Russo, un giudizio tendente all'annullamento dei provvedimenti indicati in precedenza, previa sospensiva degli stessi.

Il Ministro della sanità
BINDI

(7 luglio 1997)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che Villa Manzoni, localizzata sulla via Cassia, nel comune di Roma, rappresenta un autentico «bene culturale» ed è di notevolissimo interesse artistico, monumentale ed architettonico;

che tale villa è opera del celebre architetto Brasini;

che la tutela normativa di tale villa è solo parziale in quanto la stessa è interessata soltanto da un vincolo archeologico;

che l'area su cui insiste tale edificio è sottoposta a tutela integrale ex PTP15/17 Veio-Cesano ed è destinata dal vigente comune di Roma a verde pubblico attrezzato per la maggior parte di essa;

che Villa Manzoni è in gravissimo stato di abbandono e di degrado e che l'ente proprietario, l'INPDAI, non è intervenuto e sembra non avere la minima intenzione di intervenire con i doverosi lavori di manutenzione e/o restauro,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali provvedimenti si intenda assumere affinché un bene culturale di tale significato ed importanza non vada completamente ed irreparabilmente in rovina;

se il Ministro per i beni culturali non ritenga opportuno e necessario imporre con proprio decreto un vincolo monumentale su Villa Manzoni ex articolo 1 della legge n. 1089 del 1939.

(4-04863)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto e si comunica che la Villa Manzoni è già stata sottoposta a vincolo archeologico con decreto ministeriale 6 settembre 1983 e la soprintendenza archeologica di Roma vi ha effettuato i necessari scavi e consolidamenti in vista di un futuro generale assetto.

Sulla Villa è stato apposto anche un vincolo monumentale con decreto ministeriale 19 novembre 1996, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*
VELTRONI

(8 luglio 1997)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la scuola media statale «E. Amaldi», localizzata in via Gallina a Roma, è stata incredibilmente realizzata senza un'adeguata via d'accesso;

che tale situazione causa gravissimo disagio e pericolo agli studenti ed alle famiglie,

l'interrogante chiede di sapere:

come si intenda far fronte all'inerzia delle autorità locali riguardo al problema sopra esposto;

se non si ritenga che gli organi preposti all'amministrazione del comune abbiano, con la loro palese inerzia, violato ripetutamente precisi obblighi di legge;

in caso positivo, quali conseguenti misure si intenda adottare in proposito.

(4-04864)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta l'inadeguatezza della via di accesso alla scuola media «E. Amaldi» sita in via Gallina a Roma, si fa presente che questa amministrazione, pur trattandosi di questione estranea alle proprie attribuzioni istituzionali, non ha mancato di sollecitare al competente ente locale l'adozione di soluzioni idonee ad assicurare una corretta erogazione del servizio scolastico nella istituzione interessata.

In relazione alle premure rivoltegli, il comune di Roma – V ripartizione – con nota n. 56105 del 21 giugno 1996, ha comunicato, per il tramite del competente provveditore agli studi, di aver quantificato nell'importo di 1.200 milioni la spesa per gli interventi necessari alla realizzazione dei nuovi accessi viari della scuola media suddetta e di quella del plesso «Angelini» ubicata in Cesano, aggiungendo che detti interventi comportano lavori di urbanizzazione – *ex novo* – con approvazione della relativa variante urbanistica.

Attesa l'urgenza della realizzazione dei citati nuovi accessi, al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico, la XX circoscrizione, tenuto conto delle pressanti e motivate istanze da parte dei capi di istituto e dello stesso provveditore agli studi, con risoluzione n. 95 del 4 ottobre 1996, ha richiesto l'inserimento dei lavori suddetti nei programmi di investimento comunali (PIC) per l'anno 1997.

Il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Roma resta, ad ogni modo, impegnato a seguire puntualmente l'evolversi della situazione e ad intervenire nuovamente, ove necessario, affinché l'ente locale realizzi in tempi brevi le opere di cui trattasi.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(30 giugno 1997)

MINARDO, SCHIFANI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.*— Premesso:

che nella provincia di Ragusa la situazione della viabilità è risolutamente disastrosa e penalizzante per ogni e qualsiasi collegamento con il resto dell'isola e della penisola;

che dall'inizio di questa legislatura l'interrogante ha più volte rappresentato ai Ministri in indirizzo le legittime istanze e il perenne disagio delle popolazioni iblee;

che nel dicembre 1995 tra la provincia regionale di Ragusa e l'Ente nazionale per le strade veniva stipulata una convenzione per l'intervento di cofinanziamento della progettazione di massima ed esecutiva dei lavori di costruzione della variante al tratto Vittoria-Comiso-Ragusa della strada statale n. 116 Sud-occidentale sicula;

che in data 14 febbraio 1997 la direzione generale dell'Ente nazionale per le strade inviava all'amministrazione provinciale di Ragusa una nota nella quale dichiarava la rescissione consensuale della suddetta convenzione, adducendo a motivazione pretestuosi motivi sull'avvio delle procedure di progettazione;

che l'amministrazione provinciale di Ragusa con successivo telegramma del 28 febbraio 1997 ha giustamente e vibratamente protestato nei confronti dell'Ente, significando che le procedure di progettazione sono state già avviate, fissando per il 3 aprile 1997 gara di appalto per il servizio di aerofotogrammetria;

che tale spregiudicato ed inopinato intervento dell'ANAS potrebbe far perdere alla provincia di Ragusa un finanziamento di circa 40 miliardi e soprattutto potrebbe, ancora una volta, danneggiare irreversibilmente le condizioni di viabilità di una zona che sta pagando a troppo caro prezzo la distanza che la separa dal resto dell'Italia e dell'Europa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente della spregiudicata attività amministrativa dell'Ente nazionale per le strade, volta nel caso specifico alla subdola penalizzazione della provincia di Ragusa;

se non ritengano opportuno avviare una apposita indagine amministrativa intesa ad accertare quali eventuali responsabilità e/o occulti interessi vi siano alla base della dichiarazione di rescissione consensuale della convenzione, atteso che la stessa è stata determinata da pretestuosa ed unilaterale volontà;

se sia possibile che un ente nazionale agisca contro gli interessi ed i bisogni di una collettività;

se le popolazioni della provincia di Ragusa debbano continuare a subire atti, circostanze, silenzi e pretesti che contribuiscono, insieme alla posizione geografica, a rendere Ragusa l'ultima provincia d'Europa;

quali provvedimenti intendano adottare per scongiurare l'ipotesi di rescissione, che vanificherebbe un progetto di primaria utilità;

quali provvedimenti, anche sostitutivi, intendano adottare per affermare quanto previsto dall'articolo 16 della convenzione relativamente alla necessità di una proroga biennale del termine.

(4-04930)

(20 marzo 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto l'Ente nazionale delle strade con nota in data 20 maggio 1997 ha comunicato che con la convenzione stipulata nel dicembre 1995 è stato stabilito il cofinanziamento, tra l'ANAS e l'amministrazione provinciale di Ragusa, della progettazione definitiva ed esecutiva nonché lo studio della valutazione d'impatto ambientale relativi ai lavori di costruzione della variante della strada statale n. 115 nel tratto Vittoria-Comiso-Ragusa.

La provincia di Ragusa ha rivendicato il diritto a bandire la gara in virtù di quanto stabilito nella suddetta convenzione ma l'ente medesimo, constatati i ritardi per la predisposizione del bando di gara rispetto anche alla data della stipula della convenzione, ha ritenuto l'amministrazione provinciale inadempiente e con nota n. 635 del 14 febbraio 1997 ha comunicato la rescissione della convenzione stessa.

A seguito di chiarimenti del Presidente della provincia in merito allo stato dei lavori e soprattutto dopo aver avuto assicurazione che gli elaborati tecnici necessari per l'espletamento della gara per l'acquisizione dei rilievi fotogrammetrici della zona interessata alla variante stessa erano già stati approvati, l'ente stesso in data 20 marzo 1997, con nota n. 1099, ha invitato l'amministrazione provinciale a procedere in tempi ristretti all'espletamento della gara per l'affidamento della progettazione.

La suddetta amministrazione ha reso noto all'ANAS che in data 3 aprile 1997 è stata esperita la gara ad incanto pubblico per l'affidamento del servizio aerofotogrammetrico per la progettazione di cui alla convenzione.

Aggiudicatario della gara è risultato il raggruppamento Alisud spa e Avioriprese Jet Executive spa al quale è già stata consegnata la nota di comunicazione della aggiudicazione e richiesta dei documenti, deposito contrattuale e cauzione definitiva per la stipula del contratto.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
Costa

(24 GIUGNO 1997)

MONTELEONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'uni-*

versità e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso che lo scrivente ha già rivolto al Ministro della pubblica istruzione, contigualmente con il senatore Bevilacqua, apposite interrogazioni parlamentari sulle problematiche afferenti lo stato giuridico dei direttori incaricati dei conservatori di musica;

constatato che il Ministro della pubblica istruzione non ha ritenuto finora, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso, fornire alcun cenno di riscontro al riguardo;

rilevato che l'istituto dell'incarico di direzione attualmente soggiace ad una contrastante definizione normativa, dato che la norma primaria (regio decreto-legge n. 2081 del 1935 richiamato dal decreto legislativo n. 29 del 1993) prevede la durata dell'incarico in ragione di due anni,

mentre illegittimamente il testo unico n. 297 del 1994, articolo 241, prescrive una durata «temporanea»;

considerato che alla data di inizio del nuovo anno accademico 1995-1996 ben 46 conservatori su 48 sono rimasti privi della funzione direttiva e conseguentemente del rispettivo dirigente responsabile a causa del mancato conferimento delle nuove nomine o delle conferme,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dare puntuale attenzione alla normativa vigente con l'adozione di entrambe le forme di reclutamento (concorsi per titoli ed esami e concorsi per soli titoli) in termini di immediatezza.

In un recente convegno gli interessati hanno sollecitato soprattutto l'immediata adozione della procedura concorsuale basata soltanto sui titoli, prevista dal citato regio decreto-legge n. 2081 del 1935, ritenendola conforme a quanto adottato nei confronti di tutti gli altri operatori scolastici, ivi compresi i capi d'istituto degli altri ordini e gradi di scuole, procedura espletabile in breve tempo, mediante compilazione di una graduatoria nazionale.

(4-00967)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che non risultano pervenuti nell'attuale legislatura a questo Ministero atti di sindacato ispettivo sottoscritti dall'onorevole interrogante e dal senatore Bevilacqua riguardanti lo stato giuridico dei direttori dei conservatori di musica; ad analoga interrogazione parlamentare presentata nella passata legislatura 4-03717) è stato dato riscontro in data 12 ottobre 1995 con ministeriale n. 003451.

In merito alla questione rappresentata si fa presente che l'articolo 241 del decreto legislativo n. 297 del 1994 prevede che i direttori dei conservatori sono assunti per pubblico concorso per titoli ed esami fatta salva l'eccezionale ipotesi di nomine per «meritata fama»; la stessa norma prevede che i posti non coperti da titolari siano affidati dal dirigente preposto al settore dell'istruzione artistica per incarico temporaneo ad uno dei docenti del conservatorio.

Negli ultimi anni, tuttavia, al fine di limitare gli ambiti di discrezionalità dell'amministrazione e di valorizzare l'apprezzamento del collegio dei professori è stato introdotto il criterio della elettività con conseguente maggiore trasparenza nella procedura delle nomine.

Ciò assume maggior rilievo ove si consideri il notevole numero di incarichi, molti dei quali sono confermati da parecchi anni.

La questione dei direttori dei conservatori è, comunque, all'attenzione di questo Ministero che, proprio nell'ottica di effettuare i necessari approfondimenti e ricercare le soluzioni qualitativamente più rispondenti, ha disposto l'ulteriore proroga di un anno degli incarichi già a suo tempo confermati.

*Il Ministro della Pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(3 luglio 1997)

NAPOLI Bruno. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'articolo 477 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, prevede l'emanazione da parte del Ministero della pubblica istruzione di una ordinanza che disciplini gli incarichi di presidenza negli istituti di ogni ordine e grado;

che con ordinanza ministeriale n. 34, protocollo n. 16585/LM del 25 gennaio 1996 del Ministro della pubblica istruzione, che sostituisce l'ordinanza ministeriale n. 357 del 1993, si disciplina in via permanente il conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione di ogni ordine e grado a decorrere dall'anno scolastico 1996-97;

che l'articolo 5, comma 17, dell'ordinanza ministeriale n. 34 del 1996 recita: «Non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che siano stati sospesi cautelatamente dal servizio ovvero colpiti da provvedimento di custodia cautelare»;

considerato che tale norma contrasta:

con il contratto nazionale dei lavoratori della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e tuttora vigente;

con gli articoli 408 e seguenti, particolarmente con l'articolo 477, del Testo unico delle leggi sulla pubblica istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994) che non presentano tra le norme impeditive il divieto di partecipare a concorsi a preside o ad assumere eventuale incarico annuale da parte di personale «che sia stato sospeso cautelatamente dal servizio ovvero colpito da provvedimento di custodia cautelare» e che sia stato riammesso in servizio, alla cui osservanza tutte le ordinanze e le circolari, in quanto norme e fonti secondarie, sono tenute;

visto tra l'altro che la legge n. 16 del 1992, che ha modificato la legge n. 55 del 1990 che disciplina la incompatibilità in materia di pubblico impiego, non prevede alcuna norma che consideri l'essere stati oggetto di provvedimenti cautelari un motivo di esclusione, preclusione o sospensione da incarichi direttivi;

considerato che l'interpretazione della norma fatta con l'ordinanza di cui in premessa solleva questioni di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 27 per disparità di trattamento colpendo soltanto una sola categoria di persone e cioè quelle aspiranti ad un incarico di presidenza scolastica,

si chiede di sapere se in virtù delle considerazioni sopra esposte si intenda modificare il comma 17 dell'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale n. 34 che disciplina gli incarichi di presidenza scolastica, eliminando dall'impossibilità di assumere l'incarico coloro i quali siano stati sospesi cautelativamente dall'incarico o siano stati sottoposti temporaneamente a custodia cautelare, anche perchè il citato articolo 477 del Testo unico limita l'esclusione soltanto «ad aspiranti trasferiti

per incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati».

(4-03621)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata con la quale si esprime l'avviso che la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 17, dell'ordinanza ministeriale n. 34 del 1996 – che fa divieto di conferire incarichi di presidenza ad aspiranti che siano stati sottoposti temporaneamente a custodia cautelare – sarebbe in contrasto, tra l'altro, con l'articolo 477 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

Al riguardo, tenuto conto che tale ultimo articolo non consente l'attribuzione di incarichi di presidenza ad aspiranti che «abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati», a maggior ragione l'amministrazione ha ritenuto opportuno tutelarsi, al fine di garantire per quanto possibile un buon andamento della gestione scolastica, ampliando il predetto divieto alle ipotesi di maggior gravità, quali, appunto, la sospensione cautelare – che presuppone la pendenza di un procedimento penale o disciplinare – nonchè la custodia cautelare, comunque connessa a procedimenti giudiziari.

L'orientamento come sopra seguito trova fondamento anche nel fatto che l'incarico di presidenza comporta un rapporto di carattere strettamente fiduciario e conseguentemente, ove ne venisse consentito il conferimento a personale «che sia stato sospeso cautelatamente dal servizio ovvero colpito da provvedimento di custodia cautelare» – così come propone l'onorevole interrogante – si verrebbe a determinare una notevole disparità di trattamento nei confronti degli aspiranti, che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura, ai quali la possibilità di ottenere tale incarico è invece preclusa a norma del succitato articolo 477 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Da quanto sopra discende che l'incarico di presidenza, nei casi prospettati nell'interrogazione, possa essere conferito solo qualora sia sopravvenuta sentenza assolutoria passata in giudicato.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(30 giugno 1997)

PACE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che nella borgata Acilia, comprensorio di circa 130 chilometri quadrati, sono in servizio soltanto 55 portalettere, mentre dovrebbero essere almeno il doppio, per servire circa 110.000 abitanti sparsi tra Casalpalocco, Axa, Acilia, Infernetto, Madonnetta, Centro Giano, Dragona, Stagni e Longarina;

che le strade spesso prive di indicazioni sono piene di buche, con grave pericolo di chi le percorre con biciclette o motocicli;

che la situazione a volte è drammatica per la presenza di cani randagi;

che vari episodi di infortuni dovuti alla presenza di buche, nonché di cani randagi non hanno sollecitato affatto l'attenzione dei dirigenti responsabili;

che, inoltre, a fronte di un lavoro disumano, per durata ed intensità, non solo non viene corrisposta l'indennità di motomezzo, ma puntualmente viene ignorata anche la loro dotazione, più volte promessa,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per adeguare il personale al volume di traffico nelle suddette zone;

quali provvedimenti si intenda adottare per consentire lo svolgimento del lavoro di consegna dei portalettere entro limiti accettabili;

quando potranno essere consegnati i mezzi indispensabili per coprire il percorso dei portalettere e per rendere il servizio regolare.

(4-03914)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. — Al riguardo l'Ente poste italiane, nel condividere le preoccupazioni manifestate in merito ai problemi legati alla viabilità nella zona di Acilia, ha riferito che la competente agenzia di coordinamento ha recentemente provveduto a riorganizzare il servizio di recapito che dispone di 60 portalettere applicati presso le 49 zone in cui è diviso il territorio ed i 12 centri scorta.

L'Ente ha precisato altresì che la predetta agenzia ha in programma un'ulteriore revisione del servizio di recapito, atteso che il territorio di cui trattasi, pur avendo origine e denominazione di borgata e quindi di zona con basso indice di abitabilità, ha subito, in breve tempo, notevoli modificazioni urbanistiche ed un consistente incremento demografico.

Per quanto concerne, infine, l'uso dei motomezzi, la filiale dell'Ente poste italiane di Roma, prima e l'agenzia di coordinamento, ora competente in materia, hanno sempre puntualmente erogato le previste indennità; l'Ente, inoltre, sta attualmente provvedendo alla consegna di 8 motoscooter al personale dipendente applicato al recapito nella citata zona.

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*

MACCANICO

(30 giugno 1997)

PEDRIZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Premesso:

che a seguito di graduatoria pubblicata il 2 agosto 1995 il Ministero della pubblica istruzione, per la titolarità della cattedra di scultura

all'Accademia di belle arti in Roma, ha disposto il trasferimento del professor Vittorio Fumasi, insegnante presso l'Accademia di belle arti di Firenze;

che al medesimo nella redazione della graduatoria di concorso, disposta per l'assegnazione della cattedra in questione, sarebbe stato attribuito un punteggio superiore a quello del concorrente professor Bruno Liberatore, insegnante presso l'Accademia di Bologna;

che, come segnalato dal professor Liberatore, scultore di chiara fama, sia in un tempestivo ricorso allo stesso Ministero rimasto senza esito sia in un successivo ricorso al Tar del Lazio, tuttora pendente, il docente ritenuto vincitore del concorso non avrebbe avuto i titoli neppure per parteciparvi;

che il Fumasi, infatti, in nessuna sede in cui ha prestato attività di docente avrebbe mai prodotto i documenti di rito comprovanti la sua qualifica di avente diritto all'insegnamento e che anche in occasione della domanda di trasferimento a Roma avrebbe ommesso la presentazione della documentazione richiesta;

che il predetto professor Fumasi, dagli annali delle pubbliche esposizioni, non risulta abbia mai svolto attività di scultore, al contrario di quanto emerge in favore del professor Liberatore che ha operato nel cennato settore artistico con grande pubblico rilievo,

si chiede di sapere se non si ritenga:

di disporre i dovuti accertamenti sulla regolarità dell'*iter* relativo alla formazione della graduatoria sulle domande di trasferimento dei docenti presso l'Accademia di belle arti di Roma mediante un riesame scrupoloso della documentazione necessaria a determinare i punteggi oggetto delle discordi valutazioni;

di procedere, in caso di riscontrate irregolarità, con l'urgenza che l'inizio dell'anno scolastico richiede, alle rettifiche dirette a ristabilire l'ordine di graduatoria e ai decreti di modifica dei trasferimenti intervenuti nei confronti degli interessati;

di verificare se non sussistano, per tutto quanto sopra esposto, eventuali ipotesi di reato.

(4-00442)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che il movimento del personale docente delle accademie, per l'anno scolastico 1995-96, è stato disposto secondo le indicazioni contenute nell'apposita ordinanza e non sono state rilevate irregolarità di sorta.

Sulla base della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dai docenti, il professor Liberatore è stato trasferito presso l'Accademia di belle arti di Firenze e il professor Fumasi, che vantava maggiore punteggio, presso l'Accademia di Roma.

Come già rilevato avverso detti trasferimenti il professor Liberatore ha presentato due ricorsi al TAR eccependo, tra l'altro, che il professor Fumasi non era in possesso del decreto formale di nomina.

Detto organo di recente si è definitivamente pronunciato, respingendo una delle due impugnative e dichiarando inammissibile l'altra.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(30 giugno 1997)

PEDRIZZI, BONATESTA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.*

– Premesso:

che è di questi giorni la notizia relativa all'installazione di una macchina distributrice di profilattici nel liceo scientifico «Giordano Bruno» di Torino;

che il Sottosegretario per la pubblica istruzione, Carla Rocchi, ha precisato che «il Ministro della pubblica istruzione non si fa promotore di simili iniziative ma neppure intende sanzionare una decisione adottata in una scuola con il coinvolgimento di tutti gli organi collegiali, dei docenti, degli studenti e delle loro famiglie. Questo atteggiamento è rispettoso della autonomia scolastica»;

che anche il Ministro della sanità, Rosy Bindi, fidando nella maturità dei docenti e delle famiglie, ha fatto sapere che non prenderà iniziative per promuovere la diffusione di distributori automatici nelle scuole;

che in questi giorni lo psichiatra Paolo Crepet, esperto in problemi dell'adolescenza, ha denunciato che «in moltissime classi di licei delle due principali metropoli, Roma e Milano, la percentuale dei ragazzi che fanno uso di *ecstasy* si aggira intorno al 90 per cento;

che i due fenomeni sopra esposti, quello della diffusione del profilattico e delle pillole di *ecstasy* nelle scuole, dovrebbero far riflettere e sono comunque indicatori di un cambiamento di mentalità in atto tra gli adolescenti e i giovani,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali valutazioni si intenda dare ai fenomeni descritti in premessa;

se e quali iniziative si intenda adottare nei confronti della diffusione dei distributori di profilattici nelle scuole;

se e quali iniziative si intenda adottare nei confronti del fenomeno denunciato dal professor Crepet (diffusione di pillole di *ecstasy*) nelle scuole di secondo grado;

se si ritenga di dover procedere quantomeno ad una campagna informativa a mezzo stampa e con tutti i mezzi a disposizione affinché gli alunni delle scuole, e i giovani in genere, siano adeguatamente informati sui rischi e sui vantaggi derivanti dall'uso dei profilattici e, in particolare, sui pericoli connessi all'assunzione di pasticche di *ecstasy*.

(4-03867)

(28 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che da tempo le istituzioni scolastiche, conformemente alle disposizioni previste dagli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, elaborano interventi e progetti in materia di educazione alla salute intesa sia a contrastare il fenomeno della diffusione delle tossicodipendenze e dell'AIDS che ad affrontare problematiche legate all'educazione sessuale.

Da ultimo con direttiva n. 600 del 23 settembre 1996 sono state fornite le linee di indirizzo per la presentazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle iniziative riferite all'educazione alla salute da parte delle scuole di ogni ordine e grado nonchè per lo svolgimento di ricerche mirate ad attività di formazione del personale scolastico da realizzarsi con gli appositi finanziamenti previsti dall'articolo 127 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Gli interventi riguardanti direttamente gli studenti sono attuati dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, e si presentano differenziati a seconda delle specifiche esigenze dei singoli contesti scolastici.

Nelle scuole secondarie superiori in particolare i centri d'informazione e di consulenza, previsti dall'articolo 26 della legge n. 162 del 1990, hanno il compito istituzionale di organizzare progetti di attività informativa e di consulenza, coordinati dagli organi collegiali delle scuole con la collaborazione degli enti territoriali locali, dei servizi socio-sanitari, delle organizzazioni di volontariato e delle aziende sanitarie locali.

Fanno parte dei centri di informazione e consulenza le componenti dei docenti, genitori ed allievi nonchè rappresentanti del volontariato e di enti di provata esperienza e competenza nell'ambito delle problematiche giovanili.

Ogni attività proposta deve essere comunque preventivamente deliberata dal consiglio d'istituto, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti.

Per quanto suesposto si ritiene che le singole istituzioni scolastiche siano in grado di valutare responsabilmente e deliberare ogni iniziativa in materia di educazione alla salute che consenta ai giovani una adeguata informazione sui fenomeni ai quali fanno riferimento gli onorevoli interroganti.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(3 luglio 1997)

PETTINATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che l'annuncio della imminente chiusura della sede della pretura a Ramacca (Catania) è stato accolto con viva preoccupazione dagli ope-

ratori di giustizia, dai cittadini del comune interessato e dai cittadini residenti nel territorio di riferimento;

che la soppressione della pretura appare, nella specie, ingiustificata innanzi tutto in relazione al numero ed all'importanza degli affari trattati, ma anche, e soprattutto, in relazione all'estensione ed alla conformazione del territorio sul quale si estende la competenza di detta sede, che comprende, oltre quello di Ramacca, i comuni di Castel di Judica e di Raddusa; nè appare, peraltro, ragionevole la previsione di accorpamento dei territori interessati dalla soppressione della pretura di Paternò: si tratta, infatti, di una localizzazione notevolmente penalizzante per gli abitanti di Ramacca; essa determina, altresì, una condizione di gravissimo disagio per i residenti nei comuni di Castel di Judica e di Raddusa, ai quali pone serissimi impedimenti sia in termini di fruibilità dei rari servizi di trasporto esistenti che in termini di pura viabilità, si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno soprassedere al progetto di soppressione della sede di pretura di Ramacca, venendo così incontro ad una reale e pressante esigenza delle popolazioni che sarebbero pregiudizialmente colpite dal provvedimento.

(4-02986)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Ramacca, che è stata occupata alla sezione distaccata di Paternò.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei presidenti delle corti di appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati «filtrati» limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia;

a seguito di tale selezione sono stati nuovamente investiti i capi delle corti perchè si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e - nel disegno governativo - ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

La sezione distaccata di Ramacca ha cessato di funzionare il 10 marzo scorso.

L'amministrazione comunale ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso l'atto di soppressione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(26 giugno 1997)

PREIONI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che, al fine di fronteggiare tempestivamente la situazione di emergenza venutasi a creare per gli uffici giudiziari di Bergamo la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia ha individuato nell'ambito del distretto 6 uffici (tribunale di Cremona, tribunale di Mantova, Procura presso il Tribunale di Crema, pretura di Crema, pretura di Cremona, pretura di Mantova) che presentano «posti vacanti non pubblicati» presso cui apportare le riduzioni di organico;

che pare sperequativo restringere l'ambito della ricerca al solo distretto di corte d'appello di Brescia;

che pare anche ingiustificato il ricorso nell'individuazione dei posti da sopprimere al criterio del «posto vacante non pubblicato» (un ufficio, pur avendo estrema necessità di copertura di un posto, magari con precedenza su altri uffici nei quali la situazione è migliore - o meno grave - si vede sopprimere il posto in organico soltanto perchè temporaneamente «vacante»);

che appare iniqua, nel caso particolare, la scelta della pretura di Cremona tra gli uffici che dovrebbero subire la contrazione di organico, dal momento che la pretura di Cremona ha, rispetto alle altre preture del distretto:

il più alto numero di procedimenti per magistrato (3.301,3); il più alto numero di utenti per magistrato (69.000); il più sfavorevole rapporto numerico in relazione ai magistrati pubblici ministeri (1:1),

si chiede di sapere:

per quale motivo, sulla base dei risultati raggiunti a livello distrettuale dalla commissione mista presieduta dal professor Zuliani, sia stato adottato il criterio di scelta del «posto vacante non pubblicato», che prescinde dalla valutazione dei carichi di lavoro e delle esigenze per la locale utenza, basandosi invece sulla semplice constatazione della non copertura del posto e della non previsione di copertura per ragioni che prescindono dalle reali esigenze e che invece si basano sulle contingenze delle disponibilità di magistrati;

se l'individuazione dei posti da sopprimere sia avvenuta a seguito di una accurata indagine in ordine ai carichi di lavoro degli uffici giudiziari;

per quale motivo la scelta sia caduta anche sulla pretura di Cremona, che risulta avere, tra le preture del distretto, il più alto numero di procedimenti per magistrato, il più alto numero di utenti per magistrato, il minor numero di magistrati giudicanti a fronte dei locali magistrati inquirenti (proporzionalmente);

per quale motivo non si siano individuati i posti da sopprimere, per esempio, fra quelli di pretore di Bergamo o di Brescia, il cui sacrificio potrebbe essere meno penalizzante per il locale servizio di giustizia pretorile, dal momento che, ad esempio, il numero di procedimenti per magistrato risulta il seguente:

Bergamo	3044,1
Brescia	2848,1
Crema	1993,0
Mantova	2250,9
Cremona	3301,3;

se apportare modificazioni al numero dei posti negli organici di singoli uffici sia coerente con il progetto di revisione delle circoscrizioni giudiziarie che, a detta dello stesso Ministro interrogato, seguirà, quasi come fosse fatto naturale, alla introduzione del «giudice unico di primo grado», o se, piuttosto, non sia utile attendere l'esito delle riforme delle competenze giudiziarie, seguendo le volontà del Parlamento, espressivo della «sovranità popolare», che potrebbero, a breve termine, comportare nuovi e diversi aggiustamenti di organici.

(4-04109)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Vista l'indifferibile necessità di far fronte alla sproporzione esistente tra la dotazione organica ed il carico di lavoro del tribunale e della procura presso il tribunale di Bergamo, gli organici dei suddetti uffici, con decreto ministeriale del 24 aprile 1997, sono stati ampliati rispettivamente di quattro posti di giudice e due posti di sostituto procuratore.

I posti da ridurre, individuati nell'ambito del distretto secondo il criterio indicato dal Consiglio superiore della magistratura, sono stati reperiti nelle seguenti sedi:

tribunale di Crema	un giudice
tribunale di Mantova	un giudice

procura della Repubblica presso il tribunale di Crema un sostituto
procura della Repubblica presso il tribunale di Cremona un sostituto
pretura circondariale di Crema un pretore
pretura circondariale di Mantova un pretore

L'ampliamento in questione non ha, quindi, comportato la soppressione di un posto di pretore presso la pretura di Cremona, diversamente da quanto riferito nella interrogazione, visto il parere unanimemente sfavorevole espresso dal competente consiglio giudiziario, del quale la direzione ha preso atto.

L'ulteriore unità necessaria per procedere all'ampliamento sopracitato è stata, pertanto, reperita presso la procura del tribunale di Cremona, in coerenza con quanto deliberato dallo stesso consiglio nella seduta del 16 aprile 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(28 giugno 1997)

PREIONI. – *Al Ministro dell'Interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Si chiede di conoscere quale risposta sia stata data dal prefetto di Novara alla seguente lettera:

«Comune di Orta San Giulio
Provincia di Novara

Protocollo n. 456

li 28 gennaio 1997

Spett.li
Ministero lavori pubblici - Roma
ANAS - Cameri
ANAS - Torino
Presidente regione Piemonte - Torino
Presidente provincia - Novara
Assessorato lavori pubblici - Novara
Prefetto - Novara
Comune Pogno
Comune Pella
Comune Gozzano
Comune Briga Novarese
Comune Ameno
Comune Armeno
Comune Miasino
Comune San Maurizio D'Opaglio
Comune Gargallo
Comune Soriso
Associazione industriali provincia Novara
Senatore Manfredi
Senato della Repubblica - Roma
Senatore Preioni
Senato della Repubblica - Roma

Onorevole Mammola
Camera dei Deputati - Roma
Assessore Gallarini regione Piemonte

Oggetto: Approvazione ordine del giorno per variante strada statale n. 229 - delibera del consiglio comunale n. 52 del 19 dicembre 1996.

In allegato trasmetto copia della deliberazione consiliare n. 52 di cui all'oggetto.

Distinti saluti

... *omissis*...

Per la soluzione dei gravi ed urgenti problemi di viabilità attualmente esistenti nella zona del Basso Cusio-Borgomanero, l'Associazione industriali di Novara, in collaborazione con i comuni interessati, compreso il nostro, ha predisposto un apposito studio per la realizzazione di una variante alla strada statale n. 229 individuandone il tracciato di massima.

In data 14 ottobre del corrente anno si è tenuta, nella sala consiliare del comune di Gozzano, un'apposita riunione in merito, alla quale hanno partecipato il presidente, l'assessore alla viabilità ed i tecnici dell'amministrazione provinciale, nonché i sindaci dei comuni di Gozzano, San Maurizio d'Opaglio, Pogno, Soriso, Gargallo, Armeno, Miasino, Cureggio, Pella, Borgomanero ed Orta San Giulio.

In particolare in detta riunione è emersa da parte dei sindaci presenti la necessità di richiedere alla regione Piemonte ed alla provincia di Novara di indicare all'ANAS nonché agli organi ed enti preposti di progettare ed eseguire in tempi rapidi la variante alla strada statale n. 229 in questione, con le seguenti precisazioni:

che detta progettazione dovrà consentire di collegare sia il bacino turistico che le realtà industriali a nord di Borgomanero, (comuni di San Maurizio d'Opaglio, Pogno, Pella, Gargallo, Soriso, Bolzano Novarese, Ameno, Armeno, Gozzano, Briga Novarese) al casello autostradale della A26 denominato «Arona»;

che il tracciato della nuova variante, partendo dalla stessa strada statale n. 229 a nord di Gozzano, dovrà collegare la viabilità esistente (che necessita di un adeguato e tempestivo ampliamento almeno nei tratti San Maurizio d'Opaglio verso Gozzano - Pogno verso Gozzano - bivio tra Gargallo e Soriso - incrocio per Auzate) passando ad ovest di Gozzano e Briga Novarese (pertanto ad ovest dell'attuale sede della strada statale n. 229) in direzione di Borgomanero e deviare ad est (passando a nord delle frazioni del comune di Borgomanero San Marco e San Cristinetta) per raggiungere la strada statale n. 142;

che l'opera dovrà essere progettata secondo le effettive necessità del bacino interessato, evitando sprechi e sfregi al territorio ed agli insediamenti urbani.

Con nota dell'8 novembre 1996, l'Associazione industriali di Novara invitava le amministrazioni comunali interessate e sopra richiamate ad adottare apposito atto deliberativo consiliare tenendo conto dell'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale di Borgomanero in data 17 giugno 1996 per garantire una omogeneità di orientamento per tutti i comuni interessati, che sancisca la scelta del tracciato viario sopra indicato

in modo tale da attivare le procedure di recepimento da parte di regione ed ANAS che attualmente nei propri strumenti di programmazione inseriscono ancora il tracciato ad est degli abitati di Briga e Gozzano così come era stato concordato quindici anni orsono.

Si ritiene pertanto di proporre all'assemblea consiliare l'approvazione di un apposito ordine del giorno nel quale venga totalmente recepito quanto sopra esposto.

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole di legittimità nonchè tecnico per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge n. 142 del 1990, il segretario comunale che qui di seguito sottoscrive:

F.to Mirotta dottor Roberto

Il consiglio comunale

preso atto della proposta di cui sopra e ritenuto la stessa confacente alla volontà dell'amministrazione e pertanto degna di approvazione;

visti gli articoli 32, 35 e 36 della legge n. 142 del 1990, in ordine alla competenza degli organi comunali;

visto l'articolo 45, comma 1, della legge n. 142 del 1990, in ordine al controllo sugli atti del comune,

con voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

di richiedere agli enti competenti (Ministero dei lavori pubblici, ANAS, regione Piemonte e provincia di Novara) con atto ufficiale:

a) di impegnarsi con priorità assoluta al completamento della variante strada statale n. 229 in tempi rapidi e secondo il seguente percorso:

strada statale n. 229 Borgomanero sud (località Meda) - strada statale n. 142;

strada statale n. 142 - zona Cascina Beatrice passando a nord di Gozzano - via Beltrami, passando ad ovest dei centri abitati di Briga Novarese e Gozzano;

Gozzano - via Beltrami - strada statale n. 229 a nord dell'abitato di Gozzano;

b) di rapportarsi in fase di progettazione con i comuni interessati;

c) di dotare il percorso di tutti gli accorgimenti atti a limitare il più possibile i danni acustici ed ambientali (barriere antirumore, piantumazione, eccetera);

di impegnare la giunta comunale ad attivarsi immediatamente affinché gli enti preposti sopra richiamati provvedano il più rapidamente possibile a porre in essere tutti gli atti necessari affinché venga risolto complessivamente e definitivamente il problema della viabilità;

di trasmettere copia della presente deliberazione ai seguenti enti: al Ministero dei lavori pubblici, all'ANAS di Cameri e Torino, al presidente della regione Piemonte, al presidente della provincia di Novara, all'assessore ai lavori pubblici della provincia di Novara, al prefetto della provincia di Novara, ai comuni di Pogno, Pella, Gozzano, Briga Novarese, Ameno, Armeno, Miasino, San Maurizio d'Opaglio, Gargallo,

Soriso, all'Associazione degli industriali della provincia di Novara, ai senatori Manfredi e Preioni, all'onorevole Mammola, all'assessore regionale Gallarini.

Il segretario comunale esprime sulla suesposta deliberazione parere favorevole.

F.to sull'originale

Il segretario comunale

MIROTTA Roberto»

(4-04440)

(26 febbraio 1997)

PREIONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Si chiede di sapere quale riscontro abbia avuto, da parte dell'ANAS di Torino e della regione Piemonte, la lettera del presidente della provincia di Novara qui di seguito trascritta:

«Novara, 23 gennaio 1997

OGGETTO: Strade statali 229 «del Lago d'Orta» e 142 «Biellese». Variante agli abitati di Cureggio-Borgomanero-Briga-Gozzano.

All'Ente nazionale per le strade

Via Talucchi, 7

10143 TORINO

Alla regione Piemonte

Assessorato alla viabilità

Corso Bolzano, 14

10121 TORINO

Ai sindaci dei comuni di

28060 CUREGGIO

28021 BORGOMANERO

28010 BRIGA NOVARESE

28024 GOZZANO

28017 SAN MAURIZIO D'OPA-

GLIO

e p.c. Alla Prefettura di Novara

Piazza Matteotti, 1

28100 Novara

Nel corso dell'incontro tenutosi presso gli uffici della scrivente amministrazione il 13 dicembre 1997, organizzato per poter esprimere delle valutazioni di carattere tecnico sulla fattibilità di uno studio di tracciato di variante ad ovest dei centri abitati di Borgomanero, Briga e Gozzano alternativo a quello già predisposto dalla regione Piemonte che prevede un percorso ad est degli stessi centri abitati, sono emerse le seguenti considerazioni:

al fine di poter confrontare con un'analisi costi/benefici i due percorsi è necessario predisporre un progetto del tracciato "ad ovest" che abbia lo stesso livello di dettaglio del progetto redatto dalla regione;

il nuovo tracciato deve avere la caratteristica di strada di prima categoria;

la competenza della redazione del progetto in conformità alla normativa vigente spetta all'ente proprietario della strada e quindi all'ANAS, pertanto al fine di poter rendere effettiva la collaborazione delle amministrazioni locali occorre identificare le modalità per ufficializzare l'impegno;

la redazione del progetto implica l'impiego di notevoli risorse sia per le indagini preliminari e per i rilievi necessari che per la successiva fase progettuale e quindi occorre verificare la reale possibilità operativa dei soggetti interessati;

le esigenze delle amministrazioni locali richiedono tempi brevi e certi per la soluzione delle problematiche in oggetto.

Si ritiene pertanto necessario che l'ANAS possa, nel corso del prossimo incontro fissato nel 31 gennaio 1997 alle ore 10 presso la sala riunioni dell'assessorato alla pianificazione territoriale della provincia sita al quinto piano di corso Cavour n. 4 in Novara al quale i tecnici degli enti in indirizzo sono invitati, rispondere sulla verifica delle modalità e dei tempi necessari per rendere cantierabili le due soluzioni, del passaggio ad est o ad ovest della variante in oggetto.

Distinti saluti.

*L'Assessore alla pianificazione
territoriale*

(Franco PARACCHINI)
(27 febbraio 1997)

Il Presidente

(Paolo CATTANEO)».
(4-04454)

RISPOSTA. (*) – In riferimento alle interrogazioni in oggetto l'ANAS con nota n.1458/1244/1459 del 20 maggio 1997 ha rappresentato che i lavori della variante ai centri abitati di Cureggio e Borgomanero sulle statali n.142 e n.229, approvati dal proprio consiglio di amministrazione con voto n.1401 del 21 dicembre 1989, sono stati appaltati all'impresa INC spa di Torino per l'importo di lire 16.648.594.000 nette del ribasso del 28,35 per cento con gara n. 21095 del 17 marzo 1992.

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 24 febbraio 1993 firmando la scadenza in data 14 febbraio 1995.

Il progetto dei lavori prevedeva l'attraversamento del corso d'acqua Rio Geola, attribuendo a quest'ultimo caratteristiche irrigue, ma, da ricerche effettuate dagli enti proprietari onde concordare le caratteristiche idrauliche di attraversamento, è risultato che l'asta fluviale in questione era classificata ed in gestione all'Ufficio del Genio civile di Novara della regione Piemonte e, quindi, in data 22 marzo 1994 veniva richiesto al suddetto Ufficio il nulla osta ai fini idraulici sul progetto di appalto approvato.

Il Genio civile, con nota n.1741 del 18 aprile 1994, non approvava il progetto proposto in quanto non garantiva la portata centennale prevedibile per l'invaso e, pertanto, l'ANAS predisponendo un'ipotesi di pro-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

getto di variante tecnica, concordata con il Genio civile stesso che, esaminata la proposta, ne ha chiesto la pubblicazione all'albo pretorio per le dichiarazioni *ad opponendum*, il cui termine è scaduto senza che alcuno facesse ricorso.

L'attuale avanzamento dei lavori corrisponde al 18,62 per cento per lire 3.101.420.000.

L'ANAS riferisce che nel corso di recenti incontri con gli enti locali, i comuni interessati, ad esclusione di quello di Briga, hanno manifestato l'esigenza che il progetto fosse varato spostando il tracciato ad ovest e gli stessi comuni hanno trasmesso al compartimento ANAS di Torino le proprie delibere di approvazione della variazione del tracciato in parola; allo stato attuale si è in attesa della definizione dell'attribuzione degli oneri di progettazione a carico degli enti o associazioni interessate.

Il citato ente rappresenta che nel corso dell'incontro del 31 gennaio 1997 presieduto dal prefetto di Novara è emersa l'esigenza di eseguire un'analisi costi-benefici degli aspetti tecnici e finanziari tra la soluzione che prevede lo snodo del tracciato ad est e quella che prevede il tracciato della variante ad ovest degli abitati.

Infine, l'ANAS fa presente che per la parte di propria competenza ha già provveduto ad affidare l'incarico di progettazione della bretella di collegamento tra la statale n.142 (svincolo finale del costruendo lotto n. 2) e la statale n. 229 a nord dell'abitato di Borgomanero.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(24 giugno 1997)

RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «Osvaldo Conti» di Aversa (Caserta) raccoglie circa 600 studenti;

che la scelta dei vari indirizzi professionali viene indicata già dagli insegnanti della scuola media dell'obbligo i quali segnalano, in base alle inclinazioni culturali e caratteriali degli alunni, l'idoneità o meno di essi a frequentare il liceo classico, scientifico, l'istituto magistrale o altro tipo di istituto;

che per esclusione da tutti gli altri indirizzi di studio viene suggerita l'iscrizione presso un istituto professionale come orientamento scolastico da parte dei docenti;

che l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato è frequentato da studenti che provengono da tutta l'area aversana, che è già di per sè considerata difficile dal punto di vista ambientale e sociale;

che, attesa la peculiarità della formazione culturale e professionale che tali tipi di istituti dovrebbero dare, sarebbero necessari strutture e strumenti idonei ad offrire tale servizio e sufficienti a preparare gli studenti all'inserimento nel mondo del lavoro;

che la ricettività agli stimoli che la scuola dovrebbe fornire agli studenti non è affatto agevolata dalle gravi carenze in cui versano tali istituti ed in particolare l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «Osvaldo Conti» di Aversa;

che da diversi anni, infatti, tale istituto versa in uno stato di abbandono, non ricevendo nemmeno i più elementari interventi di manutenzione e di ordinaria amministrazione;

che sarebbe urgente e necessario un intervento straordinario tale da consentire di adeguare la struttura scolastica in oggetto alle richieste di nuovi tipi di professionalità da parte del mercato del lavoro;

che solo l'abnegazione del corpo docente e la volontà degli alunni di ottenere una formazione professionale consentono a questa scuola di esistere;

che la gran parte dell'edificio è composta da laboratori ubicati in sale non suddivise tra di loro e rese umide dalla continua penetrazione delle acque piovane;

che non esistono uscite di emergenza;

che la pavimentazione dell'edificio è in uno stato di incredibile dissesto;

che gli impianti di aerazione e di riscaldamento non hanno mai funzionato;

che la mancanza di divisione tra un laboratorio e l'altro non consente una corretta organizzazione dei lavori svolti dagli studenti;

che, in sintesi, tutto l'edificio appare come un capannone abbandonato in una delle aree più degradate del globo;

che compito di uno Stato di diritto è quello di applicare anche poteri sostitutivi a quelli di comuni inadempienti laddove sia necessario e di offrire quegli elementari servizi pubblici che in altre zone d'Italia e del mondo sono normalmente garantiti,

si chiede di sapere se non si intenda attuare un piano straordinario di intervento per l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «Osvaldo Conti» di Aversa, in attesa che vengano perfezionati gli accordi e le convenzioni intercorrenti tra i comuni e le province per i passaggi di competenza in materia *de qua*, atteso che l'urgenza e la necessità di provvedere a tali deficienze non danno spazio ad ulteriori dilazioni.

(4-04264)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito all'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «O. Conti» di Aversa (Caserta), alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Premesso che in materia di edilizia scolastica la competenza è totalmente devoluta dalla normativa vigente agli enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si comunica quanto segue.

Il provveditore agli studi di Caserta si è ormai da tempo attivato presso gli enti suddetti richiedendo agli stessi una accurata manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico al fine di eliminare le gravi carenze esistenti e nel dicembre 1996, dopo un sopralluogo, l'ufficiale sanitario di Aversa ha dichiarato l'inagibilità di tutta la zona destinata ai laboratori ed alle officine.

Su richiesta del capo dell'ufficio scolastico provinciale si è in proposito tenuta una riunione in prefettura; sono stati evidenziati gli interventi necessari al fine di consentire l'utilizzo di altri ambienti per le attività di laboratorio e di officina in attesa della ristrutturazione dei locali inagibili.

Il preside dell'istituto ha fatto presente l'esigenza di allestire aule speciali per le attrezzature didattiche meccaniche per le quali è possibile accedere ai fondi CEE.

Il problema di fondo rimane, comunque, nella prospettiva dello sviluppo della scuola e dell'ampliamento delle attività didattiche del settore chimico-biologico, abbigliamento e moda, con la necessità di ristrutturare l'intero edificio utilizzando tutti gli ampi spazi disponibili.

Il rappresentante dell'amministrazione comunale ha assicurato che saranno effettuati i lavori necessari per poter riprendere le esercitazioni ristrutturando gli ambienti indicati dal capo d'istituto: per i lavori necessari all'allestimento delle aule speciali, invece, a seguito del passaggio delle competenze, sarà necessario l'interessamento della provincia.

Il vice prefetto ha proposto, pertanto, la costituzione di una commissione tecnica composta dai responsabili dell'ufficio tecnico provinciale, di quello comunale e dei vigili del fuoco, per verificare la reale entità dei lavori che il comune dovrà effettuare.

Il provveditore suddetto resta impegnato a seguire l'evolversi della situazione ed a riferire in merito a questa amministrazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(3 luglio 1997)

RECCIA, CIRAMI. – *Al Ministro di grazia e giustizia* – Premesso:

che presso l'ufficio centrale giustizia minorile negli anni 1995-1996 è stato progettato e realizzato un sistema di monitoraggio informatico dell'utenza minori transitata nei servizi della giustizia minorile denominato Ubiminor, conclusosi con l'addestramento per l'uso del sistema di circa 100 unità di personale dei ruoli organici minorili;

che per la realizzazione di tale progetto proposto dall'allora direttore dell'ufficio consigliere Malagnino ed approvato dal Ministro *pro tempore* sono state investite notevoli risorse umane e finanziarie:

che il sistema doveva andare a regime a decorrere dal 1° gennaio 1997;

che l'attuale direttore dell'ufficio minorile, consigliere Magno, ha bloccato l'iniziativa tant'è che non rientra nei progetti relativi all'anno 1997 presentati al Ministro per la sua approvazione:

che l'utilizzo della citata procedura dei servizi minorili avrebbe portato, se attuato, ad una vera e propria rivoluzione nel sistema di rilevazione statistico; infatti, si sarebbe passati da un sistema attuale cartaceo e di tipo numerico, non riconducibile al singolo minore, ad un sistema che avrebbe consentito di rilevare ed elaborare per ciascun minore informazioni anagrafiche, giuridiche e di tipo psico-socio-familiari - con possibilità di continui aggiornamenti - utilissime ed indispensabili per elaborare e programmare linee d'intervento a livello nazionale, distrettuale e di singolo servizio;

che tale tipo di rilevazione, sottoposto alla valutazione degli esperti dell'Istat, aveva ottenuto la loro entusiastica approvazione e la loro assicurazione dell'inserimento nel programma statistico nazionale (Sistam) per il triennio 1997-99,

si chiede di sapere se non si ritenga doveroso ed urgente intervenire per verificare l'operato dell'attuale direttore dell'ufficio in ordine all'iniziativa presa di congelare l'avvio della procedura in questione che ha comportato per l'erario una spesa improduttiva di effetti e risultati ed, inoltre, ha impedito all'ufficio centrale per la giustizia minorile di dotarsi di strumenti e conoscenze necessari, utili ed indispensabili per poter realizzare con efficienza ed efficacia i suoi compiti istituzionali legati alla tutela ed alla protezione dei minori.

(4-04744)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. - Il programma Ubiminor è stato progettato e realizzato dalla «Logica, tecnologie per l'informatica srl», che era stata anche incaricata, con altri due contratti, di predisporre uno studio di fattibilità per l'automazione delle procedure degli uffici e servizi minorili e di condurre l'assistenza tecnica al programma Ubiminor.

Il programma Ubiminor, così come realizzato, è confacente agli scopi per cui era stato progettato e, nella versione attuale, esso è completo; pertanto non doveva essere compreso nei progetti relativi all'anno 1997, giacchè è già uno strumento realizzato. Nel programma presentato dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile è contemplato il sistema informativo della giustizia minorile che si compone di diverse parti, una delle quali (già realizzata) è Ubiminor. La realizzazione del complesso sistema informativo della giustizia minorile è compresa fra i progetti approvati dall'AIPA per il Ministero di grazia e giustizia ed è in atto ad opera dell'ufficio competente (responsabile per i sistemi informativi automatizzati). Tale sistema, intendendo raccogliere e valorizzare tutte le

realtà e le esperienze finora concretizzate, rendendole compatibili col progetto unitario, comprende i sottosistemi seguenti:

SITPM, funzionante presso gli uffici giudiziari minorili di Milano, Roma, Lecce, Taranto;

SICAM, sperimentato presso la cancelleria del tribunale per i minorenni di Milano;

Ubimiyor, procedura di acquisizione di informazioni relative ai minori presi in carico dai servizi minorili (CPA, IPM, USSM, Comunità);

altre procedure automatizzate presenti presso uffici giudiziari minorili, presso l'Ufficio centrale ed altre strutture.

Non si è potuto, finora, dare avvio all'utilizzo di Ubimiyor come parte staccata dell'intero programma di automazione della giustizia minorile sia perchè sono pervenute all'Ufficio «numerose richieste di adattamento e di modifica», sia perchè non si è ottenuto il funzionamento ottimale della rete di trasmissione dei dati (rete pubblica ISDN), sia perchè, infine, numerosi uffici periferici hanno segnalato, anche in data molto recente (12 marzo 1997), la carenza di personale da applicare alla gestione dei dati e del programma.

Quest'ultima difficoltà - assieme ad altre ragioni di ordine logico-strutturale - impone di considerare, come è stato fatto dall'Ufficio in accordo col responsabile del sistema informativi automatizzati, l'opportunità di unificare la base-dati, fra uffici giudiziari e servizi minorili, allo scopo di evitare il doppio lavoro di inserimento e le possibili incongruenze. Ubimiyor, pertanto, si inserisce e lavorerà all'interno del sistema informativo della giustizia minorile, così come programmato dal responsabile suddetto.

In attesa che il programma Ubimiyor entri in funzione, l'Ufficio centrale per la giustizia minorile sta ugualmente procedendo alla trasformazione delle tradizionali rilevazioni statistiche in monitoraggio, centrato sulla vicenda di ogni singolo minore curato dai servizi dipendenti, attraverso l'acquisizione di terminali che utilizzano la rete nazionale gestita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il cui sistema informativo si estende alle rilevazioni concernenti i minorenni. Questa soluzione temporanea consente di sopperire alle attuali necessità di monitoraggio, in attesa del funzionamento dei programmi specifici minorili.

Si deve aggiungere che la procedura Ubimiyor, pur non funzionando ancora a pieno regime e in rete, viene comunque utilizzata in sede locale da molti servizi, grazie all'avvenuto addestramento del personale. Il momentaneo rinvio dell'attivazione di Ubimiyor su scala nazionale in rete ha reso opportuno, nel pieno accordo delle parti contraenti (amministrazione e società «Logica»), far cessare al 31 dicembre 1996 le attività di assistenza e manutenzione del programma. Infatti tale attività di manutenzione, da cui derivava all'amministrazione un onere di lire 500.000 a giornata lavorativa, non era ulteriormente necessaria dopo il 31 dicembre 1996, atteso che, per le citate ragioni di forza maggiore, il programma non poteva essere avviato il 1° gennaio 1997, come previsto in un primo tempo.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(28 giugno 1997)

RECCIA, CIRAMI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che attualmente presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile risulta essere in servizio un dirigente appartenente ai ruoli organici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

che lo stesso, pur essendo stato nominato dirigente dell'Ufficio servizio sociale per adulti di Roma, con nota del Dipartimento penitenziario, è stato invitato a prestare servizio presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile;

che il direttore del suddetto Ufficio centrale, con ordine di servizio, ha conferito allo stesso funzioni dirigenziali,

si chiede di sapere:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro di grazia e giustizia;

se non si ritenga grave ed illegittimo, in spregio della normativa vigente, che un dirigente facente parte dei ruoli di una amministrazione dello Stato sia invitato a prestare servizio presso un'altra amministrazione con una semplice nota scritta infatti la regolare e legittima procedura del distacco, prevista per il passaggio da una amministrazione ad un'altra dello Stato, si perfeziona con decreto del Ministro, previo parere favorevole dell'amministrazione di provenienza e del consiglio di amministrazione dell'ufficio ricevente; inoltre non è applicabile nei confronti del suddetto dirigente il decreto legislativo n. 29 del 1993 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti area Ministeri in quanto egli, appartenendo ai ruoli dell'amministrazione penitenziaria, è soggetto al contratto della Polizia di Stato e, pertanto, è operante nei suoi confronti la legge n. 748 del 1972; ad esso, peraltro, non possono essere conferite funzioni dirigenziali presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile, facendo quest'ultimo parte delle amministrazioni dello Stato a cui è applicato il citato contratto collettivo nazionale di lavoro;

se non si ritenga ancora più grave che un direttore d'ufficio, tra l'altro un magistrato, sostituendosi al Ministro, con un semplice ordine di servizio, si sia arrogato il potere di conferire illegittimamente, come ha conferito, funzioni dirigenziali;

se in considerazione di quanto sopra esposto non debbano essere considerati illegittimi e quindi da annullare tutti gli atti o provvedimenti amministrativi a firma del dirigente;

se non si ravvisi l'opportunità e la necessità di prendere provvedimenti ed immediati provvedimenti, esercitando il potere di avocazione previsto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, al fine di ristabilire nell'Ufficio centrale per la giustizia minorile le condizioni di legittimità e legalità che da alcuni mesi appaiono seriamente compromesse.

(4-04745)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. – L'Ufficio centrale per la giustizia minorile, su otto dirigenti previsti in organico, può disporre attualmente di sole cinque unità,

tutte provenienti dall'organizzazione giudiziaria e, quindi, sprovviste di specifica competenza tecnica ed esperienza maturate nel settore minorile.

Il dirigente Vincenzo De Orsi, cui si riferisce l'interrogazione, è ritenuto uno dei maggiori esperti in tale settore, avendo iniziato la carriera da educatore minorile, diretto vari istituti minorili per circa venti anni (istituto di Eboli, Filangieri di Napoli, Pavona femminile) e, per circa dieci anni, le sedi dirigenziali dei centri per la giustizia minorile di Venezia e di Firenze.

Nel 1985 egli ha assunto la direzione del reparto «istituti» dell'Ufficio centrale e successivamente quella della 3^a divisione interventi e trattamento, che tuttora mantiene.

Il dirigente De Orsi ha, quindi, vissuto tutta la sua carriera nel minorile, ottenendo sempre lusinghieri apprezzamenti per il suo operato.

Nel 1996 è stato iscritto nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avendo vinto un concorso per l'accesso alla dirigenza, bandito dal Dipartimento stesso.

Ciò premesso, occorre sottolineare che l'Ufficio centrale per la giustizia minorile non ha ancora potuto bandire alcun concorso per l'accesso alla dirigenza ed è costretto a coprire le sedi dirigenziali centrali e periferiche con funzionari reggenti di nona qualifica.

Al fine di assicurare all'Ufficio centrale per la giustizia minorile la necessaria determinante competenza e professionalità specifica è stata pertanto, da quell'ufficio, richiesta la permanenza del dirigente De Orsi ed il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche sulla base di una formale richiesta del Ministro in data 22 novembre 1996, ha disposto, con provvedimento del 21 dicembre 1996, che il suddetto dirigente si recasse a prendere servizio presso il citato Ufficio centrale.

In attuazione di tale disposizione è stata riconfermata (non attribuita *ex novo*), con apposito ordine di servizio, la direzione della terza divisione - interventi e trattamento al dirigente De Orsi che, già da molti anni, senza interruzione e con eccellenti risultati, la manteneva.

Con tale atto si è inteso assicurare, nell'esclusivo interesse del servizio, continuità direttiva alla suddetta divisione, in conformità all'operato dei precedenti direttori dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile che si erano avvalsi della conduzione esperta del De Orsi.

Deve, inoltre, sottolinearsi che tale provvedimento non lede eventuali diritti nè elude attese altrui, proprio in considerazione della carenza di altri dirigenti.

Si fa presente, infine, che il provvedimento di assegnazione all'Ufficio centrale per la giustizia minorile del dottor De Orsi prevede il termine finale del 20 giugno prossimo, allo scadere del quale l'amministrazione si riserva di assumere eventuali ulteriori determinazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(28 giugno 1997)

RECCIA, CIRAMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da alcuni mesi presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile avvengono fatti e si assumono comportamenti che influiscono negativamente sulla funzionalità dell'ufficio stesso e compromettono la sua immagine esterna, pregiudicando l'esercizio della sua importante funzione istituzionale, quella di tutela dei diritti dei minori;

che vengono emanati atti illegittimi ed atti di dubbia utilità pubblica:

1) riammissione in servizio di personale *contra legem*;
2) conferimento di funzioni dirigenziali con ordine di servizio e non con decreto del Ministro;

3) costituzione sempre con ordine di servizio di organismi interni all'ufficio «Segreteria particolare e affari riservati del direttore», prevista dalle leggi vigenti per il Ministro e dalle consuetudini per i Sottosegretari di Stato;

4) provvedimenti di delega ad enti privati con sede in Lombardia di tutte le attività per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale di minori peruviani in precedenza riservate all'Autorità centrale istituita presso l'Ufficio per la giustizia minorile con notevole aggravio di spese per le coppie adottanti,

si chiede di sapere se non si reputi necessario, nel rispetto del decreto legislativo n. 29 del 1993 che attribuisce agli organi politici compiti di indirizzo e di controllo sull'operato dei direttori degli uffici dipendenti, intervenire affinché vengano rispettati i ruoli e le funzioni all'interno dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, senza sconfinamenti di competenze e senza lesioni delle norme di legge, operando i necessari interventi per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al corretto e legale funzionamento dell'ufficio minorile, garantendo, in tal modo, l'espletamento della sua funzione, delicata ed importante, di tutela dei minori, come più volte ricordato, pubblicamente e nelle sedi istituzionali, anche dal Presidente della Repubblica.

(4-04746)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. – Per ciò che riguarda la riassunzione in servizio di personale, che l'interrogante assume essere stata disposta *contra legem* dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile, si fa presente che l'unico provvedimento di riassunzione intervenuto negli ultimi sei mesi è quello in data 20 dicembre 1996, regolarmente registrato dalla Ragioneria centrale ed emesso previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Detto provvedimento, la cui legittimità, pertanto, non può essere messa in discussione, si rivelava molto opportuno in quanto concernente un funzionario di lunga e provata esperienza in materia minorile, per aver prestato servizio nel settore per oltre trent'anni, soprattutto nel campo della formazione professionale del personale dipendente.

Quanto al conferimento di funzioni dirigenziali che si assumerebbe effettuato con ordine di servizio, anziché con decreto ministeriale, si fa

presente che nessun provvedimento del genere è stato adottato dall'ufficio in questione. I conferimenti di funzioni dirigenziali disposti negli ultimi sei mesi sono stati, infatti, adottati con decreti ministeriali del 12 dicembre 1996 e del 7 gennaio 1997, in conformità alla disposizione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 291 del 1993, su proposta del direttore dell'Ufficio e tenendo conto della capacità professionale del singolo dirigente (articolo citato, comma 1). Il direttore dell'ufficio, con provvedimento in data 8 gennaio 1997, ha affidato la reggenza (non la titolarità della direzione) ad un funzionario e, con provvedimento in data 9 gennaio 1997, ha confermato nelle precedenti funzioni un dirigente che già le espletava senza interruzione da molti anni, dopo che questo, con decreto ministeriale 17 aprile 1996, registrato dalla Ragioneria centrale il 9 maggio 1996, aveva ottenuto una promozione di qualifica ed era stato riassegnato alla giustizia minorile in virtù di richiesta del Ministro di grazia e giustizia in data 22 novembre 1996. Tali atti del direttore dell'ufficio rientrano, per comune e costante prassi, nelle competenze del dirigente generale, definite dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Sul terzo punto - istituzione di una segreteria particolare - si osserva che l'ordine di servizio n. 4 del 21 gennaio 1997 non istituisce nuove strutture, bensì si limita - sempre nell'ambito dei poteri di organizzazione conferiti al dirigente generale dal citato articolo 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993 - a redistribuire alcune funzioni all'interno della segreteria generale, istituita con decreto interministeriale (Grazia e giustizia, Tesoro, Funzione pubblica) 8 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1993, destinando alcune persone di detta segreteria al disbrigo delle pratiche relative alla direzione, comprese quelle particolari e riservate, iscritte sull'apposito registro.

Sul quarto punto - provvedimento di delega di funzioni ad enti privati, per il disbrigo di pratiche inerenti all'adozione - si osserva che si tratta degli stessi enti cui già la precedente direzione dell'ufficio aveva conferito una delega parziale di funzioni con provvedimento in data 23 febbraio 1996. Con provvedimento in data 23 gennaio 1997 tale delega è stata soltanto ampliata, allo scopo di far coincidere l'attività di detti enti con le previsioni contenute nella convenzione italo-peruviana sull'adozione dei minori, fatta a Lima il 17 dicembre 1993 ed entrata in vigore il 1° marzo 1995. Tale provvedimento, lungi dal determinare aggravio di spese, ha lo scopo di agevolare le persone aspiranti ad adottare minorenni in Perù, le quali possono così avvalersi, con minori rischi e con maggiore risparmio, dei servizi offerti dai citati enti, nello spirito della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sull'adozione internazionale. Detti enti sono sottoposti a stretto e rigoroso controllo da parte dell'autorità centrale istituita presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile, la quale conserva ed esercita direttamente tutti i poteri non delegabili ad essa conferiti dalla citata Convenzione di Lima.

In conclusione, non si ritiene che la direzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, coi citati provvedimenti o in altro modo, abbia esorbitato dalle linee di indirizzo e di controllo propri dell'organo politico; all'interno di detto Ufficio, inoltre, i ruoli e le funzioni appaiono

pienamente rispettati, in conformità alla legge ed alle disposizioni amministrative, sicchè l'Ufficio stesso espleta pienamente e legalmente le funzioni di competenza per la tutela dei minori.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(28 giugno 1997)

RECCIA, CIRAMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con provvedimento a firma «Il direttore generale» il consigliere Giuseppe Magno, direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, ha delegato agli enti privati «Il Conventino», con sede legale in Bergamo, AiBi, con sede legale in Melegnano (Milano), CIAI, con sede legale in Milano, tutte le attività previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 10 della convenzione, stipulata fra Italia e Perù, per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale di minori;

che, in tal modo, il consigliere Magno ha modificato totalmente le disposizioni impartite dal precedente direttore dell'Ufficio, consigliere Malagnino, che aveva delegato agli enti solo compiti esclusivamente operativi e non anche quelli decisionali – riconoscimento di idoneità della coppia all'adozione internazionale, abbinamento coppia-bambino, eccetera – riservati ed espletati dall'Autorità centrale prevista dalla citata convenzione ed incardinata presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza che tali decisioni del nuovo direttore dell'Ufficio hanno suscitato vibranti proteste da parte delle coppie aspiranti all'adozione dei bambini peruviani, le quali lamentano un notevole costo economico richiesto dagli enti privati citati per l'espletamento delle pratiche ed una minore tutela, garanzia e trasparenza nell'espletamento dell'*iter* procedimentale delle pratiche di adozione, garantite in precedenza dalla competenza esclusiva in materia affidata ad un organo statale e quindi gratuito e di massima garanzia per le coppie adottanti, quale risulta essere l'Autorità centrale costituita presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile;

se non si reputi indispensabile e necessario intervenire per il ripristino delle funzioni in precedenza esercitate dall'Autorità centrale, delegando agli enti compiti esclusivamente operativi nell'interesse superiore del minore da adottare e delle coppie adottanti ed in un'ottica di legalità e trasparenza a garanzia dell'immagine internazionale dell'Italia.

(4-04748)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. – La convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori fu firmata

a Lima il 17 dicembre 1993 ed è entrata in vigore fra i due paesi il 1° marzo 1995. L'articolo 3, comma 2, di tale convenzione dispone che le autorità centrali, designate ai sensi del precedente comma 1 (per l'Italia, l'Ufficio centrale per la giustizia minorile), «possono delegare le loro funzioni o parte di esse ad organismi pubblici o privati, debitamente autorizzati dalla parte proponente e accettati dall'altra parte». Il successivo comma 3 dispone, inoltre, che «le Autorità centrali esercitano la vigilanza sugli organismi da esse autorizzati ed applicano o chiedono l'applicazione a questi, da parte delle autorità competenti, delle sanzioni conseguenti alle omissioni od alle violazioni delle norme contenute nella presente convenzione, nelle convenzioni internazionali e nelle leggi a tutela dell'infanzia».

L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ed il decreto ministeriale 28 giugno 1985 stabiliscono che enti privati possono essere autorizzati allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri svolgendo i numerosi compiti loro assegnati dal decreto ministeriale citato sotto la vigilanza dell'Ufficio per la giustizia minorile (articolo 14). La convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, firmata dall'Italia e ai cui principi fondamentali si ispira la citata convenzione italo-peruviana, contempla la stessa possibilità di delega di funzioni all'articolo 22 e detta le condizioni per l'attività degli enti autorizzati (*organismes agrèés*) agli articoli 11 e 12.

Gli enti privati citati nell'interrogazione cui si risponde (Conventino, Ai.Bi. e CIAI) sono in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia (decreti ministeriali 18 marzo 1994, in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 1994), per svolgere pratiche di adozione in Perù. Potevano, pertanto, ricevere la delega di funzioni prevista dall'articolo 3, comma 2, della convenzione italo-peruviana. Tale possibilità di delega, a termini della convenzione, non è illimitata, in quanto alcune funzioni sono riservate all'Autorità centrale (articolo 5, comma 2; articoli 7, 11, 12, 13). Le altre funzioni, previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 10, sono invece delegabili e sono state effettivamente delegate con provvedimento in data 23 gennaio 1997 del direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Le attività di tipo «decisionale», quali il riconoscimento dell'idoneità della coppia all'adozione internazionale o l'abbinamento bambino-coppia, non appartengono alla competenza dell'Autorità centrale italiana e quindi non possono essere delegate, nè sono state delegate, ad altri enti. In effetti, l'articolo 30 della legge n. 184 del 1983 stabilisce che la dichiarazione d'idoneità all'adozione di minori stranieri è pronunciata dal tribunale per i minorenni (non dall'Autorità centrale) con decreto motivato; l'articolo 8, comma 1, della convenzione italo-peruviana dispone, a sua volta, che la procedura di adozione può essere introdotta da coloro che sono «in possesso della dichiarazione di idoneità», ovviamente rilasciata dal tribunale per i minorenni. Quanto all'abbinamento bambino-coppia, si osserva che la proposta di abbinamento del minore adottabile viene fatta dalle autorità dello Stato d'origine del minore stes-

so; quindi, nel caso in esame, è fatta dalle autorità peruviane. In conclusione, non risulta che tali attività, non appartenenti alla competenza dell'Autorità centrale, siano state delegate ad enti privati.

Va opportunamente evidenziato che l'esperienza fatta dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile, subito dopo l'entrata in vigore della convenzione col Perù, era stata alquanto negativa perchè, in mancanza di delega agli enti autorizzati o con una delega parziale di funzioni «operative», i coniugi interessati non ricevevano l'assistenza e la guida necessarie per l'espletamento delle lunghe, difficili e costose procedure da svolgere in Perù per ottenere l'adozione. Le stesse autorità peruviane, d'altra parte, avevano insistentemente chiesto di conoscere quali enti fossero autorizzati dall'Italia ad agire sul loro territorio, al fine di manifestare il gradimento previsto dall'articolo 3, comma 2, della convenzione.

La mancanza di tempestiva indicazione di tali enti comportò un grave effetto di caduta del numero delle adozioni in Perù, subito dopo il 1° marzo 1995, data di entrata in vigore della convenzione (erano 92 nel 1993 e 82 del 1994; si ridussero a 7 nel 1995), contrazione che indusse alcuni a ritenere che la convenzione, anzichè agevolare, rendesse più difficili tali adozioni. Col provvedimento in data 23 febbraio 1996 si pose parziale rimedio alla precedente situazione, concedendo agli enti autorizzati sopra menzionati una delega limitata di funzioni; a seguito di tale provvedimento, le adozioni realizzate in Perù ripresero ad aumentare di numero, essendo salite a 13 nel 1996. Col provvedimento in data 23 gennaio di quest'anno sono state delegate agli enti autorizzati suddetti tutte le funzioni che non sono strettamente riservate all'Autorità centrale dalla convenzione; nei primi tre mesi del 1997, per conseguenza, le pratiche di adozione di bambini peruviani risultano già 7.

Il costo, piuttosto rilevante, delle adozioni all'estero non varia per il solo fatto che le procedure siano svolte direttamente dall'Autorità centrale ovvero dagli enti autorizzati, in quanto dipende, in ogni caso, dalla necessità di affrontare lunghi viaggi, abitare all'estero per un certo periodo di tempo (secondo le disposizioni delle leggi locali) e, soprattutto, affrontare le spese molto elevate del giudizio di adozione davanti ad organismi stranieri. Anzi, disponendo gli enti autorizzati, a differenza dell'Autorità centrale, di uffici propri e di professionisti legali convenzionati nelle località estere in cui si svolgono le pratiche di adozione, assicurano alle parti non solo assistenza effettiva e continua, ma anche il buon esito dell'operazione ed un certo risparmio. Ciò che è interamente gratuito – e rimane tale anche dopo un'ampia delega agli enti autorizzati – è il procedimento da affrontare in Italia, davanti al tribunale per i minorenni, per la dichiarazione d'idoneità, e presso l'Autorità centrale, per l'avvio della domanda di adozione.

La tutela delle parti, la garanzia e la trasparenza delle procedure adottive è comunque assicurata, anche in presenza di delega, dal fatto che l'Autorità centrale è tenuta, per legge, a controllare rigorosamente l'operato degli enti autorizzati. Tali controlli sono svolti con la massima attenzione. Non risultano pervenute all'Ufficio centrale

per la giustizia minorile significative proteste dipendenti dalla concessione delle deleghe.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(28 giugno 1997)

RECCIA, CIRAMI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* –
Premesso:

che la rivista di studi e documenti sulle problematiche minorili, edita dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per iniziativa del precedente direttore dell'Ufficio, consigliere Francesco Malagnino, totalmente rinnovata nel titolo («Minori, diritti e giustizia»), negli indirizzi editoriali, nella veste grafica e tipografica, è uscita, nel maggio 1996, con un numero zero di prova, accompagnato da un supplemento monotematico sugli aspetti più rilevanti delle problematiche minorili e da una rassegna di atti, documenti ed esperienze in materia minorile;

che l'uscita del primo numero, peraltro già firmato dal consigliere Malagnino ed in procinto di essere trasmesso per la stampa al Poligrafico dello Stato, per disposizione del nuovo direttore dell'Ufficio, consigliere Magno, subentrato nell'ottobre 1996, è stata bloccata e nessuna disposizione è stata fornita sulla sopravvivenza o meno della rivista stessa,

si chiede di sapere se non si reputi doveroso, necessario ed opportuno intervenire affinché una rivista, di lunga e prestigiosa tradizione, che ha visto la luce nei primi anni '60 e passo passo ha seguito e scandito l'evoluzione dell'ufficio minorile fino all'attuale fase di autonomia funzionale, continui a vivere, potenziando e rendendo, come era prima, incisiva la sua presenza e la sua diffusione presso le istituzioni esterne al fine di pubblicizzare l'attività dell'ufficio – che in verità con il cambio della direzione appare in questo momento confusa e priva di direttive precise –, di sviluppare un necessario ed intenso dibattito dentro e fuori il settore minorile ed infine di fornire un valido contributo per la ricerca di soluzioni finalizzate a migliorare od eliminare situazioni di degrado e di emarginazione che generano il disagio e la devianza di tanti minori, evitando così di inaridire colpevolmente una fonte, che dovrebbe essere sempre aggiornata, delle risposte che l'Ufficio centrale per la giustizia minorile intende dare alle problematiche minorili.

(4-04749)

(13 maggio 1997)

RISPOSTA. – La rivista «Esperienze di giustizia minorile», antico e prestigioso organo di documentazione e dibattito scientifico sulle problematiche minorili, fu fondata, col titolo di «Esperienze di rieducazione», nel lontano 1963. Essa fu sostituita nel 1996 con quella intitolata «Minori, diritti e giustizia» su iniziativa del direttore *pro tempore* dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Il predetto direttore, nell'informare il Gabinetto del Ministro della sua intenzione di cambiare l'intestazione e la struttura editoriale della rivista edita in precedenza dall'Ufficio, prospettava la convenienza economica dell'iniziativa consistente nella riduzione dei costi di edizione di circa il 30-40 per cento; proponeva, quindi, di realizzare la rivista in «offset», lasciando al Poligrafico dello Stato la sola attività relativa alla stampa. La ditta «Grafed snc», che aveva inviato un preventivo per grafica, composizione e videoimpaginazione, pari a lire 6.500.000, ha successivamente fatto conoscere che le somme ad essa dovute per aver curato la rivista «Minori, diritti e giustizia», ammonterebbero a complessive lire 10.000.000 oltre alle somme «da concordare» per l'eventuale edizione di un altro numero della stessa rivista. A queste somme deve considerarsi aggiunta la spesa per la stampa, eseguita dal Poligrafico.

Agli atti dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile non risulta, peraltro, l'esistenza di alcun contratto con la ditta «Grafed snc», relativo ai lavori che essa assume di aver svolto e di cui chiede il pagamento. Proprio a causa della mancanza di un regolare contratto – circostanza che rende attualmente difficile, sul piano amministrativo, considerare le richieste della ditta «Grafed snc» ai fini del pagamento, se non nella forma di un eventuale riconoscimento del debito – il nuovo direttore dell'Ufficio non ha ritenuto di potersi assumere la responsabilità di trasmettere, per la pubblicazione di un ulteriore fascicolo, il materiale predisposto dalla precedente direzione.

È, comunque, intenzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile riprendere, non appena possibile, e tenuto conto degli attuali vincoli economici, la pubblicazione della rivista «Esperienze di giustizia minorile», testata molto conosciuta ed apprezzata da lunghissimo tempo, in Italia ed all'estero. Essa, oltretutto, non è oggetto di contestazioni relative alla denominazione, le quali si sono invece registrate a proposito di «Minori, diritti e giustizia», accusata di essere «parzialmente ricopiata ... con il rischio di determinare una qualche confusione» (dalla rivista «Minori giustizia», anno 1996, n. 2, pagina 143).

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(28 giugno 1997)

RECCIA, RAGNO, BATTAGLIA, MAGNALBÒ, NOVI, COSTA, MAGGI, BRIENZA, MISSERVILLE, BEVILACQUA, CUSIMANO, MAGLIOCCHETTI, NAPOLI Roberto, PASTORE, FLORINO, DE CORATO, CURTO, MARRI, SILIQUINI, DE SANTIS. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente, e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che l'articolo 34 della legge del 5 gennaio 1994, n. 36, fissa il termine ultimo del 3 febbraio 1997 per il riconoscimento del diritto di concessione in materia di acque pubbliche;

che la questione dei pozzi e della materia di acque pubbliche conosce numerosi passaggi normativi, a partire dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che all'articolo 1 definisce pubbliche le acque sorgenti che, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, «abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse» e che all'articolo 93 dispone che il proprietario del fondo, anche nelle zone soggette alla tutela della pubblica amministrazione, «ha facoltà per gli usi domestici» di estrarre ed utilizzare l'acqua secondo le cautele di legge, ed ancora prescrive all'articolo 103 le modalità di denuncia al Genio civile e circa la concessione amministrativa;

che, successivamente, l'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ha disposto gli adempimenti relativi alle denunce da parte delle imprese familiari coltivatrici, che utilizzino l'acqua per uso agricolo, da proporsi ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni;

che ulteriori obblighi e relative sanzioni in caso di inosservanza sono stabiliti dagli articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, a carico di chiunque intenda eseguire indagini, a mezzo di scavi, pozzi, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile («al disotto dei trenta metri», eccetera);

che, in particolare l'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, recita che; «tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorchè non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonchè alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo»; vengono altresì previste sanzioni amministrative del pagamento fino a un milione e duecentomila lire e una volta divenuto definitivo il provvedimento che applica la sanzione si procederà al sequestro ed alla chiusura del pozzo a spese del trasgressore, con applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

che ulteriori disposizioni in materia di tutela ed uso di risorse idriche vengono poi disposte dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 1, 2, 18 e 28; soprattutto si statuisce (articolo 34) il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza (termine pertanto perentorio), il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque di natura pubblica di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, termine fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 19 gennaio 1994);

che l'articolo 15 del decreto-legge n. 296 del 1995 fissa al 31 dicembre 1995 il termine ultimo per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

che lo stesso termine viene previsto dal decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, all'articolo 17, successivamente decaduto per mancata convalida, mentre il disegno di legge n. 2772 del 1996 - Atto Camera - differisce al 28 febbraio 1996 (articolo 19) il termine per le denunce suddette,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno disciplinare definitivamente la normativa in materia di adempimenti relativi alle acque pubbliche ed alla

denuncia dei pozzi, particolarmente ad uso agricolo, differendo il termine per i suddetti adempimenti al 31 dicembre 1997, attesa l'urgenza di definire tale questione che crea innumerevoli disagi alle imprese agricole;

se si intenda disporre una norma che consenta agli agricoltori di avvalersi della sola normativa sull'autocertificazione per le denunce in materia di acque pubbliche e di pozzi senza ulteriori oneri e gravami burocratici.

(4-03688)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, la Direzione della difesa del suolo di questo Ministero ha fatto presente quanto segue.

Con il disegno di legge di iniziativa governativa («Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale» – atto Camera n. 2772), già all'esame, in sede referente, della Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati ed ora all'esame del Comitato ristretto della stessa Commissione, si è provveduto ad inserire un'apposita norma (articolo 17) con cui viene riaperto e prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

La presentazione della denuncia, ai sensi dell'articolo 17 del citato disegno di legge, escluderà l'applicazione di qualsiasi sanzione per la mancata presentazione di denunce o richieste di autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, infine, la denuncia e la richiesta di concessione potranno effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

La presentazione di tale denuncia dovrà effettuarsi presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(24 giugno 1997)

RECCIA, CUSIMANO, MONTELEONE, BATTAGLIA, BUCCIERO, MAGGI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto ministeriale n. 172 del 9 marzo 1989 fissa i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'albo

nazionale dei costruttori, nonchè i criteri in base ai quali debba essere effettuata la revisione delle stesse iscritte all'albo in questione;

che, in particolare, la *ratio* della norma di revisione si basa sulla effettiva operatività (o meglio svolgimento di lavori) dell'impresa nell'ultimo quinquennio;

che, infatti, in sede revisionale, ai fini della conferma dell'appartenenza ad una determinata classe – così come stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 15 novembre 1986, n. 768, che detta una classifica che parte da un minimo di 75 milioni fino ad una classe senza limite di importo – e dei requisiti di idoneità, si considera «solo» il periodo degli ultimi 5 anni di lavoro dell'impresa stessa;

che l'aver partecipato a gare e concorsi pubblici, con dispendio di efficienza, di impegno, di struttura e di denaro da parte di imprese che non risultano poi aggiudicatarie degli appalti, non è sufficiente a confermare le stesse nelle categorie già acquisite, dal momento che elemento discriminante per tale riconoscimento è solo l'essere state vincitrici o meno degli appalti;

che l'articolo 20 del decreto ministeriale citato dice espressamente: «nel caso in cui l'impresa abbia realizzato nel quinquennio antecedente un fatturato quale indicato negli articoli 4 e 5 inferiore all'importo di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1986 n. 768 (dai 75 milioni in su), la relativa iscrizione viene ridotta di ufficio all'importo anzidetto, con delibera dell'organo competente»;

che pertanto il mancato raggiungimento di un determinato fatturato, dovuto proprio alla mancata vittoria degli appalti, è da solo sufficiente per declassare una impresa che, pur avendo tutte le caratteristiche di idoneità tecnica e di capacità finanziaria, non abbia comunque conseguito l'aggiudicazione di appalti negli ultimi cinque anni;

che le imprese pregiudicate da tale norma sono, ad esempio, le piccole imprese non associate ai grandi gruppi ed alle grosse *lobbies* finanziarie, e tuttavia estremamente capaci nel settore per aver lavorato da sempre con competenza e risultato;

che lo stesso dicasi per le imprese che abbiano maturato l'idoneità per determinate categorie, di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982 n. 770, ed in sede di revisione si vedano ridotti gli importi corrispondenti;

che, oltre alla già scarsa quantità di appalti pubblici negli ultimi anni, la gestione e la aggiudicazione dei lavori vedono spesso, per non dire sempre, solo poche grandi imprese vittoriose e pertanto capaci di un determinato fatturato;

che l'assurdità nonchè l'illegittimità di tale criterio discriminante sono palesi;

che le imprese che hanno effettuato lavori, anche specialistici, per un determinato periodo, e che lavorano da venti o trent'anni, dal momento che non hanno vinto recenti appalti, pur partecipandovi, sostenendo spese a tal fine e dimostrando la loro effettiva «operatività» ed idoneità, si vedono non solo escluse dall'aggiudicazione dei lavori ma altresì declassate e quindi doppiamente penalizzate in sede di revisione, se non addirittura cancellate;

che non è tanto importante la trasparenza di ciascuna impresa e l'aver acquisito da parte della stessa quei requisiti essenziali di «capacità» per l'iscrizione nell'albo nazionale quanto la dimostrazione di un determinato fatturato conseguito negli ultimi cinque anni;

che, inoltre, circa le modalità di calcolo della revisione, l'articolo 18 indica come utile la cifra di affari globali in lavori derivante da attività «diretta o indiretta» dell'impresa, senza specificare in cosa consisterebbe quella indiretta, probabilmente interpretabile come subappalti;

che l'ambiguità e l'incongruità della normativa in oggetto tradiscono una profonda necessità di modificare i criteri e le modalità da stabilirsi per la revisione, anche per i profili di illegittimità costituzionale che tale normativa presuppone;

che, infatti, pregiudicare le piccole imprese – che spesso non riescono a raggiungere l'aggiudicazione dell'appalto – declassandole e favorendo così solo i grandi gruppi è non solo illegittimo dal punto di vista costituzionale, ma consente anche un'espansione di quelle *lobbies* economiche che hanno contatti, specie nel Mezzogiorno, con le organizzazioni mafiose;

che in tale guisa vengono ad essere favoriti la discriminazione ed il pregiudizio delle tante imprese oneste che vogliono liberamente concorrere e lavorare,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno disporre provvedimenti urgenti idonei a modificare la normativa in vigore in tema di revisione dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, rimuovendo le ambiguità ed illegittimità che tale normativa presenta così da consentire la libera e democratica concorrenza di tutte le imprese in ragione delle categorie e classi conseguite dalle stesse, ed in particolare delle piccole imprese che risultano particolarmente pregiudicate da tale disposto normativo;

se si intenda considerare – atteso che la disoccupazione e la penuria di appalti pubblici sono ormai realtà indiscutibili – la necessità di rimuovere gli ostacoli burocratici relativi alla questione *de qua*, i quali favoriscono di fatto l'occupazione dei soli pochi privilegiati a svantaggio delle piccole e medie imprese con conseguenze gravi sull'economia statale e sulla stessa integrità morale del territorio nazionale che vede infiltrazioni mafiose sempre più massicce nella gestione degli appalti pubblici.

(4-04946)

(20 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti ha fornito i seguenti elementi informativi.

È finalità primaria dell'ANCI accertare e certificare il possesso, da parte delle imprese, degli specifici requisiti di natura morale, tecnica ed economico-finanziaria che consentano l'iscrizione per le corrispondenti categorie ed importi.

Per garantire l'effettiva sussistenza nel tempo della corrispondenza tra quanto attestato nel certificato di iscrizione e la reale situazione dell'impresa è stato previsto dalla legge n. 768 del 1986 l'istituto della revisione, da effettuarsi con scadenza quinquennale al fine di accertare che l'impresa iscritta mantenga i requisiti corrispondenti alla iscrizione posseduta.

Le modalità previste per il calcolo della revisione dall'articolo 18 del decreto ministeriale n. 172 del 1989 non possono essere considerate particolarmente restrittive; basta infatti dimostrare, per ottenere il mantenimento dell'iscrizione, di aver svolto una cifra di affari in lavori non inferiore al 40 per cento della somma degli importi di iscrizione conseguiti, unitamente al 10 per cento del suddetto 40 per cento riferito ai costi di personale.

A giudizio dell'ispettorato non sussistono validi elementi per richiedere una modifica o la soppressione dell'istituto revisionale per i seguenti motivi:

l'esperienza del primo quinquennio (1990-1995) ha dimostrato che il meccanismo revisionale ha consentito, nella maggior parte dei casi, di mantenere l'iscrizione conseguita;

le difficoltà operative delle imprese di costruzione nell'attuale congiuntura economica non sono da riconnettersi, in linea generale, a difficoltà incontrate dalle imprese a conservare l'iscrizione a seguito della revisione della stessa;

nella normativa vigente non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale da richiedere modifiche nella disciplina della revisione;

il mantenimento della revisione appare opportuno, altrimenti verrebbe a mancare un importante strumento di verifica generale e periodica della iscrizione e della connessa capacità operativa delle imprese iscritte.

Comunque, si fa presente che l'attuale sistema di qualificazione delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994, cesserà di avere efficacia dal 1° gennaio del 2000, quando verrà soppresso l'Albo nazionale dei costruttori e verrà regolamentato un diverso sistema di qualificazione, basato sulla presentazione di certificazioni di qualità.

Infine, per quanto attiene alle modalità di calcolo della revisione l'ispettorato ha precisato che non si ravvisa ambiguità nell'articolo 18 del decreto ministeriale n. 172 del 1989 che non lascia dubbi sulla interpretazione da dare «all'attività indiretta».

Infatti, il primo comma di detto articolo richiama gli articoli 4 e 5 dello stesso decreto ministeriale nei quali viene indicato che «la cifra di affari in lavori dell'attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente, viene comprovata con la produzione dei bilanci delle società di cui all'articolo 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584 (società consortili), e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati».

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(24 giugno 1997)

RIPAMONTI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

– Premesso:

che dal 1° ottobre 1996 gli utenti possono comprare il «telefonino senza bolletta», funzionante con scheda (come gli apparecchi pubblici), e ciò, tra l'altro, consentirà di evitare che il telefonino venga «clonato»;

che recentemente, a seguito dell'interpellanza 2-00139 a firma dell'onorevole Giuliano, che proponeva soluzione analoga anche per i telefoni domestici, il sottosegretario Vincenzo Vita ha risposto che trattasi di «una ipotesi non praticabile» e che per verificare il traffico telefonico esiste la bolletta documentata, che in breve tempo sarà estesa gratuitamente in tutta Italia;

che, a parere dell'interrogante, l'introduzione del telefono fisso a schede presso l'utente domestico costerebbe di più, ma garantirebbe vantaggi evidenti tra i quali:

l'utente non avrebbe più niente a che fare con la bolletta e l'amministrazione Telecom, in quanto comprerebbe le schede dal tabaccaio e pagherebbe le sue telefonate di volta in volta;

non si verificherebbero più furti di telefonate, in quanto per usare l'apparecchio dell'abbonato occorrerebbe una scheda magnetica; i contatti accidentali di linea sarebbero ininfluenti;

si ridurrebbero gli scatti registrati a telefono fermo dal contatore di centrale per «eventi eccezionali» e il contatore potrebbe essere smantellato in quanto inutile;

si eliminerebbe ogni contenzioso, il fastidio delle file per pagare le bollette, il rischio di bollette non recapitate, le more, le sospensioni del servizio per ritardati pagamenti;

si ridurrebbero notevolmente le spese amministrative della Telecom per i conteggi, l'invio delle bollette, eccetera,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che inducono questo Ministero ad affermare che non è praticabile l'introduzione di un telefono fisso a scheda presso l'utente domestico, considerando che i vantaggi pratici ed economici, sia per l'utente che per la stessa Telecom, potrebbero ampiamente ammortizzare le spese iniziali per lo smantellamento degli impianti e contatori e l'installazione dei nuovi apparecchi.

(4-03167)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo non può che confermarsi quanto già rappresentato in risposta all'interpellanza 2-00139, menzionata nell'atto parlamentare in esame, in quanto, allo stato delle possibilità attualmente offerte dalle nuove tecnologie, l'installazione presso le sedi degli utenti di apparecchi telefonici a schede non appare economicamente e tecnicamente realizzabile, atteso che tale soluzione comporterebbe la contemporanea installazione in centrale di un elaboratore per la lettura delle schede abilitate o disabilitate nonchè la predisposizione di un apparecchio terminale particolarmente complesso e sofisticato, al momento non suscettibile di concreta realizzazione.

Si ritiene, tuttavia, opportuno sottolineare, per quanto attiene al funzionamento ed all'ubicazione dei contatori telefonici, che tali apparati sono omologati dai competenti organi ministeriali e, pertanto, possiedono la necessaria garanzia di affidabilità.

Tali contatori non possono essere installati presso le sedi dei clienti come avviene per i contatori di altri servizi (gas, elettricità, acqua, eccetera) in quanto non si limitano a misurare il consumo effettuato, ma registrano il traffico che si svolge su una determinata linea, che differisce per quantità e tipologia (urbano, teleselettivo con numero di scatti variabile in funzione della distanza, della durata, del giorno e dell'ora in cui avviene la comunicazione) e che, pertanto, può essere efficacemente seguito solo dagli apparati installati nelle centrali telefoniche.

D'altra parte la validità probatoria del contatore di centrale è stata più volte ribadita dalla Corte di cassazione la quale ha affermato che la scelta dei criteri di misurazione degli scatti telefonici costituisce attività organizzativa che non dà luogo ad alcun rapporto intersoggettivo con l'utente, il quale è libero di avvalersi o meno del servizio o di cessare di avvalersene ma non può avanzare nessuna pretesa attinente alle modalità tecniche generali secondo cui il servizio è organizzato ed erogato.

Risulta, di conseguenza, impraticabile la proposta di adottare un sistema tecnico di controllo, con installazione di apparecchi domiciliari di rilevazione, diverso da quello attualmente in uso.

In ogni caso l'utente può richiedere l'installazione presso il proprio domicilio di un teletaxi in grado di registrare gli scatti effettuati, oppure ottenere, in tempo reale e attraverso il proprio apparecchio telefonico, la lettura del contatore - sempre che l'impianto sia collegato ad una centrale elettronica - componendo il numero 1717; tale servizio, che comporta oggettivi costi per la concessionaria considerato il maggior impegno della rete e della centrale telefonica, prevede l'addebito di uno scatto per ogni lettura.

Inoltre, la ripetuta concessionaria è in grado di fornire, se l'utenza telefonica risulta collegata ad una centrale elettronica o analogica appositamente predisposta e su preventiva richiesta dell'utente, il servizio gratuito di documentazione del traffico telefonico addebitato sulla bolletta.

Tale servizio consente al cliente di conoscere, all'atto della ricezione della bolletta, il dettaglio di tutte le conversazioni (urbane, interurbane, internazionali, audiotex e videotex), con l'oscuramento delle ultime 2-3 cifre del numero chiamato, il cui collegamento abbia comportato un addebito superiore ai quattro scatti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(30 giugno 1997)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che uno dei principali problemi gravanti sulla collettività del sud-est milanese è quello della viabilità;

che in modo particolare le maggiori difficoltà si registrano sulla strada statale Paullese, che a tutt'oggi costituisce l'unico collegamento del territorio con Milano ed è l'unica tra le principali arterie ad essere priva di alternative al traffico su gomma;

che gli ultimi interventi significativi su questa arteria risalgono agli inizi degli anni '60 quando fu necessario favorire lo sviluppo industriale e commerciale del sud-est milanese, allora fortemente depresso;

che tale sviluppo, agli inizi degli anni '80, mostrava già notevoli segni di presenza, accompagnato anche da un forte aumento degli insediamenti abitativi, ma, contemporaneamente, la strada Paullese, mai riqualificata, si dimostrava inadeguata al servizio di comunicazione che il nuovo sviluppo richiedeva;

che verso la metà degli anni '80 il crescente disagio dell'utenza divenne tale da motivare forti proteste che portarono alla raccolta di firme di una proposta di iniziativa popolare che proponeva l'ampliamento della strada affiancato da una linea metropolitana «leggera» prolungando la costituenda linea 3 dal capolinea di San Donato fino al ponte sull'Adda;

che queste azioni produssero nel 1987 la realizzazione di un progetto di riqualificazione, finanziato per metà dagli stessi comuni attraversati dalla strada, le cui amministrazioni avevano per prime condiviso e recepito le proteste dei cittadini;

che i lavori iniziati sono a tutt'oggi incompleti ed hanno ulteriormente aggravato i problemi in quanto, allo stato attuale, la strada si presenta con dimensioni inadeguate, sono presenti cantieri fermi ed abbandonati, le fermate dell'autobus sono a filo della carreggiata e soluzioni provvisorie quali una «semaforizzazione» selvaggia (anche se necessaria, come male minore) ne hanno accresciuto fortemente la pericolosità;

che la situazione sopra descritta della strada Paullese ha prodotto numerosi effetti negativi, tra i quali:

allungamento dei tempi di percorrenza, soprattutto dei mezzi pubblici, che conseguentemente non vengono scelti per gli spostamenti;

aumento della pericolosità e degli incidenti;

aumento della fatica fisica e dello *stress* per gli automobilisti;

aumento dei costi economici, già alti per il trasporto individuale e per tutti coloro che ogni giorno devono recarsi al lavoro;

aumento dell'inquinamento veicolare da gas di scarico, vapori di carburante, particolato atmosferico, rumore, eccetera;

che le crescenti difficoltà inducono sempre più gli utenti a cercare percorsi alternativi alla strada Paullese con il risultato di una invasione pericolosa delle strade secondarie e dei centri abitati adiacenti;

che la situazione è anche aggravata dal continuo aumento di grossi insediamenti commerciali, industriali ed abitativi che alcune am-

ministrazioni locali e gli enti superiori preposti (con nessuna valutazione dell'impatto ambientale e di difesa del territorio) concedono lungo questa strada,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi per i quali sono stati interrotti e non ultimati i lavori del primo piano di intervento San Donato-Peschiera Borromeo;

se si intenda prendere in esame progetti di trasporto alternativo su rotaia e al momento sollecitare l'istituzione di corsie preferenziali per mezzi pubblici;

se si intenda affrontare e risolvere il problema di questa unica via di comunicazione tra Milano e le province di Cremona e Mantova in modo complessivo, partendo da una attenta considerazione delle necessità espresse dalle aree attraversate, nel quadro di un sano ed equilibrato sviluppo del territorio compreso nelle province di Milano, Cremona, Lodi e Mantova servite da questa arteria.

(4-03763)

(21 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, per quanto concerne il piano di intervento nel tratto San Donato-Peschiera Borromeo sulla strada statale n. 415 Paullese, l'Ente nazionale per le strade comunica di aver dovuto procedere alla richiesta del parere della commissione *ex* articolo 7 della legge n. 495 del 1996 per i lavori di completamento del sottopasso e del tratto in comune di Peschiera Borromeo. Detta commissione ha recentemente espresso il proprio parere favorevole.

Attualmente sono in corso le procedure di risoluzione del contenzioso con l'impresa appaltatrice e di aggiornamento del progetto alle recenti norme di legge.

L'ente segnala, inoltre, che le problematiche insorte nel corso di esecuzione dei lavori sono dovute alle imprecisioni del progetto originario, redatto a cura degli enti locali, imprecisioni che hanno provocato le soluzioni provvisorie lamentate nell'atto ispettivo e che dovranno ora essere completamente riconsiderate.

L'ANAS dovrà pertanto procedere ad elaborare apposite convenzioni con la regione e le province interessate, già in corso di studio, affinché i nuovi progetti corrispondano alle effettive esigenze e siano redatti nel rispetto della normativa vigente e con la diretta collaborazione dell'ente medesimo.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(24 giugno 1997)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e degli affari degli esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso:

che l'obelisco di Axum, sottratto in Etiopia dalle truppe di occupazione italiane, siede oggi nella piazza antistante il palazzo della FAO sul colle Aventino a Roma;

che l'Italia si era impegnata, con il trattato di pace firmato nel 1947 con le Nazioni Unite (articolo 37), a restituire tutte le opere d'arte, gli archivi, gli oggetti religiosi e quelli di valore storico che le sue truppe d'occupazione avevano sottratto ai cittadini etiopici dopo il 3 ottobre 1936;

che il fatto che l'obelisco si trovi ancora a Roma costituisce non solo una palese violazione degli accordi di pace ma è motivo di attrito nelle relazioni tra il nostro Paese e l'Etiopia,

si chiede di sapere quali motivi ostino all'attivazione dell'articolo 37 degli accordi di pace tra Italia e Etiopia e se non si ritenga di dover accelerare le pratiche per la restituzione dell'obelisco di Axum, restituendo al popolo etiope un pezzo della sua storia anche come simbolico risarcimento delle tante (troppe) atrocità perpetrate dall'Italia fascista contro quel popolo.

(4-00082)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto anche per contro del Ministero degli affari esteri.

La questione dell'obelisco di Axum è stata riconsiderata dal Governo in carica in risposta ad una lettera del Ministro degli affari esteri dell'Etiopia e ad una risoluzione del Parlamento etiopico inviata al Governo italiano con una serie di richieste in merito alla sua restituzione, come previsto dal trattato di pace del 1947 e dall'accordo bilaterale del 1956.

A seguito di queste lettere, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Rino Serri, si è recato, su mandato del Ministro degli affari esteri, onorevole Dini, ad Addis Abeba per una discussione approfondita con il Governo etiopico. Su tale base si è giunti all'intesa di costituire due commissioni di esperti cui spetta il compito di esaminare tutti gli aspetti del progettato trasferimento in Etiopia dell'obelisco di Axum.

Gli esperti italiani (sette in tutto) sono stati designati dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro per i beni culturali e dal sindaco di Roma. Si tratta di esponenti eminenti delle istituzioni scientifiche del settore archeologico che devono valutare attentamente la fattibilità dell'operazione.

La commissione ha proceduto ad alcuni esami preliminari e ha ritenuto di non poter elaborare un progetto esecutivo per lo smontaggio, il trasporto e il rimontaggio dell'obelisco, finchè non sia effettuato un articolato programma diagnostico, che è stato definito nelle sue parti.

L'intero processo presenta, infatti, un alto grado di complessità ed andrà sviluppato avendo soprattutto a mente la necessità che l'operazio-

ne stessa non comporti alcun rischio di danneggiamento dell'obelisco, al di là delle vicende che hanno determinato il suo trasferimento in Italia, nella storia e nei rapporti tra i due paesi.

Il primo incontro della commissione tecnica italiana con quella etiopica, guidata dal Vice Ministro degli esteri Tekeda Alemu, si è svolto a Roma il 3 marzo 1997 e si è proceduto anche a un sopralluogo all'obelisco stesso.

I colloqui tra gli esperti dei due paesi hanno permesso di identificare le tappe attraverso le quali l'operazione potrebbe concretarsi, a partire da un'accurata valutazione delle condizioni strutturali del monumento.

Al termine dei colloqui è stata fatta una dichiarazione congiunta nella quale si enuncia, tra l'altro, che l'operazione potrebbe concludersi entro l'anno.

Nella stessa dichiarazione si fa riferimento alla volontà, da parte dell'Etiopia, di fare un dono all'Italia per commemorare il ritorno dell'obelisco e quale testimonianza della rinnovata amicizia tra i due paesi.

La recente visita in Italia del Primo Ministro etiope Meles Zenawi (8-11 aprile 1997) ha, infine, fornito l'occasione per ribadire l'impegno del Governo italiano a completare entro l'anno in corso la valutazione tecnica dell'operazione e il trasferimento dell'obelisco.

In relazione a quanto sopra, si fa presente che il Ministero degli affari esteri sta valutando tutti gli aspetti dell'operazione, sia finanziari che tecnici e politici.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(27 giugno 1997)

SARACCO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella città di Canelli (in provincia di Asti) hanno sede da oltre 30 anni gli uffici della pretura;

che la giurisdizione comprende una ventina di comuni del circondario;

che la città di Canelli dista circa 30 chilometri da Asti, capoluogo di provincia;

che nella città di Canelli e nel circondario è in attività una molteplicità di aziende che si avvalgono della pretura per una serie di adempimenti (vidimazione dei registri d'impresa, certificazioni, eccetera);

che la pretura ed i connessi servizi rappresentano un importante punto di riferimento, non solo per la sollecita amministrazione della giustizia, ma anche per l'equilibrata presenza di opportunità indotte sul territorio che esercitano, di fatto, funzioni deterrenti verso comportamenti asociali;

che la pretura espleta 2.000 pratiche l'anno, di cui 250 cause civili, oltre un centinaio di cause penali ed altrettanti pignoramenti;

che la pretura è ospitata gratuitamente in locali di proprietà del comune, il quale si fa inoltre carico di tutta la spesa di gestione e di manutenzione dell'immobile;

che è stato approvato dagli organi competenti un piano di ristrutturazione e di ampliamento dei locali della pretura, comportante una spesa di 500 milioni;

che recentemente s'è appreso che sarebbe stata assunta la decisione di sopprimere la sede della pretura di Canelli,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire per consentire la permanenza della pretura di Canelli;

se non si ritenga essenziale salvaguardare e sviluppare le funzioni della pretura in oggetto, già sottolineate dagli approvati lavori di ristrutturazione ed ampliamento della sede e dall'egregia ed apprezzata attività finora svolta; ciò in coerenza con l'orientamento generale prevalente di mantenere e incrementare iniziative di decentramento sul territorio di poteri e funzioni, attesa per di più la circostanza pratica che, con la ventilata soppressione della pretura di Canelli, tutto il carico di lavoro graverebbe sul tribunale di Asti, già oberato di incombenze, con uffici e aule congestionate dai procedimenti di competenza, senza parlare della insopprimibile esigenza di una giustizia sollecita ed efficiente, veramente vicina ed al servizio della persona.

(4-03237)

(5 dicembre 1996)

RISPOSTA. – La pretura di Canelli rientra tra le 51 sezioni distaccate di pretura per le quali sono stati emessi i decreti interministeriali di soppressione in data 14 novembre 1996, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1996, n. 289.

La predetta pretura è stata accorpata alla pretura circondariale di Asti. Al riguardo si precisa che i provvedimenti di soppressione (che hanno avuto concreta esecuzione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione) sono stati adottati a seguito di una complessa istruttoria distinta nelle fasi di seguito indicate:

la direzione ha acquisito da parte dei presidenti di corte di appello pareri propositivi in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati «filtrati» limitando l'area di intervento a quelle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati effettuati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti e all'orografia;

a seguito della predetta selezione, sono stati nuovamente investiti capi di corte perchè si esprimessero al riguardo ed acquisissero,

trasmettendoli a questa Direzione generale, i pareri dei rispettivi consigli giudiziari e consigli dell'ordine forense;

all'esito di questa complessa fase istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate; pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio superiore della magistratura ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi soppresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale;

così è stato fatto per la sezione di Canelli, anche se non è stato possibile seguire tale criterio per tutti gli accorpamenti, in relazione alla distanza delle sezioni da sopprimere rispetto alla sede centrale ed alla eventuale presenza, sul tragitto da percorrere per il raggiungimento della sede circondariale, di altre sezioni distaccate allo stato non sopprimibili.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso, dagli organi istituzionali interpellati, un parere favorevole alla soppressione. Così è stato per la sezione di Canelli.

La pretura di Canelli ha cessato di funzionare in data 10 marzo 1997.

Per quanto attiene alle opere di ristrutturazione dell'edificio costruito nel 1967, per essere adibito a sede della sezione distaccata di Canelli, si precisa che non risulta pervenuto alla data del 29 aprile 1997 alla Direzione generale competente il relativo progetto.

Si fa presente altresì che, a seguito dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte aveva stanziato fondi a favore del comune di Canelli per opere di sistemazione degli edifici di proprietà comunale; in particolare parte dei suddetti fondi, per un ammontare di lire 400 milioni, sono stati utilizzati per il restauro delle strutture e per la fornitura di arredi dell'edificio, già sede della pretura recentemente soppressa, da destinare all'ufficio del giudice di pace.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(26 giugno 1997)

SCIVOLETTO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che i lavori di completamento del porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, sono stati completati nel dicembre del 1996;

che per la consegna ufficiale dell'opera portuale occorre il collaudo della stessa;

che tale collaudo deve essere effettuato da apposita commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici;

che, in questo particolare momento di crisi dell'economia e dell'occupazione in provincia di Ragusa, il porto potrebbe rappresentare un momento di sviluppo se in piena funzionalità ed efficienza,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dei lavori pubblici abbia già provveduto alla nomina della commissione citata;

nel caso la nomina sia avvenuta, se il collaudo sia stato effettuato;

nel caso che non sia ancora avvenuto il collaudo, in quali tempi si pensa di agire.

(4-04853)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'ufficio competenze ex Agensud della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali ha riferito quanto segue.

Il progetto speciale n. 2/RG/2044/7/3 relativo ai lavori di completamento del porto di Pozzallo è stato approvato dalla cessata ex Agensud con delibera del comitato di gestione n. 6644 del 26 ottobre 1988 per l'importo di lire 64.802.710.000 come terzo lotto del progetto finanziato dal Fondo per gli investimenti e l'occupazione per l'impegno complessivo di lire 106.237.000.000 a carico della legge n. 730 del 27 dicembre 1983.

I lavori principali, appaltati al raggruppamento di imprese IRA spa, Cogei Spa, Dragomar spa, sono stati ultimati in data 7 gennaio 1997.

Il citato ufficio ha fatto presente che la competente commissione di collaudo ha effettuato 10 visite di collaudo in corso d'opera, redigendo i relativi verbali, in ottemperanza alle normative vigenti.

Le operazioni di collaudo finale, che comprendono anche il collaudo statico previsto dalla legge n. 1086 del 1971 per opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, devono essere completate nei termini prescritti dal capitolato speciale d'appalto, articolo 127, che prevede un tempo di 12 mesi dal certificato di ultimazione dei lavori, in considerazione della particolare complessità tecnica delle opere in oggetto.

Pertanto il certificato di collaudo verrà emesso entro il 7 gennaio 1998.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(24 giugno 1997)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 relativo all'istituzione del regi-

stro delle imprese sta creando (anche in riferimento agli articoli de «Il Sole 24 Ore» del 22 ottobre 1996) notevoli difficoltà alle aziende agricole, sia in forma singola che associata, in precedenza escluse da tali adempimenti, le quali devono iscriversi presso la camera di commercio entro il 30 ottobre 1996;

che tale termine, il quale proroga l'obbligo già previsto al 17 agosto 1996, non risulta tuttora ufficializzato, in quanto il regolamento di «modifica e semplificazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'attuazione del registro delle imprese» approvato dal Consiglio dei ministri del 2 agosto non è ancora stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*;

che la sovrapposizione di norme sulle qualifiche soggettive (imprenditore agricolo, coltivatore diretto, impresa familiare, comunione tacita familiare *et al.*), contenute, oltre che nel codice, nelle leggi speciali, nel regime previdenziale, in quello tributario, risulta difficilmente inquadrabile nelle poche categorie previste per le sezioni speciali,

si chiede di sapere se non sia opportuno che la scadenza del termine di iscrizione, prevista per il 30 ottobre 1996, venga prorogata fino al 31 dicembre 1996 anche allo scopo di favorire idonei interventi di informazione e formazione da parte delle associazioni di categoria, date le oggettive difficoltà incontrate dalle aziende ad ottemperare ai dettami del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.

(4-02525)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in oggetto, comunicando che la proroga del termine del 30 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996 per l'iscrizione delle aziende agricole nel registro delle imprese, istituito del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, è stata attuata al comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (*Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1996, n. 299), recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

Quanto alle definizioni adottate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 citato, relativamente alle diverse tipologie di organizzazione con le quali può essere gestita un'impresa agricola (imprenditore agricolo, coltivatore diretto, impresa familiare, comunione tacita familiare), si rileva che le medesime sono state mutuare dal codice civile.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(3 luglio 1997)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, di recente, gli organi di informazione (quotidiani nazionali) hanno dato ampio risalto alla dichiarata inidoneità, pronunciata dall'ISEF di Roma, dell'ex primatista mondiale dei 200 metri piani, Pietro Mennea, a ricoprire l'incarico di docenza relativamente a due cattedre poste a concorso;

che alla pubblica opinione non risultano chiari i particolari meriti ed i titoli specifici che hanno consentito al dottor Mario Pescante (presidente del CONI) ed al dottor Nicola Rossi (funzionario del Ministero della pubblica istruzione, ed ex capo della segreteria dell'ex Ministro della pubblica istruzione ed ex segretario del PPI, Gerardo Bianco) di conseguire il riconoscimento negato a Pietro Mennea;

che il plurilaureato e specializzato dottor Pietro Mennea ha già insegnato le materie, per le quali ha concorso all'ISEF di Roma, presso l'ISEF di Cagliari (sezione staccata dall'ISEF dell'Aquila);

che il primatista Mennea detiene a tutt'oggi (non ancora battuti) n. 8 primati (regionali, nazionali ed europei) conseguiti nei lontani anni 1971 e 1979 che ancor più ne esaltano il valore;

che, di contro, al dottor Nicola Rossi, prevalso nell'incarico di docente dei fondamenti della «legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport», stando alle cronache giudiziarie del dicembre 1995, è stato recapitato, dalla procura di Roma, un «avviso di garanzia» nell'ambito di un'inchiesta sulla informatizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

che il TAR del Lazio, accogliendo il ricorso del dottor Pietro Mennea, ha disposto il riesame dei titoli e la riapertura dei termini del concorso;

che l'ISEF di Roma ha ritenuto di non applicare tale pronuncia e di ricorrere al Consiglio di Stato;

che è superfluo ogni commento ai fatti innanzi esposti,

l'interrogante chiede di conoscere quali accertamenti urgenti si intenda disporre e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di reprimere casi eclatanti, come quello denunciato, di perdurante clientelismo politico e di restituire il primato dei meriti e dei titoli certificati ai legittimi destinatari, nel pieno ed inderogabile rispetto delle leggi dello Stato.

(4-05070)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto l'onorevole interrogante chiede di conoscere per quale motivo l'ISEF di Roma non abbia soddisfatto le «legittime aspirazioni» del campione Pietro Paolo Mennea e non abbia ottemperato, inoltre, alla sentenza del TAR favorevole all'interessato.

L'Istituto ha fatto pervenire una esauriente nota al riguardo. Se ne riassumono i dati salienti.

Il consiglio direttivo ed il consiglio di amministrazione, con delibere, rispettivamente, del 20 giugno 1995, n. 25, e 27 giugno 1995, n. 42, disposero l'emanazione di un bando di concorso per numerose discipline e fra queste un posto per «legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport» e un posto per «sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche».

Il consiglio direttivo stabilì quindi preventivamente i criteri con cui procedere alla valutazione dei candidati.

Al primo concorso fecero domanda 6 candidati, al secondo 3 candidati, tra i quali anche il dottor Mennea.

Il consiglio giudicò alcuni candidati privi dei requisiti richiesti dal bando, mentre giudicò il già citato dottor Mennea, sia con riferimento al primo che al secondo concorso, «cultore della materia».

Avverso la deliberazione adottata da detto consiglio per il conferimento dell'incarico di «legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport» l'interessato dottor Mennea propose ricorso, con domanda incidentale di sospensione, al TAR del Lazio.

Detto TAR, dopo aver respinto in prima istanza la domanda incidentale di sospensione, si è pronunciato, con sentenza n. 2276/96 (notificata all'Istituto il 14 dicembre 1996), disponendo che l'Istituto doveva «procedere ad una nuova valutazione comparativa, nella quale siano anzitutto presi in considerazione, in modo analitico e dettagliato, tutti i titoli prodotti dagli interessati, e siano poi indicati chiaramente il giudizio comparativo tra le varie categorie e di titoli ed il giudizio complessivo finale».

Il consiglio direttivo, riunitosi nella seduta del 30 gennaio 1997, pose all'ordine del giorno la questione degli incarichi di insegnamento per l'anno accademico 1996-1997 ma non assunse alcuna decisione in quanto, secondo quest'ultimo, era necessario procedere plenariamente all'esame dei titoli dei candidati.

Pertanto detto consiglio decise di aggiornare la seduta all'11 febbraio 1997 proprio al fine di pervenire, previo esame dei titoli di tutti i candidati, ad una oculata determinazione.

Nel frattempo, in data 31 gennaio 1997 perveniva all'Istituto la nota n. 007189 del 17 gennaio 1997 dell'Avvocatura generale dello Stato in cui si esprimeva l'avviso di non ritenere condivisibile la sentenza del TAR del Lazio n. 2276/96 e l'intenzione di voler impugnare la detta sentenza. Conseguentemente il consiglio direttivo, nella seduta dell'11 febbraio 1997, non poteva che prendere atto di quanto comunicato dall'Avvocatura generale. Nel constatare pertanto che la questione era ormai *sub judice*, rinviava l'argomento sino alla sentenza definitiva di secondo grado.

Allo stato dei fatti lo scrivente non può assumere iniziative di alcun tipo volte a dirimere la controversia tra l'ISEF di Roma e il dottor Pietro Paolo Mennea.

Non resta pertanto che attendere la sentenza del Consiglio di Stato la quale stabilirà definitivamente se siano stati o meno lesi i legittimi interessi del cittadino e campione Pietro Paolo Mennea.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 luglio 1997)

SPECCHIA. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* - Premesso:

che nella regione Puglia da qualche anno vengono organizzati soltanto alcuni corsi per insegnanti di sostegno per i disabili;

che quest'anno sono stati programmati soltanto due corsi per 80 insegnanti di sostegno (40 a Bari e 40 a Trani);

che l'esame di ammissione ai corsi è stato fissato nello stesso giorno e nella stessa ora per entrambi i corsi;

rilevato che l'attuale situazione rende difficile, se non impossibile, partecipare in Puglia a corsi per insegnanti di sostegno,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-03258)

(5 dicembre 1996)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si premette che nella regione Puglia questo Ministero da anni organizza corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

In particolare, per il corrente anno scolastico 1996-1997, sono stati autorizzati nelle 5 province 5 corsi biennali polivalenti statali, un corso annuale di riconversione statale e 2 corsi statali annuali in sezioni diverse.

Sono stati anche autorizzati corsi non statali ed in particolare 2 corsi biennali di specializzazione, 3 corsi di riconversione e 3 a sezione diversa.

Per la sola provincia di Bari i corsi autorizzati sono complessivamente 6, dei quali 3 statali e 3 non statali.

Tenuto conto peraltro che ciascun corso polivalente è frequentato da 40 corsisti e ogni corso di riconversione o per sezione diversa è frequentato da 30 corsisti, alla fine del corrente anno scolastico nella regione in parola saranno specializzati 500 docenti.

I corsi ai quali fa riferimento l'onorevole interrogante sono quelli non statali biennali polivalenti della provincia di Bari, la cui prova selettiva è stata fissata per entrambi in data 12 dicembre 1996 in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 15, comma 8, dell'ordinanza ministeriale n. 169 del 1996, la quale stabilisce che le prove di selezione si devono effettuare nella stessa data per tutta la provincia, presso la sede di ciascun corso riconosciuto ed in presenza di un ispettore tecnico che presiede la commissione esaminatrice.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(30 giugno 1997)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che diverse centinaia di cittadini della provincia di Brindisi stanno fortemente protestando nei confronti del Consorzio di bonifica dell'Arneo;

che detta protesta è giustificata dalla notifica, da parte del Consorzio dell'Arneo, del pagamento di una imposta per le opere di bonifica nelle campagne;

che i cittadini in questione non sono proprietari di terreni agrari e comunque non hanno ricevuto alcun tipo di beneficio dall'attività del Consorzio dell'Arneo;

che l'incredibile balzello si riferisce ad immobili ubicati nel centro cittadino di Brindisi e di altri comuni della provincia;

che ciò è avvenuto in quanto il Consorzio dell'Arneo, per individuare i contribuenti, ha utilizzato vecchie mappe catastali relative a terreni agrari da anni divenuti centri urbani con case e palazzi;

che la potestà impositiva è derivata al Consorzio dell'Arneo dalla legge regionale n. 54 del 1980 e che la situazione attuale è stata avallata dal precedente consiglio regionale nella seduta dell'8 marzo 1995;

che anche molti proprietari di terreni agrari della provincia di Brindisi già da tempo contestano il pagamento dell'imposta «pro Arneo» in quanto il Consorzio in questione non ha mai messo in opera nelle zone che li riguardano alcun tipo d'intervento;

che il suddetto Consorzio di bonifica marginalmente negli anni scorsi si è occupato della provincia di Brindisi;

rilevato che la Cassazione ha recentemente dichiarato illegittimi i tributi imposti ai cittadini che non godono di benefici legati agli interventi di bonifica,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente intervenire:

a) presso il Consorzio di bonifica dell'Arneo e la regione Puglia affinché siano sospese e poi revocate le richieste di pagamento nei confronti di cittadini che non sono proprietari di terreni agricoli ed anche nei confronti di quanti non ricevono alcun beneficio;

b) ai fini della predisposizione di una circolare o di un apposito provvedimento legislativo che dia applicazione alla sentenza della Cassazione, in modo che il contributo ai Consorzi di bonifica sia dovuto soltanto quando vi siano diretti benefici per i cittadini.

(4-05333)

(15 aprile 1997)

VILLONE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che numerosi cittadini hanno ricevuto e stanno ricevendo cartelle esattoriali relative al pagamento di una tassa per consorzi di bonifica;

che in molti casi si tratta di cittadini da tempo residenti in aree cittadine totalmente urbanizzate e che nulla hanno a che fare con questioni di bonifica;

che si tratta dunque di una forma di imposizione da un lato puntualmente finalizzata e dall'altro priva di qualsiasi visibile o comprensibile collegamento con le persone assoggettate al tributo;

che per tale motivo l'applicazione desta notevolissime proteste e perplessità, pur trattandosi in molti casi di somme modeste,

si chiede di sapere se si ritenga di intervenire nei modi opportuni per giungere alla soppressione del tributo o almeno ad una ridefinizione della base imponibile tale da escludere i cittadini che palesemente nulla hanno a che fare con i consorzi di bonifica o con i fini dagli stessi consorzi perseguiti.

(4-05681)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. (*) – Con le interrogazioni cui si risponde gli onorevoli interroganti hanno chiesto di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del consorzio di bonifica dell'Arneo a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, per il concorso degli stessi nelle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese generali di funzionamento.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo, che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni «le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana» (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 116).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dall'onorevole interrogante non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

In merito, infatti, alla possibilità che l'amministrazione finanziaria inviti i consorzi ad emettere cartelle di pagamento solo a carico di chi effettivamente fruisce dei servizi prestati, provvedendo, nel contempo, ad emettere una normativa chiara in materia, si ricorda che, in relazione ai ruoli emessi da enti diversi dall'erario, l'attività posta in essere dall'amministrazione finanziaria è limitata all'apposizione del visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'*iter*

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

procedurale di formazione dei ruoli medesimi (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

In nessun caso, invece, stante la completa autonomia impositiva degli enti, tale controllo può investire il fondamento della pretesa che potrà costituire oggetto di impugnativa presso i competenti organi giurisdizionali.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 giugno 1997)

SPERONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – A seguito delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica sulla lentezza di esecuzione di opere pubbliche, il Presidente del Consiglio ha girato l'accusa al Parlamento,

si chiede di conoscere quali siano le responsabilità del Parlamento riguardo al mancato completamento da parte dell'ANAS dello svincolo in località Cinque Ponti nel comune di Busto Arsizio.

(4-04677)

(11 marzo 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS fa presente che il progetto dello svincolo di cui trattasi è stato inserito nel piano triennale 1997-1999 e che lo stesso sta provvedendo all'adeguamento del progetto ai sensi della legge n. 216 del 1995 mediante l'affidamento dell'incarico ad uno studio professionale.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(24 giugno 1997)

SPERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*
– Sul ponte a due corsie per ogni senso di marcia che collega l'Isola Sacra all'aeroporto di Fiumicino, nonostante da tempo sia stata impedita la svolta a sinistra verso l'abitato di Fiumicino, sbarrando fisicamente la relativa intersezione, in prossimità della stessa permane il cartello di divieto di sorpasso.

È da ritenersi tale segnaletica tuttora opportuna?

(4-04872)

(19 marzo 1997)

SPERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*
– Sullo svincolo fra l'autostrada A4 e l'autostrada A8 si trovano un car-

tello indicante la continuazione del divieto di sorpasso e successivamente uno indicante l'inizio dello stesso divieto.

È da presumersi una fortuita inversione all'atto della collocazione dei due segnali o la loro posizione risponde a specifiche esigenze?
(4-04873)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. (*) – In merito alle interrogazioni in oggetto, l'Ente nazionale per le strade riferisce che la strada statale n. 296 «della Scafa», dell'estesa di 5 chilometri, collega le statali n. 8 e n. 8-bis, in località Ostia Antica, con l'aeroporto di Fiumicino.

In corrispondenza del chilometro 0+700 della statale in questione si innesta la diramazione di via Mont Golfier che costituisce il ramo di raccordo tra la strada statale e la strada provinciale «Portuense».

A causa del disagio prodotto alla circolazione da tale svincolo, che attraversava una strada a quattro corsie, l'ANAS ha provveduto ad interdire detto attraversamento mediante la chiusura del varco nello spartitraffico e l'apposizione di segnaletica di indicazione provvisoria.

A tal fine, l'Ente ha ritenuto necessario rivedere il sistema viario della zona predisponendo il relativo progetto di ristrutturazione e il rinnovo della segnaletica di indicazione.

Detti lavori saranno, a breve, posti a base di gara d'appalto.

Per quanto riguarda il divieto di sorpasso sulla strada statale n. 296, posto in corrispondenza del vecchio attraversamento oggi eliminato, l'ANAS ritiene opportuna la sua permanenza sino alla realizzazione della ristrutturazione.

Per quanto concerne le misure adottate da questa amministrazione si fa presente che la locale sezione circolazione e sicurezza stradale presso il provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia ha esperito sopralluogo verificando l'anomalia esposta nell'atto ispettivo.

Pertanto il succitato provveditorato ha provveduto ad informare la Società autostrade che ha assicurato un'immediata soluzione.

L'ANAS ha infine comunicato che il cartello stradale di divieto di sorpasso con indicazione «inizio», posto al termine della bretella di collegamento tra l'autostrada A4 «Serenissima» e l'autostrada A8 «dei Laghi», è stato modificato ripristinando la corretta sequenza della segnaletica con indicazione di «continua».

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(24 giugno 1997)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

SQUARCIALUPI. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che sulla stampa è apparsa la notizia relativa alla minaccia di sfratto da alloggio comunale nei confronti di una famiglia di fatto da 21 anni, composta da una coppia e dai loro figli di 20 e 6 anni;

che responsabile della decisione di sfratto è il sindaco leghista di Lissone, in provincia di Milano, che si appella a una normativa sull'assegnazione delle case popolari, secondo la quale l'assegnatario (in questo caso la signora) non può ospitare in modo continuativo una persona adulta, in questo caso il convivente con il figlio;

che il medesimo sindaco ha cercato di risolvere il problema imponendo il matrimonio dei conviventi entro il 30 maggio 1997,

si chiede di sapere se l'atteggiamento del sindaco non sia da ritenersi lesivo della tutela delle libertà individuali e come intenda intervenire il Ministro in indirizzo per porre rimedio a una grave situazione di ingerenza nella vita privata dei cittadini.

(4-02852)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto concernente la vicenda tra il comune di Lissone e l'assegnataria di un alloggio comunale ed il suo convivente, ed acquisiti gli elementi di risposta forniti dal comune di Lissone e dalla Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, si rappresenta quanto segue.

Il comune di Lissone con atto di diffida del 7 ottobre 1996 invitava la signora Pullizer, assegnataria dell'alloggio comunale, al rispetto delle norme disciplinanti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e all'allontanamento del convivente dall'alloggio stesso.

Infatti risultava all'amministrazione comunale che la signora ospitasse nella propria abitazione, senza autorizzazione, senza titolo ed in modo continuativo, una persona adulta.

Successivamente alla notifica del predetto atto, l'interessata chiedeva al comune una proroga di sei mesi al fine di regolarizzare la situazione contrattuale. Entro tale termine la stessa avrebbe regolarizzato la situazione di fatto al fine di estendere la fruizione dell'alloggio, in via continuativa, anche al proprio convivente.

Il sindaco di Lissone accoglieva la richiesta ma fino al mese scorso non era entrato in possesso dei documenti necessari per valutare l'intera situazione del nucleo familiare.

Il comune di Lissone, comunque, in data 5 febbraio 1997 presentava alla procura della Repubblica di Monza un atto di querela al fine di tutelare l'immagine dell'amministrazione civica, ritenendola lesa dalle affermazioni rese anche dalla signora Pullizer attraverso il quotidiano «L'Unità» in data 9 novembre 1996.

Al riguardo si ritiene opportuno segnalare che, malgrado il regolamento per gli inquilini delle case comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 124 del 25 giugno 1984, modificato con deliberazione con-

siliare n. 132 del 18 ottobre 1991, vieti agli inquilini «di tenere locanda o pensione e cedere direttamente o indirettamente ad altri il proprio alloggio ...» nonchè di «alloggiare oltre i 15 giorni, sia pure a titolo gratuito, persone non indicate come facenti parte del nucleo familiare», lo stesso regolamento prevede tuttavia la possibilità di derogare alle suddette disposizioni mediante «autorizzazione scritta dell'amministrazione comunale».

La vicenda evidenziata nella presente interrogazione, al di là della soluzione che avrà nelle sedi competenti, ripropone la questione della cosiddetta «famiglia di fatto».

Come è noto è all'esame del Parlamento il disegno di legge in materia di facilitazioni per la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie (atto Camera n. 2601), di cui si auspica una rapida approvazione, che pur non prevedendo disposizioni esplicite in favore delle coppie conviventi può costituire il presupposto per l'estensione anche di altri benefici nei confronti di queste ultime.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(25 giugno 1997)

TABLADINI, WILDE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* –
Premesso:

che a Brescia pare essere in corso una delegittimazione del pubblico ministero dottor Fabio Salamone, delegittimazione strisciante ma neppure troppo nascosta;

che il complesso dell'amministrazione della giustizia in città e provincia è «appannaggio» di magistrati non bresciani, con netta prevalenza di siciliani, come appunto il dottor Salamone, il quale, erroneamente, viene definito bresciano dalla stampa e dalla televisione;

che la città di Brescia è sede di importanti imprese edili, nonchè collegio elettorale di noti ex parlamentari, sempre in prima fila alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario e saliti agli onori della cronaca solo grazie all'interessamento delle procure di altre città e tutto questo quando le indagini legate a Tangentopoli erano già pienamente avviate;

che la procura di Brescia in quel periodo, invece, faceva sentire la «forza» dell'istituzione e si distingueva perseguendo con durezza e estrema fermezza i presunti autori di alcune scritte apparse sui muri della città, avvalendosi di perizie tecniche, chimiche, cromatografiche, spettrografiche, grafologiche e chi più ne ha più ne metta, condendo un *dossier* di un migliaio di pagine, tanto da far sorprendere l'allora Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, senatore avvocato Pellegrino»;

che, seppur nel pieno delle inchieste di Mani pulite, Brescia sembrava essere «un'isola felice» che usciva indenne dal terremoto che le si svolgeva intorno,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, allo stato dei fatti, non solo necessario ma doveroso predisporre un'ispezione negli uffici giudiziari penali e civili della città, anche a costo di sospendere ogni attività, nonchè premurarsi di scoraggiare eventuali richieste di trasferimento nello stesso distretto giudiziario di magistrati legati dal vincolo coniugale, cosa invece avvenuta proprio a Brescia, producendo di conseguenza legittima suspicione di un'amministrazione della giustizia soggetta a favoritismi di ogni genere.

(4-06058)

(27 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione sopra indicata, pervenuta a questo Ministero in data 28 ottobre 1996, il senatore Tabladini ha chiesto al Ministro di grazia e giustizia di disporre un'ispezione degli uffici giudiziari penali e civili di Brescia in relazione alle questioni riportate al secondo e terzo capoverso della interrogazione suddetta, nonchè di «scoraggiare eventuali richieste di trasferimento nello stesso distretto giudiziario di magistrati legati da vincolo coniugale», al fine di evitare sospetti in ordine alla corretta amministrazione della giustizia.

In proposito la competente Direzione generale ha provveduto a chiedere gli elementi necessari all'autorità giudiziaria.

In relazione alla questione oggetto del secondo capoverso dell'interrogazione («noti ex parlamentari ... saliti agli onori della cronaca solo grazie all'interessamento delle procure di altre città»), il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia – con nota protocollo n. 952/96 del 6 novembre 1996 – tenuto conto della estrema genericità e vaghezza della asserzione del parlamentare, si è limitato a rendersi disponibile a fornire, ove richieste, informazioni sull'avvenuta iscrizione di procedimenti relativi al periodo delle inchieste «cosiddetto Mani pulite».

In relazione alla questione oggetto del terzo capoverso dell'interrogazione («... la procura di Brescia ... si distingueva perseguendo con durezza ed estrema fermezza i presunti autori di alcune scritte apparse sui muri della città ...») il predetto magistrato ha comunicato che nei registri della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Brescia risulta iscritto un procedimento a carico di persone note per il reato di cui all'articolo 639 del codice penale.

Il suddetto procedimento, in data 10 marzo 1993, è stato trasmesso per competenza *ex* articolo 11 del codice di procedura penale – trattandosi di reato commesso in danno di magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di Brescia – alla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano.

In merito alle suddette questioni, sono state chieste informazioni anche al presidente della corte di appello di Brescia.

Quell'ufficio ha fatto conoscere che nel distretto prestavano servizio magistrati coniugati tra loro rispettivamente:

a) alla pretura circondariale di Brescia e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Brescia;

b) alla sezione fallimentare del tribunale di Brescia e alla prima sezione penale dello stesso tribunale;

c) alla prima sezione penale del tribunale di Bergamo e alla seconda sezione penale del tribunale di Bergamo;

d) alla sezione civile del tribunale di Cremona e all'ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cremona;

e) alla pretura di Crema e al tribunale della stessa città.

La diversità degli uffici di appartenenza e/o la diversità delle relative funzioni ha escluso qualsiasi incidenza negativa nel normale svolgimento del servizio.

Le informazioni acquisite non consentono di formulare alcun addebito disciplinare a carico dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari in questione e non evidenziano la necessità di disporre indagini ispettive.

Per quanto attiene al «trasferimento nello stesso distretto giudiziario di magistrati legali da vincolo di coniugio», si osserva che l'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario sancisce, nel primo comma, solo il divieto generale di appartenenza allo stesso ufficio giudiziario dei magistrati uniti dal diverso vincolo di parentela o di affinità sino al terzo grado.

Per il resto, in ipotesi di incompatibilità di sede, per lesione del prestigio del magistrato, la materia è regolata dall'articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946.

Nell'interrogazione in esame peraltro non è poi contenuto alcun riferimento a casi concreti di magistrati incompatibili per la sede.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(26 giugno 1997)

TERRACINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che l'Istituto idrografico della marina (IIM), fu costituito con regio decreto del 26 dicembre 1872 e successivamente, con legge del 2 febbraio 1960, assunse il ruolo di organo cartografico dello Stato, con sede a Genova;

che tra i compiti dell'ente, di rilevanza nazionale e di prevalente interesse tecnico-scientifico per la collettività, si ricorda la facoltà di: condurre rilievi idrografici finalizzati alla produzione e all'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale delle aree di competenza nel contesto della regolamentazione dell'IHO (International hydrographic organization);

pubblicare, aggiornare e rendere disponibile all'utenza la documentazione nautica ufficiale;

validare l'esecuzione dei rilievi idrografici e la redazione di documenti nautici prodotti da terzi;

concorrere alla diffusione mondiale delle informazioni nautiche relative alla sicurezza della navigazione marittima e alla salvaguardia della vita umana in mare;

concorrere alla definizione dei confini nazionali marittimi e delle aree marittime di interesse economico;

concorrere alla ricerca oceanografica nazionale;

gestire il sistema informativo geografico marino ad interesse ambientale;

effettuare i corsi di specializzazione in «idrografia» secondo gli *standard* internazionali;

visto:

che per assolvere i suddetti compiti l'istituto dispone di una componente operativa di campagna costituita da tre unità idro-oceanografiche e da due spedizioni, geodetica ed idrografica, armate prevalentemente con personale militare;

che i dati raccolti vengono interamente elaborati in sede, a Genova, dove operano 150 dipendenti civili e un centinaio di militari e si traducono in carte, pubblicazioni, banche dati e studi;

che l'istituto si propone pertanto come un ente capace di portare a termine l'intero ciclo produttivo, dalla pianificazione e condotta del rilievo all'acquisizione dei dati fino alla loro elaborazione e pubblicazione;

che il portafoglio cartografico è di oltre 350 carte nautiche tematiche, di oltre 20 pubblicazioni nautiche e di un centinaio di pubblicazioni scientifiche e varie;

considerato:

che l'organico del personale civile, appartenente al comparto difesa, è carente di oltre il 30 per cento (esistenza di 150 unità su 220 previste) e in particolare la situazione inerente il personale tecnico nei profili qualificanti (sesto, settimo, ottavo livello) l'attività istituzionale dell'ente, quale organo cartografico dello Stato ed istituto tecnico-scientifico che concorre all'attività in mare, è da ritenersi «fortemente critica» avendo raggiunto una carenza di circa l'80 per cento (esistenza di 15 unità su 67 previste) a seguito dei continui inarrestabili esodi non compensati da adeguate immissioni;

che l'istituto si trova oggi in serie difficoltà per assicurare le attività istituzionali, attività che non possono essere surrogate da altri sia per la specificità tecnico-operativa-giuridica che per la unicità dell'ente in campo nazionale;

ritenuto che un ulteriore degrado del servizio reso dall'istituto costituirebbe una grave inadempienza per il paese rispetto agli impegni, di fatto onorati per oltre un secolo, nei confronti della comunità internazionale nel campo della idrografia e conseguentemente della sicurezza della navigazione,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire in un primo momento l'immissione nell'organico dei 23 tecnici atti a garantire la sopravvivenza dell'istituzione ed in un secondo tempo il potenziamento della pianta organica stessa per adeguarla ai nuovi compiti istituzionali.

(4-02857)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questo Ministero, per consentire all'Istituto idrografico della Marina militare di assolvere i propri compiti, aveva promosso un provvedimento legislativo, reiterato nel settembre 1996, volto a garantire l'assunzione straordinaria di 23 specialisti tecnici per le indilazionabili esigenze dell'Istituto. Il provvedimento non ha avuto seguito, ma un emendamento di iniziativa parlamentare ha consentito l'inserimento di una disposizione di contenuto analogo nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1997, ora legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La disposizione è stata recepita nell'articolo 1, comma 46, della suddetta legge che, in deroga al divieto alle amministrazioni pubbliche di assumere personale fino al 31 dicembre 1997, contenuto nel precedente comma 45, consente all'Istituto idrografico di assumere personale tecnico delle qualifiche sesta, settima e ottava in misura complessiva pari a 23 posti.

L'*iter* concorsuale per l'assunzione è stato avviato.

Per quanto riguarda il proposto adeguamento della pianta organica dell'Istituto, esso potrà essere preso in esame tenendo anche conto dello studio in corso sul riassetto organizzativo degli analoghi enti (Istituto geografico militare dell'Esercito e Centro informazioni geotopografiche dell'Aeronautica) nel più ampio e generale contesto del riordinamento dei vari comparti dell'amministrazione, secondo i lineamenti del nuovo modello di difesa.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(7 luglio 1997)

THALER AUSSERHOFER. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* – Premesso:

che il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 luglio 1958 prevede all'articolo 2 che le cassette di pronto soccorso, di cui agli articoli 29 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente norme generali per l'igiene sul lavoro, contengano una serie ben specificata di prodotti e materiali per la medicazione;

che alcuni dei prodotti menzionati dall'articolo 2 del decreto di cui sopra possono essere oggi sostituiti da altri prodotti che garantiscono, nelle medesime circostanze, risultati anche migliori,

si chiede di sapere se, accertato quanto in premessa, non si ritenga opportuno adottare un provvedimento al fine di aggiornare la normativa in questione integrando l'elenco dei prodotti e materiali per la medicazione.

(4-02259)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In merito allo specifico problema segnalato con l'atto parlamentare cui si risponde, è utile rilevare quanto segue.

È entrato, ormai, definitivamente in vigore il decreto legislativo n. 626 del 1994, con cui sono state recepite nell'ordinamento nazionale le disposizioni europee di armonizzazione per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Non a caso, nell'articolo 15, comma 3, di tale decreto è stata conferita al Ministro della sanità la potestà di individuare, tra l'altro, anche «le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso», provvedendovi attraverso l'emanazione di apposito decreto interministeriale.

In tal senso, a cura del competente Dipartimento della prevenzione di questo Ministero è già stata predisposta una bozza di decreto, che non si limita, peraltro, ad elencare analiticamente, secondo criteri tecnico-sanitari ovviamente aggiornati, prodotti e materiali ritenuti essenziali per la «cassetta di pronto soccorso», ma prevede, altresì, che le relative indicazioni possano anche essere integrate, all'occorrenza, a giudizio del medico competente, tenendo obiettivamente conto degli effettivi rischi inerenti al luogo di lavoro.

Questo fa ritenere, quindi, che la richiesta di aggiornamento della normativa richiamata nell'interrogazione potrà venir soddisfatta a breve scadenza, con l'imminente emanazione di detto decreto interministeriale, il cui *iter* di approvazione è ormai prossimo alla conclusione.

Il Ministro della sanità

BINDI

(7 luglio 1997)

TURINI, BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Governo ha richiesto ai provveditorati agli studi di presentare un «Piano di razionalizzazione della scuola» che prevede «verticalizzazione», accorpamenti e soppressioni di istituti scolastici;

che, in particolare, gli interroganti sono venuti a conoscenza della possibilità di un accorpamento da attuare a Follonica (Grosseto) tra le scuole «G. Marconi» ed «E. Medi», fatto che ha suscitato un coro di polemiche e contestazioni;

che le direttive di razionalizzazione del Governo prevedono la soppressione di una scuola con un numero a dodici classi;

che le due scuole in esame detengono ventiquattro classi, essendo quindi in perfetta media con la direttiva;

che i sindacati si sono detti contrari a tale iniziativa del Governo;

che la riforma della scuola annunciata dal Ministro potrebbe avere effetti, anche logistici, tutti da valutare nell'ambito della nuova organizzazione della scuola,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda promuovere perchè il caso sopra citato non si abbia a verificare;

come si intenda tutelare i posti di lavoro in un comune, primo per importanza dopo il capoluogo, dove la disoccupazione è tra le più elevate dell'intera Toscana;

se non si ritenga che, a parità di alunni complessivi in due scuole, l'accorpamento previsto in unico plesso porterebbe un sicuro nocuo-mento allo svolgimento stesso delle lezioni ed alle conseguenti difficoltà di apprendimento, al contrario di quanto la riforma della scuola vorrebbe realizzare.

(4-04212)

(12 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998 il provveditore agli studi di Grosseto ha disposto la fusione delle scuole medie statali «Marconi» e «Medi», ambedue di Follonica.

Tale provvedimento è stato adottato in quanto le scuole suddette funzionano rispettivamente con 9 e 15 classi e la distanza tra le stesse è di soltanto 400 metri.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(3 luglio 1997)

VALENTINO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nelle cittadine di Anguillara e Trevignano (Roma) nonché nelle aree vicine si verifica con sempre crescente frequenza l'interruzione dell'erogazione della corrente elettrica ovvero un suo sensibile abbassamento, tale da costituire gravissimo problema per gli abitanti nonché per le numerose attività lavorative che in quel contesto territoriale vengono realizzate;

che tali problemi sussistono da tempo e hanno dato luogo anche ad iniziative giudiziarie nei confronti dell'Enel con le quali si è lamentato il pregiudizio evidente che questo stato di cose determina,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attivare per rimuovere tale pregiudizio e se non sia indispensabile avviare a soluzione il rinnovamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica le cui compromesse condizioni, secondo quanto risulta all'interrogante, sono la ragione fondamentale del grave disagio nel quale è costretta a versare la comunità che vive in quelle zone.

(4-02592)

(28 ottobre 1996)

RISPOSTA. – L'alimentazione principale nel comune di Anguillara è normalmente fornita dalla linea in media tensione a 20 KV denominata «Anguillara», in uscita dalla cabina primaria di Bracciano. Altre linee in media tensione alimentano un limitato numero di cabine secondarie periferiche. Nel corso del 1995 l'Enel spa ha completato il programma di cambio tensione degli impianti da 10 a 20 KV, con contemporanea manutenzione straordinaria degli stessi. Nel periodo da gennaio a ottobre 1996, nel comune di Anguillara si sono verificate 5 interruzioni permanenti nell'erogazione dell'energia elettrica, dovute a guasti conseguenti a intemperie, delle quali sono una, a causa della particolare gravità del guasto (trasformatore in avaria), ha superato l'ora. Inoltre sono state registrate 16 interruzioni non permanenti, di durata inferiore ai 3 minuti. Allo stato attuale si ritiene che la rete elettrica sia ultimata e, perciò, salvo la normale attività di manutenzione, non si prevedono ulteriori interventi di rilievo.

Quanto al comune di Trevignano, l'alimentazione di energia elettrica è normalmente fornita dalla linea in media tensione a 20 KV denominata «Trevignano», uscente dalla cabina primaria di Bracciano, mentre l'alimentazione di riserva è assicurata dalla linea «Catarci», in uscita dalla cabina primaria di Cesano.

In merito ai disservizi nell'erogazione dell'energia elettrica in detto comune, si osserva che l'elevato numero di interruzioni (80 per guasti non permanenti, con una durata fino a 3 minuti, e 3 per guasti permanenti, della durata media di circa 46 minuti) verificatesi nel periodo che va da gennaio a ottobre 1996 è stato causato soprattutto dalle avverse condizioni atmosferiche, unite alla orografia del territorio, particolarmente esposto alla caduta dei fulmini.

Sulle linee che alimentano il comune in argomento sono in corso interventi di ristrutturazione iniziati dal 1995, necessari per renderle più affidabili, consistenti principalmente in interramenti di tratti di linea aerea in zone che sono state urbanizzate e nelle sostituzione dell'isolamento da rigido a sospeso.

Per eseguire tali interventi è indispensabile mettere fuori servizio i tronchi di linea interessati, informando preventivamente la clientela. Risulta peraltro evidente che il disturbo alla clientela rimane circoscritto nel tempo e riguarda solamente l'area interessata dai lavori.

L'Enel spa prevede peraltro, nel medio termine, la realizzazione di due nuove dorsali in media tensione che partiranno dalla nuova cabina primaria di Settevene; sarà così possibile migliorare ulteriormente il servizio elettrico prestato al comune in questione, razionalizzando e distribuendo il carico su più linee.

L'Enel comunica, altresì, che l'elaborazione dei dati statistici relativi alla qualità del servizio elettrico prestato nei due comuni in questione, sempre per il periodo gennaio-ottobre 1996, ha portato ad un risultato finale superiore ai limiti previsti dalla carta dei servizi.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(3 luglio 1997)

VALENTINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che la stampa in data 22 settembre 1996 ha dato ampio risalto alle condizioni di asserito degrado nel quale sarebbero costretti a vivere i detenuti della casa circondariale di Civitavecchia (Roma), secondo un documento che essi stessi avrebbero fatto pubblicare, assumendone, quindi, la responsabilità;

che sussisterebbe mancanza d'acqua potabile, il vitto sarebbe immangiabile, le attività di cosiddetta socializzazione sarebbero ingiustificatamente limitate al massimo e addirittura le attività di culto non potrebbero espletarsi in ragione di un incomprensibile atteggiamento della direzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre un'ispezione che accerti in quali condizioni vivano i reclusi nel carcere di Civitavecchia e se tali condizioni siano compatibili con i principi di rispetto della persona umana ai quali sempre bisogna ispirarsi, soprattutto quando attraverso la sanzione si tende alla rieducazione di chi si è reso responsabile di illeciti.

(4-06057)

(27 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento al contenuto dell'interrogazione in oggetto si rappresenta che quanto all'acqua potabile i problemi di erogazione presso l'istituto di Civitavecchia sono legati alla inadeguatezza delle strutture cittadine esistenti, tenuto conto che le acque del fiume Mignone sono inutilizzabili tanto da rendere inefficiente l'impianto di potabilizzazione a causa delle forti sedimentazioni dovute al fango stesso.

Per ovviare a ciò il prelievo dell'acqua potabile dovrà essere effettuato presso l'acquedotto locale con la installazione di una condotta che colleghi l'istituto all'acquedotto stesso.

Poichè, nel percorso tra l'acquedotto e l'istituto, passa la linea ferroviaria Orte-Civitavecchia, sarà necessario realizzare un traforo che permetta il passaggio delle condutture.

In seguito a specifica richiesta fatta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in data 18 novembre 1997 il competente provveditorato alle opere pubbliche ha trasmesso la perizia relativa ai lavori per i quali è prevista la spesa complessiva di lire 246.000.000.

Si è tuttavia in attesa del nulla osta da parte delle Ferrovie dello Stato per la parte dei lavori che riguardano l'attraversamento della linea ferroviaria.

In data 9 dicembre 1996, si è comunque provveduto ad assegnare al predetto provveditorato alle opere pubbliche i fondi occorrenti per la realizzazione dei lavori.

Nelle more, l'approvvigionamento dell'acqua, nell'istituto di Civitavecchia, viene effettuato da personale in servizio con l'ausilio di autobotti. Ai detenuti, inoltre, vengono distribuiti 3 litri di acqua al giorno *pro capite*.

Per quanto concerne le doglianze sul vitto, si rappresenta che presso l'istituto è regolarmente costituita l'apposita commissione di controllo, della quale fanno parte anche i detenuti, scelti a sorteggio.

Non risulta che tale commissione abbia formulato reclami.

Peraltro non può escludersi che il vitto, dopo essere stato trasportato per spazi estesi, possa talvolta giungere alle sezioni detentive in condizioni non sempre gradevoli.

Purtroppo questo è un problema presente in tutti gli istituti penitenziari di grandi dimensioni e l'amministrazione è stata sollecitata in proposito a cercare di limitare al massimo l'inconveniente.

Infine, la direzione dell'istituto, interpellata in merito, ha assicurato che le attività di culto e quelle relative alla risocializzazione si svolgono normalmente.

La genericità dell'assunto prospettato dall'interrogante non consente una risposta più precisa.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(27 giugno 1997)

VALLETTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge n. 341 del 19 novembre 1990, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», stabilisce, tra i titoli di studio universitari, quello di diploma universitario (DU) con corsi universitari che hanno suscitato interesse ed entusiasmi ma approntato anche sacrifici da parte dei giovani;

che tali corsi universitari non hanno ancor oggi, a sei anni dalla istituzione, un assetto attuativo che individui i singoli profili professionali relativi ai DU stessi, le relative attività professionali, nonché l'inserimento nel pubblico impiego;

che non è esplicitamente chiaro il testo del decreto-legge del 31 marzo 1994, «Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria» soprattutto nella tabella XXIX, articolo 1, comma 1.4., dove sarebbe opportuno definire il titolo professionale (ci si chiede se sia possibile chiamare ingegnere il diplomato universitario in ingegneria come l'ingegnere proveniente dal diploma di laurea predefinendo le funzioni diversificate);

che alla tabella XXIX-bis, articolo 1, punto 1.5, vi sono dichiarazioni che potrebbero essere di supporto ad un eventuale provvedimento legislativo che delinei meglio la figura tecnica del diplomato universitario in ingegneria, anche con eventuale formazione di albo professionale di ingegneri diplomati, così da presentare al paese una nuova figura universitaria,

l'interrogante chiede di sapere se non sia giunto il tempo di emanare provvedimenti tendenti a fissare i singoli profili professionali, la rela-

tiva attività professionale, nonchè il diritto a partecipare a pubblici concorsi per l'accesso al settimo livello funzionale con progressione di carriera fino al nono livello.

(4-02758)

(6 novembre 1996)

RISPOSTA. – Questa amministrazione si è attivata al fine di definire gli sbocchi professionali dei diplomi universitari, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 341 del 1990, sia per dare una prospettiva a tali titoli in Italia sia per consentire la circolazione dei diplomati nell'Unione europea, ai sensi delle direttive comunitarie.

Dopo un lungo lavoro preparatorio è stato predisposto un provvedimento di concerto con la Funzione pubblica e con il Ministero del tesoro per consentire a tutti i diplomati universitari l'accesso a pubblici concorsi di settimo livello, con progressione di carriera fino al nono livello.

Tale decreto, inviato alla firma del Ministro del tesoro nella precedente legislatura, non è stato ancora restituito.

In attesa di sviluppi questo Dicastero non è rimasto inerte, assumendo una puntuale iniziativa legislativa volta ad attribuire ai diplomi universitari piena validità giuridica ed a riconoscere ad essi effettive possibilità di sbocchi professionali.

Infatti il comma 111 dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», prevede la possibilità per tutte le pubbliche amministrazioni di bandire concorsi che tengano conto delle professionalità acquisite mediante i diplomi universitari, i dottorati di ricerca e i diplomi delle scuole di specializzazione.

Riguardo alla possibilità per i diplomati universitari di esercitare una propria attività professionale autonoma, nel corso delle varie Conferenze di servizi svoltesi tra i Ministeri competenti è emersa l'obiettivo difficoltà di procedere a singole modifiche legislative per riformare le norme relative ai singoli albi professionali esistenti. È stato pertanto concordato, per le vie brevi, che su proposta del Ministero di grazia e giustizia venga presentato un provvedimento di legge che offra la possibilità a tutti i diplomati universitari di iscriversi in sezioni apposite degli attuali albi e che dimandi a specifici decreti interministeriali ogni indicazione circa le forme e le modalità necessarie alle dette iscrizioni.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(26 giugno 1997)

VEDOVATO. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che l'Enel spa, con nota in data 30 maggio 1997, protocollo DCL/DLE 3996, in riferimento alla necessità di acquisizione dei dati relativi alle residenze dei clienti, impartisce istruzioni agli uffici in ordine all'applicazione dell'articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

che con tale nota l'Enel invita le proprie direzioni regionali di distribuzione affinché intendano l'abrogazione dell'obbligo dell'autentica della sottoscrizione del dichiarante in calce alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui al suddetto comma 10 dell'articolo 3 quale abrogazione limitata alle sole dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nella pubblica amministrazione, e non anche obbligatoriamente quale abrogazione da estendersi a tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

che con la stessa nota l'Enel spa fornisce anche indicazioni circa una presunta corretta applicazione dell'imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972), materia questa che esula dalle competenze della suddetta società per azioni, appartenendo la competenza in materia tributaria al Ministero delle finanze,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga di intervenire affinché l'Enel spa dia piena applicazione alle norme contenute nella legge 15 maggio 1997, n. 127, e quali azioni di coordinamento intenda intraprendere con altre amministrazioni eventualmente interessate;

quali iniziative intenda assumere per evitare che enti, amministrazioni e società di gestione di pubblico servizio pongano in essere comportamenti che di fatto producono la disapplicazione delle norme contenute nella legge n. 127 del 1997 e vanificano l'azione di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa.

(4-06473)

(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante, rilevato che con nota protocollo n. DCL/DLE 3996 del 30 maggio 1997 l'Enel spa ha dato dell'articolo 3, comma 10, della legge 30 maggio 1997, n.127, una interpretazione restrittiva, chiede l'intervento del Governo al fine di garantire la piena applicazione delle norme contenute nella legge n. 127 del 1997.

Va a tale riguardo segnalato che lo stesso Enel spa, con una successiva nota protocollo n. DCL/DLE 4678 del 19 giugno 1997, ha precisato che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 15 del 1968 – da cui deriva l'obbligo dell'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni – deve ritenersi integralmente abrogato dall'articolo 3, comma 10, della legge n. 127 del 1997.

Con la medesima nota l'Enel spa ha sollecitato le direzioni per la distribuzione ad informare tutto il personale interessato ed impartire le opportune istruzioni affinché – in attesa dell'adeguamento delle procedure – non si dia più corso al detto adempimento nè all'addebito della

relativa imposta di bollo. Dovranno inoltre ritenersi idonee anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che dovessero essere inviate per posta dalla clientela.

*Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali*
BASSANINI

(2 luglio 1997)

VELTRI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel paese di Rogliano, in provincia di Cosenza, hanno sede da oltre un secolo gli uffici della pretura, che raccolgono, come sede giudiziaria, diciassette comuni a sud della città capoluogo;

che molti dei comuni sono ubicati nell'entroterra montano e sono a distanza considerevole da Cosenza, sede di tribunale;

che gli uffici sono ubicati in uno stabile idoneo ed efficiente, adeguatamente servito in termini di accesso e di parcheggio;

che la pretura di Rogliano ha grandi tradizioni di vita giuridica e svolge funzioni giurisdizionali importanti in tempi brevi e con indici alti di produttività;

che nei giorni scorsi, a quanto si apprende, sarebbe stata assunta la decisione di sopprimere la sede della pretura di Rogliano,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire allo scopo di rivedere la decisione presa, riguardante la soppressione della sede della pretura di Rogliano;

se non si reputi opportuno salvaguardare, sottolineare e potenziare ruolo e funzioni degli uffici giudiziari in oggetto; ciò in coerenza con l'orientamento generale prevalente di decentramento di poteri e funzioni, anche alla luce del fatto che, in caso di soppressione della pretura di Rogliano, il tribunale di Cosenza vedrebbe ancor più congestionati uffici e aule che già ora faticano non poco a smaltire procedimenti di competenza, senza sottacere l'esigenza di assicurare una giustizia rapida, efficiente, e – in tutti i sensi – più vicina ai cittadini.

(4-03117)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Rogliano che è stata accorpata alla pretura circondariale di Cosenza.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei presidenti delle corti di appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti.

I pareri pervenuti sono stati «filtrati» limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti.

I progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia.

A seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i capi delle corti perchè si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense.

All'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e - nel disegno governativo - ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

L'ufficio in questione ha cessato di funzionare il 10 marzo scorso.

L'amministrazione comunale ha proposto ricorso al TAR della Calabria avverso il decreto in questione, Il Tribunale, con ordinanza del 20 marzo 1997, ha disposto la sospensione dell'esecutività del decreto di soppressione.

Questo Ministero, in ottemperanza, ha interessato la competente autorità giudiziaria invitandola ad adottare ogni provvedimento idoneo a dare attuazione alle statuizioni del giudice, anche in contrasto con le precedenti direttive.

La competente avvocatura distrettuale dello Stato è stata comunque invitata ad impugnare davanti al Consiglio di Stato l'ordinanza di sospensione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(26 giugno 1997)

VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che una delle cause principali del mancato sviluppo del Mezzogiorno è rappresentata dalla inadeguata rete infrastrutturale e principalmente da quella autostradale e ferroviaria;

che le condizioni dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in particolare, sono caratterizzate da tratti piano altimetrici e da sagome assolutamente incongrui e non rispondenti ai requisiti individuati dalla Unione europea per le autostrade;

che si sono avuti di recente numerosi pronunciamenti e prese di posizione da parte di rappresentanti di Governo, volti ad assegnare priorità assoluta ai lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, con l'individuazione della corrispondente copertura finanziaria;

che da quanto detto dal Ministro dei lavori pubblici nella seduta del Senato del 25 giugno 1996 è parso di intendere che il Governo non valuti sfavorevolmente la priorità da assegnare alla cosiddetta variante di valico Bologna-Firenze;

che il Governo è vincolato all'osservanza dell'ordine del giorno, approvato dal Parlamento nella sessione di bilancio del 1995, che non riconosce priorità alla variante di valico;

ribadita l'urgente necessità di assegnare assoluta priorità ai lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per dare concreta attuazione agli impegni più volte assunti rispetto all'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, e più in generale ai problemi economico-sociali del Mezzogiorno.

(4-04706)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto l'Ente nazionale per le strade ha fatto presente che nell'ambito dell'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria è prevista la realizzazione della terza corsia e di quella di emergenza nel tratto da Salerno allo svincolo di Sicignano.

In ordine alla realizzazione di queste ultime opere sono sorte delle divergenze con il Ministero dell'ambiente circa l'assoggettabilità o meno di tali lavori alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

I rappresentanti del Ministero dell'ambiente, richiamando un parere motivato della Commissione CEE emesso il 7 luglio 1993, hanno sostenuto, nonostante l'ANAS fosse di parere contrario, che ogni intervento sulla Salerno-Reggio Calabria venisse assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

In data 27 febbraio 1997 il Ministero dell'ambiente ha predisposto le «linee guida» per gli studi di impatto ambientale, alle quali l'ANAS si è adeguato.

Si prevede che entro il 30 settembre 1997 saranno appaltati i lavori per i quattro lotti della parte campana dell'autostrada con l'effettiva apertura dei cantieri entro dicembre 1997.

Non si esclude un anticipo sulla data di partenza. Infatti i tempi per la valutazione di impatto ambientale dei quattro progetti campani (complessivamente 28 chilometri finanziati anche con 300 miliardi di fondi comunitari) sono stati ridotti da 90 a 60 giorni.

Anche per gli otto progetti della parte calabrese dell'autostrada (78 chilometri finanziati dal CIPE con 531 miliardi) si prevedono tempi accelerati.

Il via libera ai lavori avverrà in contemporanea anche se, per il tratto calabrese, non è necessaria la valutazione di impatto ambientale ma sarà sufficiente solo «un inquadramento ambientale».

La grande operazione di ristrutturazione dell'autostrada, che costerà più di 2.300 miliardi, sarà costantemente monitorata da uno osservatorio creato *ad hoc*, che avrà il compito di verificare l'effettivo snellimento delle procedure amministrative già attuato dalla «legge Bassanini».

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(24 giugno 1997)

VERALDI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*

– Premesso:

che in data 29 maggio 1995 il comune di Catanzaro ha indetto una licitazione privata per l'appalto dei lavori di completamento del primo lotto funzionale del nuovo palazzo di giustizia di Catanzaro, per un importo a base d'appalto di lire 10.459.300.000;

che, esperita la gara, il comune di Catanzaro, con deliberazione della giunta municipale n. 33 dell'11 gennaio 1996, immediatamente esecutiva, ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa Gatto Costruzioni spa, per un importo di lire 10.449.000.000;

che solo in data 5 dicembre 1996 il comune di Catanzaro ha trasmesso il progetto al provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria, al fine di ottenere il parere di competenza,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire presso il comune di Catanzaro affinché siano attivate tutte le procedure necessarie per pervenire al concreto avvio dei lavori dell'importante opera pubblica.

(4-04479)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, il provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria ha comunicato che il comune di Catanzaro nel dicembre 1996 ha trasmesso il

progetto offerta di lire 10.449.300.000 al fine di ottenere il parere del comitato tecnico amministrativo del suddetto istituto.

Con voto n. 7 reso all'unanimità nell'adunanza del 31 gennaio 1997, il predetto comitato ha ritenuto di non potersi esprimere sul progetto-offerta prescelto, trattandosi di problematiche inerenti le procedure di affidamento dell'opera di esclusiva competenza dell'amministrazione comunale per le quali il provveditorato stesso non può assumere alcuna ingerenza diretta nè indiretta.

Con nota n. 2167 del 21 marzo 1997 il provveditorato medesimo ha comunicato quanto sopra al sindaco di Catanzaro, restituendo, nel contempo, gli elaborati del progetto unitamente a copia del citato parere n. 7.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.

COSTA

(24 giugno 1997)

VERALDI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*
– Per conoscere la situazione dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 106 Taranto-Reggio Calabria e le iniziative che si intenda adottare per sollecitare il completamento di tale arteria, la quale costituisce un elemento vitale per i collegamenti fra le regioni Puglia, Calabria e Sicilia.

(4-05180)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, con nota in data 13 maggio 1997 ha comunicato che la strada statale n. 106 «Jonica» ha un'estensione di chilometri 491+000 ed attraversa tre regioni:

- la Calabria dal chilometro 0+000 al chilometro 415+180;
- la Basilicata dal chilometro 415+180 al chilometro 452+215;
- la Puglia dal chilometro 452+215 al chilometro 491+000.

Per quanto riguarda il tratto di strada statale n. 106 che attraversa la Calabria è disponibile l'elenco dei lavori progettati, appaltabili ed appaltati recentemente ed in corso a tutto il 23 aprile 1997.

Per il tratto attraversante la Basilicata l'ente comunica che l'intero tronco è stato già ammodernato con le seguenti caratteristiche: sezione III CNR, svincoli a livelli sfalsati e viabilità di servizio.

Il tratto lucano della strada statale n. 106 è stato suddiviso con un progetto di massima in 9 lotti e di questi sono stati aperti al traffico il quinto ed il sesto ed è in avanzata fase di progettazione il settimo lotto (tratto di Scanzano Jonico).

Il compartimento della viabilità di Potenza ha fatto presente che sta provvedendo alla predisposizione degli appalti di servizi propedeutici al-

la progettazione dell'ottavo e del nono lotto (da Scanzano Jonico al confine con la Puglia), mentre per i progetti dei primi quattro lotti (variante di Nova Siri) dovrà elaborare uno studio con gli enti locali interessati, al fine di valutare anche soluzioni più economiche rispetto a quelle ipotizzate nel progetto di massima.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(24 giugno 1997)

ZILIO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che per percorrere un breve tratto di strada come quello che separa Bonate Sopra da Bergamo (10 Km) si impiega ormai circa un'ora, e questo comporta costi, ritardi, inquinamento, per non parlare dello stress e del logorio dei nervi degli automobilisti costretti a fare lunghe code;

che dal 1990 è stata progettata una nuova strada che, una volta realizzata, contribuirà a ridurre notevolmente i problemi esistenti;

che i lavori sono iniziati nel 1992 e a tutt'oggi si è completato il tratto rondò di Curnasco – strada delle valli – e si è costruito il ponte sul fiume Brembo;

che da due anni però i lavori procedono ad una lentezza a dir poco estenuante mentre giungono notizie che ipotizzano il blocco dei lavori allo stato attuale;

considerato che per quest'opera incompleta si sono già spese decine di miliardi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire affinché vengano reperite le ulteriori risorse eventualmente necessarie e si semplifichino le procedure in modo da consentire la rapida conclusione dei lavori.

(4-04714)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS con nota n. 1015/1144 del 22 aprile 1997 comunica che i lavori di costruzione dell'asse interurbano Ponte San Pietro-Bergamo, iniziati nel 1991 e parzialmente ultimati ed attivati nel tratto compreso tra la strada provinciale n. 153 e la strada statale n. 342, saranno completati, della restante tratta verso Bergamo, entro il corrente anno.

I lavori di completamento del primo lotto, Ponte San Pietro-Bergamo, con nuovo collegamento alla strada statale n. 342 a Mapello, sono stati inseriti in un apposito progetto esecutivo che ha già ottenuto le varie approvazioni. Occorre ora avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale congiuntamente con i Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(24 giugno 1997)

WILDE. – *Ai Ministri della sanità e delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che in data 4 maggio 1993 con delibera n. 418, protocollo n. 11971, l'amministratore straordinario dell'USL n. 40 di Salò (Brescia), dottor Lucio Mastromatteo, approvava l'iniziativa di aggiornamento professionale intramurale per il personale dirigente dei sei servizi istituzionali dell'ente sulla evoluzione normativa del Servizio sanitario nazionale, in particolar modo del settore dirigenziale, secondo il progetto formativo di *management* proposto dall'Università «L. Bocconi» di Milano;

che il costo del corso di aggiornamento era quantificato secondo il seguente schema:

dottor Frera lire 3.800.000;
dottor Fibreni e dottor Locquaniti lire 1.900.000;
gestione organizzativa lire 2.100.000;

che in data 18 maggio 1993 con delibera n. 472 dell'USL n. 40 di Salò veniva approvato un progetto formativo di *management* in sanità il cui costo per sette giornate era quantificato secondo il seguente schema:

docenti dell'Università «Bocconi» lire 28.000.000;
dottor Frera lire 6.000.000;
segreteria corso signora Gloria Festa lire 1.050.000;
signora Adriana Righetti lire 1.050.000;

che il dottor Mauro Frera ricopriva nel 1993 il ruolo di coordinatore amministrativo dell'USL n. 40; successivamente con la trasformazione dell'USL n. 40 in n. 17 veniva nominato direttore generale della nuova USL;

che la signora Gloria Festa ricopriva il ruolo di coordinatrice amministrativa;

che la signora Adriana Righetti ricopriva il ruolo di applicata di segreteria,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i corsi relativi al programma del progetto formativo di *management* in sanità e quelli relativi all'aggiornamento riservati al personale dipendente sino alla settima qualifica funzionale siano da ritenersi a tutti gli effetti regolari;

se siano congrui i compensi attribuiti al dottor Frera relativi ai corsi di aggiornamento ed al progetto formativo di *management* in sanità tenendo presente che quale coordinatore amministrativo lo stesso già percepiva uno stipendio dalla stessa USL;

se rientri nei compiti del coordinatore amministrativo la materia relativa all'aggiornamento e alla formazione dei quadri della USL;

se siano congrui i compensi attribuiti alle segretarie del corso di aggiornamento e del progetto *management* tenendo presente che le stesse erano dipendenti dell'USL e da questa percepivano lo stipendio;

se siano congrui i compensi attribuiti ai docenti, dottor Paolo Rotondi, dottor Mauro Mazzoleni, dottor Giorgio Casati, dottor Roberto Cotta, dottor Mario Del Vecchio ed altri dell'Università «Bocconi» di

Milano in lire 4 milioni per giornata più lire 428.500 di rimborso massimo;

con quale metodo si sia provveduto ad incaricare la «Bocconi» di tenere il corso formativo e se fossero state contattate altre università o società;

quale sia stata la spesa complessiva del corso per gli anni 1992, 1993 e 1994;

se fossero reali le necessità di questi corsi di aggiornamento tenendo presente l'elevato costo complessivo ed in relazione ai corsi quale sia stato l'indice di partecipazione agli stessi;

se ad avviso dei Ministri in indirizzo non si ravvisino negli elementi suddetti ipotesi di reato;

se siano in corso indagini di polizia.

(4-00377)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Si risponde ai quesiti contenuti nell'interrogazione parlamentare in esame sulla base dei dati pervenuti dalle competenti autorità sanitarie della regione Lombardia.

Dagli elementi acquisiti, risulta che i corsi di aggiornamento professionale e di riqualificazione del personale indetti con deliberazioni n. 418 del 4 maggio 1993 e n. 472 del 18 maggio 1993 dell'amministratore straordinario dell'ex USL n. 49, ora confluita nell'azienda USL n. 17 di Salò (Brescia), riguardavano tematiche ed argomenti che risultavano, all'epoca, di stretta attualità e di essenziale importanza, considerate le novità introdotte in materia di sanità dalla legislazione nazionale e, in particolare, quelle determinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Tali incontri di aggiornamento sarebbero risultati apprezzabili, alla luce del consistente numero dei partecipanti, per il livello qualitativo degli argomenti trattati e per il giudizio sostanzialmente positivo espresso dagli intervenuti.

Il ciclo di 6 incontri di aggiornamento professionale del personale dipendente e convenzionato, svoltosi nel 1993, ha fatto seguito alle lezioni di riqualificazione *intra meonia* tenutesi l'anno precedente con esito favorevole, corrispondendo alle richieste di nuovi, ulteriori incontri nel frattempo pervenute ed approfondendo una serie di tematiche di politica sanitaria di peculiare interesse (ad esempio, il nuovo assetto organizzativo-istituzionale delle USL; l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; la razionalizzazione della pubblica amministrazione e la revisione della disciplina del pubblico impiego alla luce del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).

L'individuazione del dottor Mario Frera, all'epoca coordinatore amministrativo della disciolta USL n. 40 di Salò, quale relatore dei corsi intramurali appariva fondata sulla necessità di facilitare il collegamento fra le informazioni teoriche e la concreta realtà operativa in cui l'USL

era impegnata, tenuto conto della rilevante esperienza professionale maturata dal dirigente in questione.

Lo stesso può dirsi per la dottoressa Maria Grazia Fibreni e per la dottoressa Elena Lacquaniti, impegnate nella trattazione di argomenti e materie connessi con la loro quotidiana esperienza professionale.

Personale esecutivo dell'ex USL n. 17 risulta incaricato dell'organizzazione dei corsi, con funzioni di segreteria.

Stando a quanto deve desumersi dagli elementi trasmessi, i relatori e gli addetti alla gestione organizzativa avrebbero espletato le proprie attività fuori dall'orario di servizio ed i loro compensi sarebbero stati calcolati, per analogia, sulla base della retribuzione oraria prevista per le iniziative di incentivazione mirata.

Quanto al corso di aggiornamento per il personale dirigente svolto con la partecipazione di docenti dell'Università «L. Bocconi» di Milano, esso rientra nell'ambito delle iniziative di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale ed è stato attivato *intra moenia* al fine di evitare il ricorso ad un dispendioso e meno produttivo aggiornamento presso altre strutture sanitarie od universitarie, in aderenza al progetto formativo di *management* nella sanità concordato con la scuola di direzione aziendale della stessa Università «L. Bocconi».

Tale progetto si proponeva – tramite l'impiego di procedure metodologiche e di strumenti organizzativi – di fornire la conoscenza essenziale sui contenuti del *management* applicato al contesto della sanità, favorendo e stimolando un più elevato livello di integrazione e di collegamento tra i dirigenti responsabili di settore con diversa professionalità, specificando il ruolo del *management* nella gestione del processo di riorganizzazione in atto, nonché, in generale, dei servizi avviati.

Infine, il progetto intendeva sviluppare un'elevata capacità di gestire le relazioni con soggetti esterni all'unità sanitaria, quali comuni, associazioni di volontariato, forze economiche e sociali, eccetera.

Il corso è stato articolato in 7 giornate, in cui sono stati sviluppati argomenti di particolare rilievo, quali il moderno concetto di «servizio», la valutazione e responsabilità economica nelle USL, la professionalità degli operatori, il bilancio di gestione, il «comportamento organizzativo», eccetera.

Sulla congruità dei compensi erogati a seguito dello svolgimento dei due corsi di aggiornamento, dalla documentazione finora pervenuta si evince che il collegio dei revisori dell'ex USL n. 40, riunitosi nei giorni 8 e 9 luglio 1993, dopo aver preso in esame, tra l'altro, le delibere nn. 418 e 472 relative all'aggiornamento professionale, esprimeva perplessità sulla legittimità della liquidazione dei compensi forfettari attribuiti al personale docente e non docente per le iniziative di aggiornamento professionale, invitando l'amministratore straordinario dell'USL n. 40 a fornire adeguati chiarimenti in proposito.

Dopo la disamina delle controdeduzioni successivamente ricevute, il collegio osservava che la normativa vigente – nella fattispecie il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 – ha previsto un compenso orario per l'attività didattica (ivi compresa la necessaria preparazione delle lezioni) differente e notevolmente inferiore (lire

50.000 se fuori orario di servizio e lire 20.000 se durante l'orario) da quello impegnato e successivamente pagato, invitando lo stesso amministratore a riformare i propri atti deliberativi e a provvedere al recupero delle somme indebitamente già corrisposte al personale dipendente dell'ex USL n. 40.

Nessuna valutazione, inspiegabilmente, risulta espressa, invece, sui compensi attribuiti ai docenti universitari, nè dallo stesso collegio dei revisori nè dalla regione Lombardia, che pure avrebbe potuto e dovuto vigilare e pronunciarsi al riguardo, nell'ambito delle proprie dirette attribuzioni sulla corretta gestione delle unità sanitarie locali.

Tenuto conto dei cambiamenti istituzionali nel frattempo intervenuti, culminati nella trasformazione e conseguente ristrutturazione dell'ex USL n. 40 nell'attuale azienda USL n 17, non risultano purtroppo emersi, ad oggi, ulteriori elementi integrativi nè si è a conoscenza di eventuali indagini di polizia riguardanti le iniziative di aggiornamento professionale segnalate.

Il Ministro della sanità

BINDI

(7 luglio 1997)
